CONVENZIONE ATTUATIVA

(EX ART. 39 DELLA LEGGE 23.12.1978 N. 833)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.25

STIPULATA IL 3 GIUGNO 1991



CONVENZIONE ATTUATIVA (EX ART. 39 DELLA LEGGE 23.12.1978,

n. 833 DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE DEL VENETO

E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA IL 20 DICEMBRE 1989.

N.

- 1. L'Università degli Studi di Verona e l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 25 della Regione Veneto, rappresentate rispettivamente dal prof. Sebastiano Cassarino, Magnifico Rettore e dall'avv. Donato Bragantini, Presidente;
- 2. Vista la Convenzione stipulata in data 20 dicembre 1989 fra la Regione Veneto e la stessa Università;

3. Preso atto:

- collegata con le precedenti convenzioni già stipulate tra Università ed Ente Ospedaliero "Istituti Ospitalieri di Verona" prima e l'ULSS n. 25 poi, per cui essa, oltre che adempimento del citato art. 39 della Legge 23.12.1978, n. 833, costituisce anche un momento di ulteriore sviluppo dei principi e degli obiettivi perseguiti dalle convenzioni stesse e di reciproca collaborazione tra gli Enti stipulanti e l'ULSS n. 25 per le finalità del Servizio Sanitario Nazionale;
- che altresì le strutture dell'ULSS n. 25 messe a disposizione dell'Università e delle unità operative a direzione universitaria tramite le convenzioni di cui sopra, debbono ritenersi espressione dell'impegno degli Enti

Pubblici Regionali e Veronesi per lo sviluppo degli studi di Medicina e Chirurgia di Verona e per il completamento della Facoltà di Medicina;

- che nella Convenzione Regione Veneto-Università degli Studi di Verona e negli allegati alla stessa sono stabilite, oltre alle deleghe già previste nello schema di convenzione tipo, approvata con decreto interministeriale 9.11.1982, altre espresse deleghe che attribuiscono alla trattativa diretta Università di Verona- ULSS n. 25 e alla relativa convenzione attuativa la soluzione di particolari problemi e la conseguente regolamentazione di nuovi Istituti che debbono formare oggetto di normativa della presente convenzione;
 - 4. Considerato che nella Convenzione Regione-Università:
- all'allegato A sono indicate le strutture proprie della Facoltà di Medicina con alcune delle quali l'Università di Verona concorre alla realizzazione dei fini del Servizio Sanitario Nazionale;
- all'allegato B sono indicate le unità operative a direzione universitaria in strutture proprie dell'ULSS;

2

d٠

iı

d€

- all'allegato C sono indicate le strutture e unità operative ospedaliere dell'ULSS a direzione non universitaria che sono messe a disposizione della Facoltà di Medicina, in quanto riconosciute idonee a fini didattici e di ricerca ai sensi del decreto interministeriale 9.11.1982;

- 5. Visto lo schema tipo di convenzione attuativa approvato con decreto interministeriale 9:11.1982:
- 6. Richiamato che i due Enti, pur mantenendo la loro autonomia operativa, con atto convenzionale si accordano per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse;
- 7. Nel reciproco interesse, per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa ai fini istituzionali della Università per quanto attiene la ricerca e la didattica anche esse connesse ai fini istituzionali di assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale, stabiliscono quanto appresso:

Art. 1

STRUTTURE E PERSONALE DELL'UNIVERSITA' ADIBITI AI FINI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

- 1. Le strutture proprie dell'Università ed il personale universitario che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sono quelli specificamente e nominativamente indicati negli allegati A e B della presente convenzione.
- 2. L'allegato B è suscettibile di automatico aggiornamento in corso di convenzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della Convenzione Regione-Università, stipulata in data 20 dicembre 1989 nonchè ai sensi del terzo comma dello stesso art. 12 e dei commi settimo e seguenti dell'art. 3.

fini di dare attuazione a quanto stabilito nell'allegato A della Convenzione Regione-Università, le Parti stabiliscono che gli insegnamenti non clinici elencati, esclusi quelli di Fisica Medica, Microbiologia e Virologia ed Anatomia ed Istologia Patologica, non avranno specifiche ed autonome funzioni assistenziali dirette. Essi potranno partecipare alle attività dirette di laboratorio. soltanto a seguito di specifiche convenzioni da stipularsi tra Università ed ULSS n. 25, per le quali potrà essere previsto il pagamento secondo tariffe concordate. Essi potranno anche partecipare alle attività dipartimentali, sia istituzionalizzate, sia temporanee, con le modalità, fini e limiti previsti dall!art. , 5 della Convenzione Regione-Università ed in base ad apposita deliberazione che sarà assunta di volta in volta dagli organi competenti dei dué Enti stipulanti.

Art. 2

STRUTTURE DELL'ULSS A DIREZIONE UNIVERSITARIA E PERSONALE SANITARIO DELL'ULSS ASSEGNATO A DETTE STRUTTURE.

1. Le strutture dell'ULSS a direzione universitaria ed il personale sanitario dell'ULSS in servizio presso le stesse, nonchè il personale non medico che l'ULSS, in attuazione dell'impegno stabilito nell'art. 9 della Convenzione Regione-Università stipulata in data 20 dicembre 1989, mette a disposizione per le esigenze assistenziali nelle strutture

proprie della Facoltà di Medicina, sono quelli specificamente e nominativamente indicati negli allegati C,D, E della presente convenzione.

- 2. Gli allegati D, E sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 12 della Convenzione Regione-Università stipulata in data 20 dicembre 1989.
- 3. L'allegato C, che è stato compilato in stretta aderenza con l'allegato B della Convenzione Regione-Università, sarà aggiornato, a norma e secondo la procedura stabilita dall'art. 3 della Convenzione stessa.

Art. 3

ATTIVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE REGIONE-UNIVERSITA' E NORMATIVA PER EVENTUALI NUOVI AFFIDAMENTI.

- 1. Le Parti stabiliscono di proporre alla Regione Veneto l'attivazione delle divisioni e dei servizi indicati negli allegati A e B della Convenzione Regione-Università (clinicizzazioni, affidamenti, attivazioni di strutture affidate a personale del S.S.N.), contrassegnati con asterisco, secondo il programma concordato di cui all'allegato P della presente convenzione.
- 2. Le Parti stabiliscono di proporre alla Regione l'attivazione delle divisioni e dei servizi indicati nell'allegato F di cui all'art. 4 della presente convenzione

contrassegnati con asterisco secondo il programma concordato di cui all'allegato P.

- 3. Le strutture indicate nell'allegato F, congiuntamente a quelle indicate negli allegati A e C della presente convenzione, costituiscono il complesso convenzionato.
- 4. Le Parti concordano di formulare, di comune accordo, alla Regione eventuali proposte in ordine all'utilizzo di eventuali nuove divisioni e/o servizi che saranno ritenuti indispensabili per l'attività didattica e di ricerca del complesso convenzionato, sentito il parere della Commissione tecnica permanente prevista al successivo art. 19.
- 5. Le nuove proposte di affidamento, tenuto conto di quanto previsto dai commi nono e seguenti dell'art. 3 della Convenzione Regione-Università, nonchè del protocollo aggiuntivo della Convenzione stessa, debbono ritenersi del tutto eccezionali e motivate da particolari esigenze sia didattiche che assistenziali.

Esse verranno autorizzate dalla Regione solo se sulle stesse sarà intervenuto l'accordo delle Amministrazioni interessate.

6. La proposta di affidamento dovrà contenere l'indicazione nominativa del titolare dell'insegnamento e della cattedra relativa, le motivazioni che lo giustificano, le modalità con le quali il personale sanitario ospedaliero della struttura svolgerà attività di ricerca e di didattica

integrativa ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 3 della Convenzione Regione-Università. Pertanto ogni affidamento dovrà comportare un regolamento, approntato di volta in volta, nel quale saranno indicate sia le modalità con le quali il personale universitario svolgerà attività di assistenza, sia le modalità con le quali il personale sanitario ospedaliero della struttura verrà integrato nelle attività proprie della didattica e della ricerca, ferma la competenza della Direzione Sanitaria in ordine alle direttive organizzative ed assistenziali.

7. Le Divisioni ed i Servizi ospedalieri diretti con responsabilità primariali da medici ospedalieri di ruolo, qualora questi ultimi nel corso della convenzione siano nominati Professori universitari della materia, ordinari od associati, a seguito di accordi formali tra l'Amministrazione Universitaria e l'Amministrazione dell'ULSS, vengono affidati agli stessi con le medesime modalità e con i medesimi effetti di cui ai commi nono, decimo e undicesimo dell'art. 3 della Convenzione Regione-Università. Il passaggio dalla direzione ospedaliera a quella universitaria di Divisioni o Servizi non comporta modificazioni organizzative, nè delle discipline o specializzazioni che le riguardano.

Art.4

STRUTTURE DELL'ULSS A DIREZIONE NON UNIVERSITARIA E CENTRI

DI MEDICINA SOCIALE UTILIZZATI A FINI DELLA DIDATTICA INTEGRATIVA.

- 1. Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extra ospedaliere dell'ULSS a direzione non universitaria utilizzate a fini della didattica integrativa di quella universitaria, tenuto conto in modo particolare delle esigenze delle Scuole di specializzazione, sono quelle specificamente indicate nell'allegato F della presente convenzione che è stato compilato in stretta aderenza all'allegato C della Convenzione Regione-Università.
- 2. L'allegato F sarà aggiornato a norma e secondo le procedure stabilite dall'art.3 della Convenzione Regione-Università e dal precedente art. 2 della presente convenzione.
- 3. Le Parti prendono atto che sono funzionanti presso le strutture del complesso convenzionato i Centri di Medicina Sociale indicati nell'allegato F sub 1 della presente convenzione.
- 4. Tali Centri, variamente strutturati a seconda del livello operativo ed eventualmente collegati funzionalmente con le rispettive divisioni, istituti o dipartimenti, vengono qualificati come servizi del complesso convenzionato ed opereranno con le modalità e secondo le direttive che, in base alle leggi speciali che regolano le singole competenze, verranno emanate dalla Regione Veneto.

5. Le Parti prendono atto che non tutte le strutture assistenziali dell'ULSS n. 25 sono indicate nell'allegato F di cui sopra in quanto non sono per ora utilizzabili per i fini didattici integrativi della Facoltà di Medicina, stante il limite stabilito dalla lett.B del quarto comma dell'art.39 della legge 23.12.1978, n. 833.

6. Le Parti si impegnano, quando l'attuale numero delle strutture a direzione universitaria sarà aumentato, ad avviare immediatamente le procedure per richiedere, a norma di legge, il riconoscimento della indoneità prevista dall'art. 39 - quarto comma - della legge 23.12.1978, n.833, per le strutture ospedaliere ed extraospedaliere pubbliche dell'ULSS n. 25 elencate nelle tabelle del Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con legge regionale n. 21 del 20.07.1989, non considerate nell'allegato F, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 19.

Art. 5

DIPARTIMENTI, AREE DI DEGENZA COMUNE, DAY HOSPITAL.

1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5 della Convenzione Regione-Università, le Parti riconoscono la necessità di individuare forme di collaborazione, particolarmente attraverso l'istituzione di dipartimenti anche misti e mediante il coordinamento temporaneo dell'attività di strutture dipartimentali e non

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE SAME TO A SAME THE RESIDENCE OF THE SAME THE S

dipartimentali, per le finalità complessive assistenziali, di ricerca e di didattica onde attuare una effettiva integrazione tra strutture universitarie e strutture dell'ULSS.

- 2. Allo scopo di attuare una effettiva integrazione per le attività di assistenza fra strutture universitarie e strutture dell'ULSS le Parti convengono, pertanto, sulla necessità di avviare formule organizzative dipartimentali in particolare nelle aree di geriatria (ivi compresa la prevenzione e la riabilitazione), di oncologia (all'interno del Centro Oncologico Regionale), di psichiatria. Le Parti si impegnano altresì a stimolare la riorganizzazione dipartimentale anche in altre aree assistenziali, come quella della chirurgia, quella della endocrinologia e delle malattie metaboliche, quella della lungodegenza, quella materno-infantile e quella della medicina generale.
- 3. La costituzione ed il funzionamento degli organismi dipartimentali dovranno essere disciplinati da uno statuto e da un regolamento che prevedano: funzioni e scopi da raggiungere; organi e strutture propositive e gestionali; organizzazione operativa.
- 4. Le Parti convengono, altresì, sulla esigenza di sperimentare formule nuove nell'organizzazione dell'attività diagnostica, terapeutica, nonchè di degenza (aree omogenee), che consentano di realizzare economie e conseguente miglior

utilizzo di risorse (di personale, di attrezzature, etc.), miglior utilizzo delle strutture, più efficaci collaborazioni tra diverse unità operative, miglior servizio al cittadino, nel rispetto delle autonomie funzionali e di gestione delle singole strutture esistenti.

5. La istituzione e la gestione di ogni nuova formula organizzativa dovrà essere accompagnata da specifica e peculiare regolamentazione di funzionamento. Nella realizzazione di nuove modalità organizzative delle attuali attività o nella istituzione di nuove tipologie di servizi (anche Day Hospital) è sempre indispensabile il parere favorevole o la proposta della Sovrintendenza Sanitaria.

Art. 6

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DELL'ULSS
ALL'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

A.PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DELL'ULSS ALL'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA.

1. Al personale laureato dell'ULSS che presta servizio nelle strutture convenzionate sono affidate, a domanda dell'interessato, funzioni didattiche integrative di quelle universitarie, entro il limite numerico, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 6 della Convenzione Regione-Università e ferma restando la necessità di cttenere l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza:

nell'ambito dei corsi di laurea:

- mediante l'accoglimento degli studenti per il tirocinio elettivo e sulla base delle indicazioni di coordinamento suggerite dalla Commissione didattica della Facoltà;
- mediante svolgimento di altre forme di attività didattica, quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica;
- mediante lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali;

nell'ambito dei corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali:

- mediante lo svolgimento di un corso di insegnamento organico;
- mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica;

nell'ambito dei corsi di perfezionamento:

- mediante lo svolgimento di corsi di formazione e di riqualificazione del personale dell'ULSS, da attuarsi secondo un piano didattico concordato tra Università ed ULSS;

nell'ambito della sperimentazione di nuove attività didattiche:

- mediante la collaborazione con il personale docente

dell'Università per attuare la sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento, così come stabilito dall'art. 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

- 2. I nominativi del personale prescelto per i compiti della didattica integrativa vengono trasmessi dall'Università all'Amministrazione dell'ULSS affinchè con apposito atto deliberativo il docente possa essere messo in condizioni di svolgere la sua attività in relazione a quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti per il suo stato giuridico.
- 3. Le Parti concordano che i laureati chiamati a compiti di didattica integrativa, come previsto dal superiore primo comma, nel rispetto delle disposizioni universitarie, partecipino nei consigli dei Corsi alla elaborazione e programmazione dei progetti didattici, nonchè alle indicazioni per le modalità, le sedi e il calendario di ammissione, di svolgimento delle attività dei rispettivi corsi e delle prove d'esame.
- 4. L'Università metterà a disposizione dell'ULSS il proprio potenziale didattico e di ricerca ogniqualvolta ne sia richiesta per l'attuazione dei programmi relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale dell'ULSS stessa.

B. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

1. In ottemperanza a quanto stabilito al quarto comma

5.025

dell'art. 6 della Convenzione regionale, l'Università si impegna, nel definire le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, a tener conto anche delle esigenze espresse in ambito programmatorio dalla Regione. Nell'ammissione degli specializzandi a tali Scuole, applicherà la riserva dei posti, per il personale dell'ULSS n. 25 appartenente al complesso convenzionato di cui al terzo dell'art. 3 della presente convenzione comma attuativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, applicando in particolare la riserva a quelle strutture che, originariamente o per derivazione successiva, hanno contribuito alla determinazione dei postiin Statuto per le singole Scuole.

2. I Consigli delle Scuole stabiliranno le modalità per l'espletamento del tirocinio pratico nelle strutture che afferiscono alle Scuole, anche al fine di rendere possibile quanto previsto dal quarto comma del Protocollo Aggiuntivo della Convenzione Regione-Università. Il Responsabile della struttura sarà tenuto ad esercitare idoneo controllo ed a fornire relativa documentazione.

Art. 7

ORGANICI.

1.In attuazione di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 7 della Convenzione Regione-Università, vengono fissati gli organici del personale medico, sia universitario

che ospedaliero, delle divisioni e servizi di diagnosi e cura delle strutture universitarie ed ospedaliere, comprese quelle previste al primo e secondo comma dell'art.3 della presente convenzione, nonchè quelle inerenti ai Centri di medicina sociale indicati nell'allegato- F sub 1 della presente convenzione, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) delle indicazioni stabilite nel secondo comma dell'art.7 della Convenzione Regione-Università:
- b) della necessità adeguare qualitativamente di quantitativamente il personale alle effettive esigenze delle singole strutture, tenuto particolarmente conto delle contemporanee esigenze didattiche e di ricerca assistenziali. specie đi quelle delle specializzate o di alta qualificazione, che richiedano il superamento degli schemi organizzativi ordinari; ciò anche limitando, per quanto possibile, il lavoro straordinario. 2. Tali organici sono indicati nell'allegato L della presente convenzione.
- 3.Poichè, a norma dell'art. 102 del D.P.R. 382/1980, al personale universitario integrato nell'attività assistenziale deve essere riconosciuta l'equiparazione alle corrispondenti figure apicali, intermedie ed iniziali del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, indicate nell'allegato 0, le Parti stabiliscono di attribuire al personale interessato la qualifica corrispondente dal

momento della nomina universitaria, fermo restando quanto disposto dal quinto comma dello stesso art. 102.

- 4. In attuazione di quanto stabilito al quarto comma dell'art.12 della Convenzione Regione-Università le Parti si impegnano pure a provvedere alla periodica revisione di tali organici al fine di adattarli alle esigenze dello sviluppo coordinato della didattica, della ricerca e dell'assistenza sanitaria.
- 5. Le revisioni generali degli organici sono sottoposte al parere della Commissione paritetica permanente. Alla Commissione saranno forniti tutti gli elementi statistici necessari per l'applicazione dei criteri sopra stabiliti, in particolare di quelli relativi all'espletamento delle ore straordinarie del personale sanitario.
- 6. Al fine di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo dell'attività assistenziale nelle strutture del complesso convenzionato, le Parti concordano che, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 7 e dal settimo comma dell'art. 13 della Convenzione Regione-Università e dal sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, per quanto concerne l'attribuzione delle mansioni assistenziali nell'ambito della dotazione degli aiuti corresponsabili delle strutture ospedaliere a direzione universitaria, verrà applicata, nel rispetto delle norme vigenti e dell'autonoma gestione delle piante organiche del personale medico

ospedaliero, anche agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari che operano in dette strutture, globalmente considerati, la disposizione dell'art.36 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50. L'applicazione di tale norma avverrà contemporaneamente alla applicazione della normativa riguardante il personale ospedaliero.

- 7. Le Parti prendono atto che, come stabilito al quinto comma dall'art.12 della Convenzione Regione-Università, la nomina da parte dell'Università del personale sanitario universitario in funzioni inerenti la didattica e la ricerca non comporta automatica attribuzione allo stesso di corrispondenti funzioni assistenziali.
- 8. Di conseguenza, ferma restando l'autonomia della Facoltà di Medicina nella nomina del personale di cui al comma precedente e nel rispetto delle esigenze della programmazione sanitaria, le Parti si impegnano a collaborare anche attraverso reciproche consultazioni per valutare la possibilità e le modalità di inserimento del personale stesso in strutture assistenziali.
- 9. Le Parti convengono che, qualora le disponibilità di pianta organica e l'impegno medico assistenziale settimanale lo esiga, nel rispetto delle proporzioni di assistenza erogata da medici universitari e da medici ospedalieri nelle strutture assistenziali di cui agli allegati A e B della

Convenzione Regione-Università, possono, previo parere della Commissione di cui all'art. 19 della presente convenzione, essere inseriti temporaneamente e in via del tutto eccezionale tecnici laureati in medicina per l'espletamento di attività assistenziale.

Art. 8

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE MEDICO.

- 1. Le Parti, preso atto di quanto dettagliatamente previsto nell'art. 7 della Convenzione Regione-Università, concordano che i diritti e i doveri che il personale universitario assume, per la parte assistenziale, sono quelli previsti dagli artt. 31 e 35 del D.P.R. 761/1979.
- 2. Il personale laureato delle unità operative a direzione universitaria, globalmente considerato, è tenuto a prestare attività assistenziale per un numero di ore pari a quello assicurato da una corrispondente unità operativa dipendente dall'ULSS n. 25, calcolate sul presupposto di organico di personale a tempo definito.
- 3. Il calcolo della dotazione organica delle strutture a conduzione universitaria dovrà essere attuato non solo con riferimento alle norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e successive modificazioni, ma anche con riguardo al fatto che il medico universitario, a tempo pieno o a tempo definito, è tenuto a dedicare all'assistenza la metà delle ore stabilite nei vigenti Accordi Nazionali Unici di Lavoro

per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

4. L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni (didattiche, di ricerca e assistenziali) è, globalmente considerato, pari a quello corrispondente rispettivamente al tempo pieno e al tempo definito, in rapporto all'opzione esercitata nei tempi previsti.

Saranno considerate ore straordinarie o in regime di plus-orario quelle rese dopo l'assolvimento del normale orario di servizio globalmente considerato per didattica, ricerca e assistenza.

- 5. Verranno annualmente stabiliti, su proposta della Sovrintendenza Sanitaria del presidio ospedaliero, concordata con i Responsabili delle singole strutture, schemi operativi delle unità a direzione universitaria contenenti le necessarie indicazioni di carattere organizzativo (ivi comprese le fasce orarie) in relazione alle esigenze assistenziali e all'organico disponibile per l'assistenza.
- 6. Mentre per l'osservanza degli orari di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni (didattiche, di ricerca ed assistenziali), globalmente intese, i medici universitari, in relazione al proprio stato giuridico, rispondono alla Direzione della unità di appartenenza, resta inteso che quest'ultima assume la responsabilità di

provvedere giornalmente al controllo orario della attività assistenziale ed è impegnata a trasmettere mensilmente all'ULSS n. 25 la relativa documentazione riassuntiva.

7. Al fine di stabilire i provvedimenti congiunti da adottare nei riguardi del personale universitario che presta attività assistenziale, in caso di violazione delle norme convenzionali o di violazione dei disposti degli artt. 31 e 35 del D.P.R. 761/1979, le Parti convengono che entro 30 firma della presente convenzione verrà giorni dalla insediata una Commissione paritetica costituita da tre rappresentanti dell'Università e da tre rappresentanti dell'ULSS che, come primo atto, stenderà un regolamento che dovrà tener conto delle varie fattispecie di sua competenza, come esplicitato nell'art. 51 del D.P.R. 761/1979. I provvedimenti relativi, compresi quelli d'urgenza, saranno adottati congiuntamente dal Magnifico Rettore Presidente dell'ULSS n. 25.

8. Preso atto che l'attività del personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale che opera presso le cliniche, gli istituti e i servizi a direzione universitaria del complesso convenzionato è significativamente incisiva ai fini della complessiva attività delle strutture, le Parti si impegnano a garantire, oltre a quanto stabilito dall'art. 5 della presente convenzione, tutte le forme per agevolare la partecipazione di detto personale ai programmi di ricerca

formulati dall'Università, ai fini di una equilibrata collaborazione fra le due componenti.

9. Le Parti prendono atto che gli allievi delle Scuole di specializzazione, nonchè gli altri medici che a qualsiasi titolo legittimo frequentano le strutture assistenziali (fra questi in primo luogo i dottorandi di ricerca e i-"gettonisti"), al fine di migliore conseguimento delle conoscenze pratiche e teoriche nelle rispettive specialità, hanno necessità di compiere interventi e di svolgere attività inerenti la sfera delle singole strutture. Di conseguenza le Parti sono d'accordo sull'opportunità di attuare, nei limiti delle norme vigenti, tutte le iniziative che consentano ai predetti soggetti il compimento di tali direzione la la sotto beninteso sempre atti, responsabilità dei Direttori e/o Primari delle strutture e copertura adeguata loro collaboratori, e con dei assicurativa. A tal fine si ravvisa anche l'opportunità di istituzione, da parte dell'ULSS n. 25 o di altri Enti, pubblici e privati, di appositi compensi, di borse di studio o di altre forme di incentivazione che, ad esempio, sfera delle prestazioni la di ampliare consentano ambulatoriali e delle prestazioni in day-hospital.

10. Fermo restando quanto stabilito al primo e secondo comma degli artt. 8 e 9 della Convenzione Regione-Università, le Parti convengono che nelle strutture a Direzione

universitaria ad organico misto la sostituzione temporanea ai fini assistenziali del titolare nell'esercizio delle funzioni nella posizione apicale avvenga in conformità a quanto disposto dall'art.7, quinto comma, del D.P.R. 128/1969, secondo una graduatoria prevista all'ottavo comma dello stesso art. 7, predisposta tra Università ed ULSS, anche sulla scorta dei titoli che potranno essere presentati dagli interessati.

Art. 9

PERSONALE NON MEDICO DELL'ULSS n. 25 E DELL'UNIVERSITA' DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE, SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI.

- 1. Come esplicitato negli artt. 1 e 2 della presente convenzione, il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche, oltre che assistenziali, fornito dall'ULSS è elencato negli allegati D e E della presente convenzione attuativa; il personale non medico fornito dall'Università è elencato nell'allegato B.
- 2. Le Parti si impegnano a valutare di volta in volta il contributo che reciprocamente potrà essere fornito in termini di personale amministrativo necessario allo svolgimento della complessiva attività delle unità a conduzione universitaria.
- 3. I livelli retributivi da attribuire al personale

universitario non medico corrispondono a quelli del personale non medico del Servizio Sanitario Nazionale, in rapporto alle singole qualifiche professionali e di studio del personale medesimo, secondo le tabelle di equiparazione vigenti (v. allegato 0 ed anche la deliberazione n. 905 del 12.4.1989 dell'ULSS n. 25).

4. La definizione degli organici del personale sanitario non medico che opera nelle divisioni e servizi di diagnosi e delle strutture a direzione universitaria ospedaliera sarà riferita alle indicazioni tendenziali della Regione Veneto, di cui alla Legge Regionale 20 luglio 1989 n. 21 (Piano Socio-Sanitario Regionale 1989-1991), tenuto però conto delle reali possibilità di reperimento e di assunzione di nuovo personale, delle effettive priorità in ordine alle esigenze assistenziali del complesso convenzionato Ospedale-Università, dell'impegno didattico e ricerca delle singole strutture del convenzionato. Per tali organici 'si ſа riferimento all'allegato L della presente convenzione.

Art. 10

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E TEMPO PIENO.

1. In attuazione delle intese raggiunte con la Convenzione
Regione-Università stipulata in data 20 dicembre 1989 l'ULSS
mette a disposizione le strutture indicate nell'allegato M
alla presente convenzione, per consentire l'esercizio

dell'attività libero-professionale ai medici universitari ed ospedalieri che hanno optato per il tempo pieno.

- 2. Per l'esercizio di detta attività libero-professionale, l'ULSS si impegna ad applicare ai medici universitari la stessa regolamentazione prevista per il personale medico del ruolo regionale.
- 3. Le Parti si impegnano, anche con opportune iniziative, di incentivare le scelte a favore del tempo pieno da parte del personale medico.
- 4. Al medico universitario che presterà servizio a tempo pieno verrà attribuita l'integrazione al corrispondente trattamento economico del medico ospedaliero a tempo pieno, di pari funzione ed anzianità, con l'applicazione nei confronti dello stesso di tutti gli istituti di incentivazione previsti dall'accordo nazionale unico di lavoro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Come per il medico ospedaliero, l'indennità di tempo pieno verrà computata dall'Università a fini pensionabili.
- 5. La prestazione del servizio a tempo pieno non potrà avere come conseguenza variazioni degli organici stabiliti.

Art. 11

INDENNITA' PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE DEI SANITARI UNIVERSITARI.

1. L'ULSS si impegna a versare mensilmente all'Università la somma necessaria per la corresponsione, al personale

universitario avente titolo in base agli elenchi allegati, degli emolumenti previsti dall'art. 13 della Convenzione Regione-Università stipulata in data 20 dicembre 1989.

- 2. I relativi importi sono aggiornati in relazione a quanto previsto dalla sopraindicata Convenzione Regione-Università, in conformità a quanto stabilito nel vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e tenuto conto delle effettive anzianità del servizio complessivamente prestato dal medico universitario nelle attività assistenziali.
- 3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al quinto comma dell'art. 13 della Convenzione Regione-Università, le Parti convengono che la somma di cui al primo comma del presente articolo che verrà versata mensilmente dall'ULSS n. 25 all'Università di Verona comprenderà le seguenti voci:

 indennità ex lege 25.3.1971 n. 213, prevista dall'art.31 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, relativa al mese corrente, escluse le quote di aggiunta di famiglia, da indicarsi nominativamente per ciascun sanitario, comprese le eventuali ore straordinarie espletate, i servizi di guardia e tutte le altre prestazioni che i medici universitari svolgono analogamente ai medici ospedalieri ricevendone uguale retribuzione;
- indennità ex art.1 della legge 16.5.1974, n. 200, prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979, nella misura

occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo del personale non medico universitario che presta servizio presso il complesso convenzionato a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità, ivi compresi i compensi per eventuale lavoro straordinario preventivamente autorizzato, ma escluse le quote di aggiunta di famiglia.

- 4. Il pagamento delle indennità di cui sopra viene effettuato per 13 mensilità annue.
- 5. Il pagamento delle indennità deve intendersi dovuto anche in tutti i casi di assenza dal servizio per i quali l'accordo nazionale unico di lavoro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale non prevede sospensione degli emolumenti. Il pagamento delle indennità deve altresì intendersi dovuto nei casi di assenza dal servizio per motivi straordinari previsti dall'ordinamento universitario e per i quali l'ordinamento stesso non prevede la sospensione degli emolumenti, semprechè tale concessione non comporti sostituzione.
 - 6. Le parti concordano sulla necessità di approntare idonee procedure amministrative al fine di assicurare al personale universitario la riscossione dell'indennità integrativa e della retribuzione per servizio di guardia, lavoro straordinario ed altre competenze, calcolate sulla base dell'attività assistenziale effettivamente svolta,

possibilmente nella stessa data in cui il personale ospedaliero percepisce la retribuzione.

Art. 12

ATTIVITA' PER CONTO TERZI.

- 1. Le prestazioni a pagamento connesse con l'assistenza saranno effettuate dal personale universitario nel rispetto delle norme vigenti riguardanti l'attività libero-professionale dei medici ospedalieri.
- 2. L'Università si impegna ad adottare ogni necessario provvedimento al fine di evitare che l'attività per conto terzi, effettuata dalle strutture universitarie convenzionate nell'esercizio dell'attività didattica e di ricerca, sia di pregiudizio al livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla convenzione stessa.
- 3. A tale scopo, anche in esecuzione di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 11 della Convenzione Regione-Università, l'Università darà comunicazione all'ULSS dei contratti e convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
- 4. L'attività per conto terzi avente carattere assistenziale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ULSS n. 25.
- 5. Nell'espletamento di tali prestazioni ai medici universitari saranno applicate le norme previste nel vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale del

Servizio Sanitario Nazionale.

- 6. I proventi spettanti ai sanitari universitari verranno agli stessi versati contestualmente al pagamento delle indennità previste all'art. 11 della presente convenzione.
- 7. Poichè alcune strumentazioni acquisite dall'Università su fondi di ricerca sono utilizzate anche per applicazioni di tipo assistenziale e quindi anche nelle prestazioni per conto terzi, con il conseguente complessivo vantaggio per l'ULSS, avuto riguardo a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 18 della Convenzione Regione-Università stipulata il 20.12.1989, si conviene che l'ULSS n. 25 verserà all'Università di Verona annualmente la somma forfettaria di L. 580.000.000.=
- 8. Tale somma rimane fissata per tutta la durata di validità della presente convenzione e sarà sottoposta a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita ufficialmente stabilite dagli organi competenti.

 9. L'Università si impegna ad impiegare la somma di cui sopra per l'acquisto di attrezzature necessarie per le singole strutture, nonchè per l'istituzione di borse di studio, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e di premi di studio, nonchè quale fondo per l'aggiornamento del personale universitario, non potendo detto personale partecipare al Fondo per l'aggiornamento professionale previsto dagli artt. 26 e 83 delle norme risultanti dalla

disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, rese esecutive con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270. Per eventuali borse di studio al di fuori di quanto stabilito dal citato art. 80 e per premi di studio, le Parti convengono che una quota della somma di cui al 7º comma sia trattenuta dall'ULSS n. 25 e da essa erogata direttamente ai beneficiari indicati dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella misura globale ed individuale che lo stesso Consiglio stabilirà.

- 10. Delle modalità di impiego della somma di cui sopra l'Università darà annualmente comunicazione all'ULSS, in particolare nell'ambito dello spirito e della lettera del secondo e quarto comma dell'art.15 della presente convenzione.
- 11. L'ULSS si riserva di segnalare ai competenti Organi universitari l'eventuale pregiudizio che, a suo parere, le prestazioni di cui al presente articolo possono arrecare all'attività assistenziale.

Art. 13

ATTREZZATURE E MATERIALI.

1. L'Università mette a disposizione per le attività
.
assistenziali connesse ai fini didattici e di ricerca le
attrezzature e i materiali di cui all'allegato G della
presente convenzione.

2. L'ULSS mette a disposizione per i fini didattici, di ricerca ed assistenziali le attrezzature ed il materiale di cui all'allegato H della presente convenzione.

Art. 14

DIREZIONE SANITARIA.

1. La gestione dell'assistenza nelle strutture proprie della Facoltà di Medicina è affidata all'ULSS competente per territorio e pertanto la responsabilità sanitaria delle strutture e delle unità operative convenzionate, per quanto concerne le attribuzioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 128/1969, compete al Direttore Sanitario ai sensi della normativa vigente. La responsabilità globale sanitaria per le strutture costituenti il complesso Ospedale-Università, in particolare per quanto attiene la programmazione per dirigere e coordinare ai fini igienico-organizzativi l'attività del Presidio Ospedaliero, come da art. 4 del D.P.R. 128/1969, compete alla Sovrintendenza Sanitaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 e successive modifiche e integrazioni. Nello svolgimento dei suoi compiti di direzione il Sovrintendente Sanitario è coadiuvato dai Direttori Sanitari, che da lui dipendono, operanti nei singoli ospedali facenti parte del complesso. 2. Nell'espletamento delle loro funzioni ad ai fini del loro potenziamento la Sovrintendenza Sanitaria e le Direzioni Sanitarie si potranno avvalere delle persone e delle strutture convenzionate a Direzione universitaria di cui agli allegati A e B della Convenzione Regione-Università.

- 3. In caso di interventi che interferiscano con la gestione didattica e della ricerca, questi dovranno essere concordati con il Responsabile Universitario della struttura o, in caso di disaccordo, con il Preside della Facoltà di Medicina.
- 4. Per tutto ciò che attiene alle attività assistenziali che si svolgono all'esterno del Presidio Ospedaliero e alle quali può partecipare l'Università, ai sensi della presente convenzione, la competenza spetta al Coordinatore Sanitario dell'ULSS.

Art. 15

- GESTIONE.

- 1. La gestione dell'attività assistenziale svolta nelle strutture previste nella presente convenzione è assunta in proprio dall'ULSS con tutti gli oneri assistenziali, comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle strutture medesime, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione Regione-Università stipulata in data 20 dicembre 1989.
- 2. Le Parti riconoscono la necessità che l'utilizzazione delle somme stanziate per attrezzature assistenziali scaturisca dall'esame globale delle esigenze del complesso convenzionato. Per questo concordano che su tale utilizzazione si pronunci l'Organo di consultazione tecnica

previsto all'art. 19 ai fini del miglior raccordo tra fabbisogno e fondi realmente a disposizione.

- 3. Per raccogliere, nel corso dell'anno, le richieste dei vari Istituti, Cliniche, Divisioni e Servizi, l'ULSS n. 25 si impegna ad istituire un apposito ufficio affiancandolo alla Sovrintendenza Sanitaria.
- 4. Il Sovrintendente Sanitario porterà le proposte al Comitato di Gestione, sentito il parere del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, anche per poter tenere conto delle somme stanziate per le attrezzature relative all'attività didattica e di ricerca provenienti da Enti diversi.

Art. 16

BIBLIOTECHE E CENTRI DI CALCOLO.

- 1. Le Parti contraenti prendono atto che nel complesso convenzionato sono in funzione due biblioteche: una a direzione universitaria nell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma ed una dipendente dall'ULSS nel Centro Ospedaliero di Borgo Trento.
- 2. Le Parti prendono altresì atto che esistono e stanno sviluppandosi strutture di informatica che fanno capo alle due Istituzioni.
- 3. Al fine di adeguare alle effettive esigenze del complesso convenzionato le attrezzature ed il personale delle suddette biblioteche e delle strutture di informatica, anche in

previsione della possibilità di adibirne le attrezzature ed i locali per iniziative di carattere culturale e scientifico, le Parti si impegnano ad esaminare tutte le possibilità di piena integrazione reciproca e di coordinamento delle attività, nonchè a prevedere nei propri bilanci particolari voci di finanziamento.

Art. 17

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE.

- 1. L'Università e l'ULSS si impegnano ad osservare quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione Regione-Università stipulata in data 20.12.1989 per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali,i lavori di media e grande edilizia, i lavori di piccola edilizia.
- 2. A tale scopo i locali delle strutture e dei presidi dell'ULSS assegnati in regime di convenzione all'Università, per esclusivo compito di didattica e di ricerca, vengono indicati nelle planimetrie allegate sub N/A, mentre i locali propri dell'Università dati in gestione all'ULSS in quanto adibiti a compiti assistenziali vengono indicati nelle planimetrie allegate sub N/B.
- 3. L'Università corrisponderà all'ULSS, per i locali di cui all'allegato sub $N/_A$, una indennità pari alle quote per interessi di ammortamento dei mutui contratti per finanziare la costruzione degli immobili. Analogamente l'ULSS

corrisponderà all'Università una indennità pari alle quote per interessi di ammortamento dei mutui contratti per finanziare la costruzione degli immobili propri dell'Università.

- 4. Le indennità di cui al precedente comma verranno annualmente calcolate di comune accordo, sentita apposita Commissione tecnica. Esse non comprendono gli interessi di mora e non pregiudicano in alcun modo i diritti di proprietà di ciascuno dei due Enti sui rispettivi immobili.
- 5. Tutte le ripartizioni delle spese di arredamento, funzionamento e indennità varie seguiranno quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Regione-Università stipulata il 20.12.1989. Del pari tutte le spese di manutenzione seguiranno quanto previsto dall'art.17 della sopra citata Convenzione.
- 6. Le apparecchiature utilizzate dall'Università a fini assistenziali e acquistate dall'ULSS restano di proprietà dell'ULSS medesima.
- 7. Le apparecchiature che si rendano utili per la didattica e la ricerca, oltre che per attività assistenziali, sono fornite a spese di entrambe le Amministrazioni e anche le spese per la manutenzione e l'impiego saranno ripartite proporzionalmente alla quantità e qualità del loro uso.
- 8. Le apparecchiature acquistate o acquisité dall'Università che comunque incidano per la loro gestione sul bilancio

dell'ULSS n. 25 potranno essere installate, previa autorizzazione da parte della ULSS medesima, che ne valuterà costi e fattibilità.

9. L'utilizzazione per scopi non connessi con la didattica delle aule universitarie del complesso convenzionato verrà concordata con la Presidenza della Facoltà di Medicina.

Art - 18

CONTROLLO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL CONSUMO DI FARMACI.

- 1. Preso atto che già nella convenzione stipulata fra l'Università di Verona e l'ULSS n. 25 l'8.2.1986 era prevista una Commissione paritetica per la sperimentazione dei farmaci, le Parti ritengono opportuno mantenere le competenze di tale Commissione paritetica Università ULSS, demandando ad essa anche la regolamentazione di ogni sperimentazione sul paziente.
- 2. Per la sperimentazione che non ha attinenza con i temi di competenza della Commissione Terapeutica Ospedaliera, la anzidetta Commissione sarà costituita, di comune accordo, anche nel rispetto di quanto deliberato in materia dalla Regione Veneto.

Art. 19

CONSULTAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO DEI RAPPORTI CONVENZIONALI.

Fermo restando che ogni decisione in ordine alla gestione
 dei rapporti convenzionali è riservata agli organi

istituzionali degli Enti stipulanti, i quali vi provvedono nell'esercizio della propria autonomia decisionale, le Parti prendono impegno di consultarsi attraverso incontri periodici degli organi istituzionali stessi, i quali potranno-anche articolarsi in Commissioni paritetiche.

- 2. Al fine di acquisire gli elementi tecnici necessari per facilitare la consultazione di cui sopra, viene costituita, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, una Commissione Tecnica paritetica permanente composta da sette rappresentanti dell'Università e da altrettanti rappresentanti dell'ULSS n. 25, con lo scopo di esprimere parere tecnico in ordine alle materie che le saranno sottoposte congiuntamente dagli organi competenti dell'Università e dell'ULSS, sia nei casi previsti dalla presente convenzione, sia ogniqualvolta sarà ritenuto necessario al fine della corretta e puntuale gestione dei apportare rapporti convenzionali, sia per variazioni alla presente convenzione nel comune interesse degli Enti stipulanti.
- 3. Allo scopo di facilitare la promozione del costante aggiornamento dei rapporti convenzionali, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, l'ULSS n. 25 mette a disposizione presso la Sovrintendenza Sanitaria un apposito Ufficio, al quale viene demandato il compito di espletare le funzioni di segreteria ed amministrative ritenute utili per



	una gestione ordinata e corretta dei rapporti convenzionali,	
BI .	raccogliendo la documentazione di spettanza dei singoli Enti	•
	necessaria alla adozione dei provvedimenti e trasmettendo	
	altresì i pareri e le proposte agli Organi competenti.	
NI	4. La Commissione sarà coordinata da un Presidente nominato	- · -
	ogni sei mesi dalla Commissione tra i suoi componenti.	
	Sarà compito e responsabilità del Presidente, in	
	particolare:	
	a) convocare la Commissione per discutere gli argomenti	-
, , <u></u>	previsti dalla convenzione o quelli, anche estranei alla	-
	convenzione, proposti congiuntamente dalle due	
	Amministrazioni;	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	b) assicurare il corretto svolgimento dei lavori della	
	Commissione e il sollecito espletamento dei compiti alla	
	stessa affidati;	
	c) rappresentare la Commissione nei confronti delle due	
	Amministrazioni attraverso i loro legali rappresentanti;	
	d) disciplinare ed organizzare l'attività della Commissione	
1	in relazione alle specifiche competenze.	er ett. Statument
	Il Presidente si avvarrà, nell'espletamento dei propri	
	compiti, dell'attività dell'Ufficio presso la Sovrintendenza	
Alin	Sanitaria.	=.
والمستعدد المستعدد ا	Art. 20	
	DURATA DELLA CONVENZIONE.	·
	3 GIU, 1991	

ed ha la durata di tre anni.

- 2. Essa sarà tacitamente rinnovata, salvo che l'Università o
 l'ULSS non diano disdetta in tutto o in parte, almeno tre
 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con
 ricevuta di ritorno.
- 3. Le Parti prendono atto che, a norma di quanto stabilito nella premessa alla Convenzione Regione-Università stipulata il 20 dicembre 1989, le clinicizzazioni delle strutture dell'ULSS n. 25 effettuate con tale Convenzione e con le Convenzioni precedenti non sono soggette al termine di scadenza della presente convenzione, il quale deve ritenersi riferito esclusivamente alla gestione delle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto in Verona, presso la Sede dell'Università degli Studi - Palazzo Giuliari -

addì tre giugno millenovecentonovantuno.

L MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

(PROF SEBASTIANO CASSARINO)

IL PRESIDENTE DELL'UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 25

(AVV.DONATO BRAGANTINI)


STRUTTURE PROPRIE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA DELL'UNIVERSITA'

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 1 SRAU di Istologia e Anatomia Patologica (CL) * 1 SRAG di Citologia * 1 SRAG di Immunoistochimica	ISTITUTI BIOLOGICI
FISICA MEDICA • 1 SRAU di Fisica per tecnologie Biomediche (AF)	18111UTI BIOLOGICI
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (1)	ISTITUTE BIOLOGICE

[•] struttura da attivare

^{1) -} attività assistenziale nell'ambito dell'Ospedale Policlinico (v.allegato C)





ALLEGATO B/A

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROPRIE DELL'UNIVERSITA'

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La boratorio di appar tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo Regionale
ISTITUTO ANATOMIA PATOLOGICA	PROF.LUCIANO FIORE DONATI PROF.FRANCO BONETTI PROF.ANTONIO IANNUCCI PROF.FABIO MENESTRINA DOTT.MARCO CHILOSI (1)	DOTT.ALDO SCARPA	MARINA MONTRESOR FABRIZIA BERTAZZI	PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO (laurea in Chimica) RICERCATORE OPER.TECNICO AGENTE AMM.VO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. CHIMICO DIRIGENTE ASSISTENTE MEDICO OPER.TECNICO COORD. COAD.AMM.YO

⁽¹⁾ inserito in attività assistenziale ai sensi della legge 200/1974.

ALLEGATO B/B - pag. 1

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- 'tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA					
- PATOLOGIA MEDICA	PROF.ROBERTO CORROCHER PROF.LISA M.BAMBARA	DOTT. DOMENICO BIASI DOTT.MASSIMO CASARIL DOTT.OLIVIERO OLIVIERI DOTT. ANNA MARIA STANZIAL DOTT.PATRIZIA GUARINI (1)		PROF. ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO BIOLOGO COADIUTORE
			ANGELA SICILIANO	(laurea in Biologia) OPERATORE TECNICO	OPER.TECNICO COORD.
- DIVISIONE DI EMATOLOGIA	PROF.GIUSEPPE PERONA PROF.GIOVANNI PIZZOLO	DOTT.ACHILLE AMBROSETTI DOTT.GIUSEPPE TODESCHINI		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED.
- SERV.AUT.MALATTIE DEL METABOLISMO ,	PROF.MICHELE MUGGEO	DOTT.ENZO BONORA DOTT. PAOLO MOGHETTI	MARILENA LONGO DIEGO MINGUZZI	PROF.ORDINARIO RICERCATORE RICERCATORE OPER.AMM.VO AGENTE TECNICO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSIST.AMM.VO OPER.TECNICO

⁽¹⁾ inscrita in attività assistenziale ai sensi della legge 200/1974.

segue ALLEGATO B/B - pag. 2

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
- DIV.CLIN.ONCOLOGIA MEDICA	PROF.GIANLUIGI CETTO	DOTI.M.ANTONIETTA BASSETTO DOTT.ANNA MARIA MOLINO DOTT. FELICE PASINI DOTT.ALESSANDRO PERINI		PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED.
ISTITUTO DI CLINICA MEDICA GENERALE					
- CLINICA MEDICA	PROF.GIORGIO DE SANDRE PROF.GIANCARLO FALEZZA	DOTT.MASSIMO CIGOLINI DOTT.G.BATTISTA GABRIELLI DOTT.M.LUISA PACOR DOTT.FRANCO CAPRA DOTT.CLAUDIO LUNARDI		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
SRAG DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA	PROF.GIORGIO CAVALLINI			PROF.ASSOCIATO	Aluto CORRESP.OSPED.

segue ALLEGATO B/B - pag.3

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- 'tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati		cercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
SRAG DI GASTROENTEROLOGIA ED						
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	PROF.GIAMPAOLO ANGELINI	İ			PROF.ASSOCIATO	Aluto Corresp.osped.
SRAG DI FISIOPATOLOGIA		}		[
CARDIORESPIRATORIA		D011.P	AOLO BENUSSI		RICERCATORE	AIUTO CORRESP.OSPED.
		0011.1	HAD SHEIBAN	Ī	RICERCATORE	Aluto CORRESP.OSPED.
- FISIOPATOLOGIA APPLICATA	PROF.ALESSANDRO LECHI				PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
		0011.6	PAOLO BOVO		RICERCATORE	AIUTO CORRESP.OSPED.
1		0011.1	ARIA GRAZIA COVI		RICERCATORE	AIUTO CORRESP.OSPED.
1		0011.0	BRUNA VAONA		RICERCATORE	Aluto CORRESP.OSPED.
1		0011.	PIETRO DELVA		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
İ		0011.	PIETRO MINUZ		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
		0011.	GERMANA D.MONTESI		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
		0011.	PAOLO PANCERA		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
ISTITUTO DI SEMEIOTICA E NEFROLOGIA MEDICA						
- SEMEIOTICA MEDICA	PROF.VINCENZO LO CASCIO				PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
	PROF.SILVANO ADAMI				PROF.ASSOCIATO	AIUTO CORRESP.OSPED.

segue ALLEGATO B/B - pag. 4

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- 'tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
- METODOLOGIA CLINICA	PROF.LUCIANO VEITORE	DOTT.FRANCO BENINI DOTT.M.CARLA CAPELLI DOTT.TANIA SAVARIN DOTT.ISABELLA ZOCCA		PROF.ORDINARIO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO ALUTO CORRESP. OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- DIV.CLIN.NEFROLOGIA MEDICA ISTITUTO DI PATOLOGIA	PROF.GIUSEPPE MASCHIO PROF.ANTONIO LUPO			PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO	PRIMARIO ALUTO CORRESP.OSPED.
SPECIALE CHIRURGICA -PATOLOGIA CHIRURGICA	PROF.ROBERTO VECCHIONI			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
		DOTT.ELDA BAGGIO DOTT.GIOVANNI BETTILI DOTT.SILVIO CAMPAGNOLA DOTT.GIULIO MAZZILLI DOTT.G.PAOLO POLLINI		RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	AIUIO CORRESP.OSPED. AIUIO CORRESP.OSPED. AIUIO CORRESP.OSPED. AIUIO CORRESP.OSPED. AIUIO CORRESP.OSPED.
- DIV.CLIN.UROLOGIA	PROF.GAETANO MOBILIO	DOTT.STEFANO BUCCI (in congedo Università) di Chieti-Delibera n.2188 del 19.9.1990)		RICERCATORE PROF. ORDINARIO	ASSISTENTE MEDICO

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE DELL'ULSS CONVENZIONATA

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- 'tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
- CHIRURGIA PEDIATRICA	PROF.ALBERTO OTTOLENGHI			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
- CHIRURGIA PROCTOLOGICA	PROF.GENNARO ROSA		•	PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
- 1^DIV.CLIN.CHIRURGIA OCM	PROF.CLAUDIO CORDIANO	DOTT.GEROLAMO FRACASTORO		PROF.ORDINARIO RICERCATORE	PRIMARIO Aluto Corresp.osped.
CLINICA CHIRURGICA					
GENERALE	PROF.ADAMO DAGRADI PROF.VITIORIO DAGRADI PROF.FEDERICO MARINI PROF.NICOLA NICOLI PROF.PAOLO PEDERZOLI PROF.VIITORIO PUCHETTI	DOTT.CLAUDIO BASSI DOTT.G.FRANCO BRIANI DOTT.FLAVIO CAROLO DOTT. PAOLA LOLLI DOTT.GERARDO MANGIANTE DOTT.LUIGI MARCHIORI DOTT.ETIORE MONTRESOR		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- CHIRURGIA GERIATRICA	PROF.GIOVANNI SERIO	DOTT. DARTELY FIGURALLY		PROF.ORDINARIO	PRIMARIO

segue ALLEGATO B/B - pag.5

segue ALLEGATO B/B - pag. 6

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
CLINICA GINECOLOGICA					
ED OSTETRICA	PROF.DOMENICO PECORARI			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
	PROF.LIVIO ZANOIO			PROF.ASSOCIATO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT. VINCENZO AZZINI		RICERCATORE	Aluto CORRESP. OSPED.
ĺ		DOIL FRANCO BORRUIO		RICERCATORE	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.GIORGIO DOLCETTA			
		CAPUZZO		RICERCATORE	Aluio Corresp.osped.
1		DOTT.FILIPPO MANGANELLI		j	
		DI RIENZO		ASSISTENTE	Aluto CORRESP.OSPED.
		DOIT.VINCENZO SILVESTRE		RICERCATORE	Aluio Corresp.osped.
		DOTT.IGNAZIO CARTOLARI		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
		DOIT.PAOLO CATIANI		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
		DOIT.ALMA MARCOLONGO	}	RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
		PROF.ADRIANO ROS		ASSISTENTE	ASSISTENTE MEDICO
·		DOIT.GIOVANNI ZANCONATO	ĺ	RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO
		DOILENNIO ZARDINI		RICERCATORE	ASSISTENTE MEDICO

sociati	Assistenti	docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
PROF.DINO GABURRO PROF.AIIILIO BONER PROF.EZIO M.PADOVANI	DOTT.LEONARDO PINELLI DOTT.GIORGIO ZAMBONI DOTT.CATERINA BORGNA		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO
PROF.GIUSEPPE ZOPPI			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
PROF.BERNARDO DALLA BERNARDINA			PROF.SIRAORDINARIO	PRIMARIO
PROF.LUCIANO TATO'			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
PROF.VINCENZO RICCI PROF.VITTORIO COLLETTI PROF.MARIO CAVAZZANI PROF.WALTER MOZZO	DOTT.CARLO CALVELLI DOTT.FRANCESCO BEVILACQUA		PROF.ORDINARIO PROF.SIRAORDINARIO PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
	PROF.ATTILIO BONER PROF.EZIO M.PADOVANI PROF.GIUSEPPE ZOPPI PROF.BERNARDO DALLA BERNARDINA PROF.LUCIANO TATO' PROF.VINCENZO RICCI PROF.VITTORIO COLLETTI PROF.MARIO CAVAZZANI	PROF.ATTILIO BONER PROF.EZIO M.PADOVANI DOTT.LEONARDO PINELLI DOTT.GIORGIO ZAMBONI DOTT.CATERINA BORGNA PROF.BERNARDO DALLA BERNARDINA PROF.LUCIANO TATO' PROF.VINCENZO RICCI PROF.VITTORIO COLLETTI PROF.MARIO CAVAZZANI PROF.WALTER MOZZO DOTT.CARLO CALVELLI	PROF.ATTILIO BONER PROF.EZIO M.PADOVANI DOTT.LEONARDO PINELLI DOTT.GIORGIO ZAMBONI DOTT.CATERINA BORGNA PROF.BERNARDO DALLA BERNARDINA PROF.VINCENZO RICCI PROF.VITTORIO COLLETTI PROF.MARIO CAVAZZANI PROF.WALTER MOZZO DOTT.CARLO CALVELLI	PROF.ATIILIO BONER PROF.EZIO M.PADOVANI DOTT.LEONARDO PINELLI DOTT.GIORGIO ZAMBONI DOTT.CATERINA BORGNA PROF. BERNARDO DALLA BERNARDINA PROF. VINCENZO RICCI PROF. VINCENZO RICCI PROF. VINTORIO COLLETTI PROF. MARIO CAVAZZANI PROF. NALTER MOZZO DOTT.CARLO CALVELLI DOTT.FRANCESCO BEVILACQUA PROF.ASSOCIATO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE

segue ALLEGATO B/B - pag. 8

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI ISTITUTO DI DERMATOLOGIA (E MALATTIE INFETTIVE)	PROF.MARIO MARIGO	DOTI.FRANCO ALBERTON DOTI.SERGIO LAFISCA DOTI.ANTONIO RICCO'	LUCIANO BONIZZATO FERNANDO VALERIO CRISTINA MARCHI LEONELLO TADDEI	PROF.ORDINARIO RICERCATORE RICERCATORE ASSISTENTE COLLAB.TECNICO ASSISTENTE TECNICO OPERATORE AMM.VO OPERATORE TECNICO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE CHIMICO OP.PROF.COLLTECN.LAB. ASSIST.AMM.VO OPERATORE TECNICO COORD
-CLINICA DERMATOLOGICA	PROF.G.CARLO CHIEREGATO PROF.ANNALISA BARBA			PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED.
-DIV.CLIN.MALATTIE INFETTIVE	PROF.DANTE BASSETTI PROF.ERCOLE CONCIA			PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO	PRIMARIO Aluto Corresp.osped.

segue ALLEGATO B/B - pag.9

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE DELL'ULSS CONVENZIONATA

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
CLINICA OCULISTICA	PROF.LUCIANO BONOMI PROF. LAURA TOMAZZOLI	DOTT.MICHELA RIGOTTI		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO
ISTITUTO DI NEUROLOGIA					
- CLINICA NEUROLOGICA	PROF.MICOLO' RIZZUTO PROF.MARA VIO	DOTT.GIUSEPPE MORETTO DOTT.ETTORE NARDELLI DOTT.GIULIANO TOMELLERI DOTT.LUIGI G.BONGIOVANNI DOTT.FLAVIO FENZI	DOTT.ALESSANDRO SALVIATI	PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE COLLABORAT.TECNICO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- NEUROPATOLOGIA - DIV.CLIN. DI NEUROCHIRURGIA	PROF.ALBINO BRICOLO PROF.MASSIMO GEROSA	DOTT.SALVATORE MONACO		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO	ASSISTENTE MEDICO PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED.

Segue ALLEGATO B/B - pag.10
ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE DELL'ULSS CONVENZIONATA

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
CLINICA ODONIOIATRICA ISTITUTO DI PSICHIATRIA	PROF.PAOLO GOITE	DOIT.GIAMPAOLO BERTELE' DOIT.ROBERTO CORTELAZZI DOTT.GIACOMO URBANI	MICHELE SPANGARO LUCIANA SPECCHIERLA	PROF.ORDINARIO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE ASSIST.SOCIO-SANIT. AGENTE AMM.VO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. OP.PROF.COLLTECN.LAB. COAD.AMM.VO
- CLINICA PSICHIATRICA	PROF.ANTONIO BALESTRIERI	PROF.LORENZO BURII DOII.NICOLA GARZOITO DOII.P.GIORGIO BERIOLINI	RENATO FIANCO	PROF.ORDINARIO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE AGENTE AMM.VO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISIENTE MEDICO COAD.AMM.VO
- PSICOLOGIA MEDICA	PROF.MICHELE IANSELLA DOIT.CHRISIA ZIMMERMANN (1)	DOTT.CESARIO BELLANTUONO		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO (laurea in Psicologia) RICERCATORE	PRIMARIO PSICOLOGO DIRIGENTE AIUTO CORRESP.OSPED.
- PSICOTERAPIA	PROF.ORAZIO SICILIANI		}	PROF.CRDINARIO	PRIMARIO

⁽¹⁾ inserita in attività assistenziale ai sensi della legge 200/1974.

segue ALLEGATO B/B - pag.11

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
ISTITUTO DI RADIOLOGIA	PROF.GIANFRANCO PISTOLESI PROF.CARLO PROCACCI	DOTT.DANIELA MORGANIE	PAOLO BENETTI RENATO PADOVANI FLAVIO RIGO	PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE ASSIST.SOCIO-SANIT. ASSIST.SOCIO-SANIT.	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO OP.PROF.COLLTECN.RAD. OP.PROF.COLLTECN.RAD. OP.PROF.COLLTECN.RAD.
- ANGIOGRAFIA ISIITUTO DI ANESTESIOLOGIA	PROF.CARLO FUGAZZOLA			PROF.STRAORDINARIO	PRIMARIO
E RIANIMAZIONE	PROF.STEFANO ISCHIA PROF.G.FRANCO MAFFEZZOLI	DOTT.ALBERTO BARTOLONI DOTT.G.BATTISTA FRATUCELLO DOTT. BENEDETTA BIANCHI		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO
- 2º SERV.DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE-OCM	PROF.ALDO LUZZANI			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
CLINICA ORTOPEDICO- TRAUMATOLOGICA	PROF.GIOVANNI DE BASTIANI PROF.CARLO BOSCARO	DOTT.LUIGI COLOGNESE DOTT.GIORGIO TURI		PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE	PRIMARIO ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED.

segue ALLEGATO B/B - pag.12

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- .tenenza	Professori Ordinari, Straordinari ed As- sociati	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
ISTITUTO MEDICINA DEL					
LAVORO	PROF.EDOARDO GAFFURI	DOTT.GIOVANNI COSTA		PROF.ORDINARIO RICERCATORE	PRIMARIO ALUTO CORRESP.OSPED.
- TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE	PROF.FRANCESCO BRUGNONE			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
ISTITUTO DI SEMEIOTICA					
CHIRURGICA	PROF.RENATO PETRONIO			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
	PROF. PIER LUIGI SUSSI	•		PROF.ASSOCIATO	AIUTO CORRESP.OSPED.
- 2^DIV.CLIN.CHIRURGIA OCM	PROF.GIUSTO ANCONA			PROF.ASSOCIATO	PRIMARIO
ISTITUTO DI CARDIOLOGIA					
E CHIRURGIA					1
CARDIOVASCOLARE					
- DIV.CLIN.CARDIOLOGIA	PROF.PIERINO ZARDINI			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
. 22. 702. 11. 5		DOTT.ENRICO BARBIERI		RICERCATORE	AIUTO CORRESP.OSPED.
- CHIRURGIA					
CARDIOVASCOLARE	PROF.DINO CASAROTTO			PROF.ORDINARIO	PRIMARIO
	PROF.ANTONINO MOTTA			PROF.ASSOCIATO	Aluto Corresp. OSPED.

seque ALLEGATO B/B - pag. 13.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza		Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
ISTITUTO DI CHIMICA E MICROSCOPIA CLINICA	PROF.MARIO ZAITI		ULISSE GARBIN RENZO GROBBERIO	PROF.ORDINARIO ASSISTENTE TECNICO ASSISTENTE TECNICO	PRIMARIO OP.PROF.COLLTECN.LAB. OP.PROF.COLLTECN.LAB.
ISTITUTO DI SCIENZE IMMUNOLOGICHE	PROF.GIUSEPPE TRIDENTE PROF.ROBERTO ACCOLLA	DOTT.MARCO COLOMBATTI DOTT.ANGELINA PEZZINI DOTT.FRANCA GEROSA (1)	TIZIANA CESTARI CRISTINA ANSELMI	PROF.ORDINARIO PROF.ASSOCIATO RICERCATORE RICERCATORE RICERCATORE (Laurea in Biologia) ASSISTENTE TECNICO OPER.TECNICO	PRIMARIO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. BIOLOGO COADIUTORE OP.PROF.COLLTECN.LAB. OPER.TECNICO COORD.

⁽¹⁾ inserita in attività assistenziale ai sensi legge 200/1974.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o La- boratorio di appar- tenenza	1	Ricercatori ed Assistenti	Personale non docente	Qualifica	Equiparazione ruolo regionale
LABORATORI UNIVERSITARI DI RICERCA MEDICA	PROF.GIUSEPPE PIEMONTE (1)		LINA ADAMI BRUNO DANZI MAURIZIO DEGAN MARIA TEZZA AGOSTINO SCAGLIA	PROF.ASSOCIATO (laurea in Chimica) ASSIST.TECNICO ASSIST.TECNICO ASSIST.TECNICO AGENTE AMM.VO BIDELLO	CHIMICO DIRIGENTE OP.PROF.COLLTECN.LAB. OP.PROF.COLLTECN.LAB. COAD.AMM.VO COMMESSO

⁽¹⁾ inserito in attività assistenziale ai sensi legge 200/1974.





Denominazione . (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
FARMACOLOGIA 1 SRAU di Farmacologia Medica	ÓSP.POLICLINICO	x	
PATOLOGIA MEDICA 1 Divisione di Medicina Generale * 1 SZAG di Reumatologia (5 p.l.)(1)	OSP.POLICLINICO	X	
CLINICA MEDICA 1 Divisione di Medicina Generale 1 SRAG di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 1 SRAG di Fisiopatologia Digestiva 1 SRAG di Fisiopatologia Cardiorespiratoria 1 SZAG di Dietetica e Nutrizione Clinica (6 p.l.) (3)	OSP.POLICLINICO	X	
MEIODOLOGIA CLINICA * 1 SRAU di Medicina Generale	OSP.POLICLINICO	X	
SEMEIOTICA MEDICA E TERAPIA MEDICA 1 Divisione di Medicina Generale	OSP.POLICLINICO	x	
* 1 SRAG di Patologia del Metabolismo Minerale FISIOPATOLOGIA APPLICATA * 1 SRAU di Fisiopatologia Applicata	OSP.POLICLINICO	X .	

^{*} Struttura da attivare

⁽¹⁾⁻ già prevista nel PSSR 1984/1986 e non attivata.

⁽²⁾⁻ da trasformare in SRAU nel corso di vigenza del Piano,

⁽³⁾⁻ così trasformato l'omonimo SRAG.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o . Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
MALATTIE DEL METABOLISMO 1 SRAU di Malattie del Ricambio (4) (con p.1. di T.I. metaboliche)	OSP.CIVILE MAGGIORE		X
PATOLOGIA CHIRURGICA 1 Divisione di Chirurgia Generale 1 SZAG di Chirurgia Vascolare (20 p.l.)	OSP.POLICLINICO	x	
CLINICA CHIRURGICA 1 Divisione di Chirurgia Generale * 1 SZAG di Chirurgia epato-pancratica (15 p.l.)	OSP.POLICLINICO	x	
ANATOMIA CHIRURGICA * 1 SRAU di Chirurgia Proctologica	OSP.POLICLINICO	x	
CHIRURGIA SPERIMENTALE * 1 SRAU di Chirurgia Geriatrica	OSP.POLICLINICO	x	
CHIRURGIA PEDIATRICA * 1 SRAU di Chirurgia Pediatrica (5)	OSP.POLICLINICO	X	
CHIRURGIA D'URGENZA 1 Divisione di Chirurgia (1^) (con funzioni di Chirurgia d'urgenza) * 1 SRAG di Chirurgia Endoscopica d'urgenza	OSP.CIVILE MAGGIORE		X

^{*} Struttura da attivare

(5) - così trasformato l'omonima SZAG.

^{(4) -} la Convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge 833/78 stabilirà i tempi e le modalità con le quali verrà effettuato il graduale trasferimento della struttura, in modo da consentire che essa avvenga entro il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli spazi da adibire alla stessa e nel rispetto, peraltro, dei tempi previsti dalla legge per l'attuazione della nuova organizzazione didattica della facoltà di Medicina, prevista dalla Tabella XVIII e l'espletamento dell'attività didattica delle Scuole di Specialità afferenti alla Cattedra.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
NEFROCHIRURGIA 1 Divisione di Chirurgia (2^) (6) (compreso Centro Trapianti renali e Dialisi per T.R.)	OSP.CIVILE MAGGIORE		х
SEMEIOTICA CHIRURGICA 1 SRAU di Endocrinochirurgia	OSP.POLICLINICO	x	
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA 1 Divisione di Otorinolaringoiatria	OSP.POLICLINICO	х .	
CLINICA OSTETRICO GINECOLOGICA 1 Divisione di Ostetricia e Ginecologia * 1 SZAG di Patologia Ostetrico Ginecologica (10 p.l.) (7)	OSP.POLICLINICO	x	•
CLINICA PEDIATRICA 1 Divisione di Pediatria 1 SZAG di assistenza neonatale (20 culle)OP 1 SZAG di assistenza neonatale (30 culle) OCM 1 SZAG di Patologia neonatale (15 p.l. di cui 8 c.i. e 2 d.)OP	OP/OCM	X	
* 1 SZAG di Patologia neonatale(15 p.l.) OCM 1 SR di fisiopatologia Cardiorespiratoria OP 1 SRAG di Genetica medica (8) OP * 1 SR di Nefrologia Pediatrica OP * 1 SRAG di Diabetologia Pediatrica OP		·	

^{*} Struttura da attivare

^{(6) -} così trasformata l'omonima Divisione di Nefrologia Chirurgica;

^{(7) -} così trasformato l'omonimo SRAG;

^{(8) -} nell'ambito del Centro Regionale per lo Studio delle Epidemiologie delle malformazioni congenite e la diagnosi prenatale;

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
NEUROPSICHIAIRIA INFANIILE * 1 SRAU di Neuropsichiatria infantile (9)	OSP.POLICLINICG	Х	
PEDIATRIA SOCIALE E PUERICULTURA * 1 SRAU di Endocrinologia Pediatrica	OSP.POLICLINICO	х	
AUXOLOGIA 1 SRAU di Auxologia (con Centro di Eugenetica e Ortogenesi	OSP.CIVILE MAGGIORE	Х	
CLINICA NEUROLOGICA 1 Divisione di Neurologia 1 SRAG di Neurofisiopatologia 1 SRAG di Neuropsichiatria infantile * 1 SRAG di Prevenzione e Assistenza Insuff, Respir, nelle malattie neuromuscolari (10) 1 SZAG di Neuropatologia (10 p.l.) (11)	OSP.POLICLINICO	, x	
CLINICA DERMATOLOGICA 1 Divisione di Dermatologia * compreso Centro M.I.S. * 1 SRAG di Istopatologia Cutanea	OSP.CIVILE MAGGIORE	X	
CLINICA OCULISIICA 1 Divisione di Oculistica (compresi 5 p.l. per Centro Profilassi e Ierapia delle «Affezioni Retiniche)	OSP.CIVILE MAGGIORE	x	

^{*} Struttura da attivare

^{(9) -} così trasformato l'omonimo SRAG.

^{(10) -} in collegamento con SRAG di Anestesia e Rianimazione per la Prevenzione e Assistenza delle Insufficienze Respiratorie nelle Malattie Neuromuscolari c/o Osped.Lungodegenza.

^{(11) -} così trasformato l'omonimo SRAU.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
CLINICA ODONIOIAIRICA 1 SRAU di Odontoiatria * I SR di Ortodonzia	OSP.POLICLINICO	x	
CLINICA PSICHIATRICA I SRAU di Psichiatria (3^) (12)	OP/STRUTT.TERR.	x	
PSICOLOGIA MEDICA 1 SRAU di Psicologia Medica	OP/STRUTT.TERR.	x	
PSICOTERAPIA * 1 SRAU di Psicoterapia	OSP.POLICLINICO	x	
RADIOLOGIA 1 SRAU di Radiologia	OSP.POLICLINICO	х	
RADIOLOGIA * 1 SRAU di Angiografia (13)	OSP.POLICLINICO	х	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 SRAU di Anestesia e Rianimazione (1^) 1 SRAG di Anestesia per Terapia Antalgica	OSP.POLICLINICO	X	
ANESIESIA E RIANIMAZIONE * 1 SRAU di Anestesia e Rianimazione (2°;	OSP.POLICLINICO	x :	

^{*} Struttura da attivare

^{(12) -} la Convenzione attuativa di cui all'8º comma dell'art. 39 della legge 833/78 stabilirà, anche mediante la previsione della stipulazione di particolari protocolli operativi. le modalità di collaborazione ed integrazione delle strutture d'assistenza psichiatrica ospedaliere ed universitarie operanti anche nel territorio, al fine di uniformare e di coordinare gli interventi ed evitare disparità di trattamenti e di livelli di prestazioni nell'ambito della competenza territoriale dell'ULSS n. 25.

^{(13) -} così trasformato l'omonimo SRAG.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio e Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
'ANESTESTA E RIANIMAZIONO 1 SRAU di Anestesia e Rianimazione (2^) (14/21)(con use di posti-letto nelle Cure Intensive Cardiochirurgiche) * 1 SRAG di Anestesia e Rianimazione per Prev.e Assistenza Insuff.Respir.nelle malattie neuromuscolari-0.l.(8 p.l.)	OSP.CIVILE MAGGIORE		х
CLINICA ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA 1 Divisione di Ortopedia e Traumatologia 1 SZAG di Diagnosi e Terapia della Scoliosi(16 p.l.) 1 SZAG di Chirurgia della mano (16 p.l.) (15) * 1 SZAG di Ortopedia e Traumatologia geriatrica (16 p.l.)(OSP.POLICLINICO (. х	
MEDICINA DEL LAVORO 1 SRAU di Medicina del Lavoro (16)	OSP.POLICLINICO	X	
10SSICOLOGIA INDUSTRIALE * 1 SRAU di Tossicologia Industriale (17)	OSP.POLICLIHICO	x	
NEFROLOGIA MEDICA 1 Divisione di Nefrologia Medica (18) 1 SR Dialisi (12 p.l.) OP 1 SR Dialisi (20 + 2 + 2 p.l.) OCM	OSP.CIVILE MAGGIORE		X

^{*} Struttura da attivare

^{(14) -} Il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con la Div.di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare e con la Divisione di Cardiochirurgia per l'attività di Terapia Intensiva.

^{(15) -} da trasformare in SRAU nel corso di vigenza del Piano.

^{(16) -} così trasformata l'omonima Divisione

^{(17) -} così trasformato l'omonimo SRAG

^{(18) -} assume le competenze dialitiche già attribuite alla Div.di Nefrologia Chirurgica, trasformata in Divisione di Chirurgia (2^), salvo quelle relative ai Trapianti Renali.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
UROLOGIA 1 Divisione di Urologia * 1 SRAG di Urodinamica 1 SZAG di Diagnosi e Terapia endoscopica urologica (15 p.1	OSP.POLICLINICO		x .
ONCOLOGIA MEDICA 1 Divisione di Oncologia Medica (19)	OSP.CIVILE MAGGIORE		x
CARDIOLOGIA 1 Divisione di Cardiologia 1 SRAG di Emodinamica * 1 SRAG di Centro per la lotta contro le malattie Cardiovascolari 1 SR per UCIC (20 p.l. di cui 8 C.I. e 12 Semint.)	OSP.CIVILE MAGGIORE		X
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 1 Divisione di Cardiochirurgia (20/21)(22) con Sezione Pediatrica 1 SR di Cure Intensive Cardiochirurgiche (16 p.1.) (23)	OSP.CIVILE MAGGIORE	X	

^{*} Struttura da attivare

- (19) attualmente attivati 15 p.l.
- (20) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con la Div. di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare e con 2º SRAU di Anestesia e Rianimazione (O.C.M.) per l'attività di Terapia Intensiva.
- (21) L'attività di rianimazione post-operatoria dell'Istituto Universitario di Cardiochirurgia verrà comunque espletato da quest'ultimo nei posti letto ad esso esclusivamente destinati nel Reparto di Rianimazione
- (22) attualmente attivati 20 p.l.
- (23) con disponibilità di p.l. per la Divisione di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
NEUROCHIRURGIA 1 Divisione di Neurochirurgia (1 ²) (24/25) con Unità Spinale compresi 6 p.l. collocati nel SR di Cure Intensive della Neurochirurgia e 4 p.l. in Sezione di Terapia Intensiva per Unità Spinale. 1 SRAG di Traumatologia della Colonna vertebrale 1 SRAG di Chirurgia Stereotassica 1 SR per Cure Intensive della Neurochirurgia (p.l. 18) (26)	OSP.CIVILE MAGGIORE		X
CHIMICA E MICROSCOPIA CLINICA I SRAU di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche ed Ematologich * I SRAG di Laboratorio di Patologia Genetica e Prenatale	OSP.POLICLINICO	х	
EMATOLOGIA 1 Divisione di Ematologia (27) * 1 SRAG di Trapianto di Midollo Emopoietico	OSP.POLICLINICO		, x

^{*} Struttura da attivare

- (24) La Divisione può organizzarsi in Dipartimento con l'altra Divisione di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia, con SRAU di Neuroradiologia e con 3º SRAU di Anestesia e Rianimazione.
- (25) Qualora, nel corso di vigenza, anche prorogata, del presente Piano Socio Sanitario venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la titolarità apicale di una delle Strutture facenti parte del Dipartimento di Neurochirurgia si procederà alla revisione dell'organizzazione delle stesse e della sua articolazione per consentire la soppressione di tale struttura e comunque la sua incorporazione o fusione con altra effettivamente operante, garantendo in ogni caso la permanenza di due Divisioni.
- (26) con riserva di 6 p.l. per 2º Divisione di Neurochirurgia, di 3 p.l. per SRAU di Neurochirurgia Traumatologica e di 3 p.l. per SRAU di Urgenza Neurochirurgica ed Emergenza.
- (27) attualmente attivati 20 p.l.

Denominazione (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	Ubicazione	Clinicizzata	Affidata
SCIENZE IMMUNOLOGICHE 1 SRAU di Immunologia con Centro Regionale per Diagnosi AIDS	OSP.POLICLINICO	Х	
MICROBIOLOGIA * 1 SRAU di Microbiologia e Virologia (28)	OSP.POLICLINICO	x	1
MALATTIE INFETTIVE 1 Divisione di Malattie Infettive * 1 SRAG di Diagnosi e Terapia AIDS	OSP.CIVILE MAGGIORE	·	
MEDICINA LEGALE 1 SRAU di Medicina Legale e delle Assicurazioni - con Centro di Medicina delle Catastrofi	OSP.POLICLINICO	X	The state of the s
1 SRAG di Radioprotezione medica OCM * 1 SR di Diagnostica di Laboratorio ai fini forensi IGIENE °	OSP.POLICLINICO	x	SOCIO 300

^{*}Struttura da attivare

^{(28) -} L'attività didattica è svolta in struttura propria della facoltà di Medicina (v. all. A)

o - Questa struttura non avrà specifiche ed autonome funzioni assistenziali dirette, ma potrà partecipare alle attività dipartimentali, giusta art. 5 della Convenzione Regione-Università stipulata il 20.12.1989, a norma di quanto stabilito dall'art. 5 della presente convenzione.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
PATOLOGIA MEDICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BONFANTI FRANCESCO	AIUTO CORRESP.OSPED.
- 1 DIV.DI MEDICINA GENERALE		DOTT.FAMINI AGOSTINO	ASSISTENTE MEDICO
CLINICA MEDICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.MARINI ALBERTO	AIUTO CORRESO.OSPED.
- 1 DIV.DI MEDICINA GENERALE		DOTT.MEZZELANI PAOLO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.CARAMASCHI PAOLA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.CODELLA ORAZIO	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAG DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.ZAMBONI MAURO	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAG DI GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.TALAMINI GIORGIO	AIUTO CORRESP.OSPEO.
DIGESTIVA		DOTT.CASTAGNINI ARMANDO	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAG DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA	OSP.POLICLINICO	DOTT.FILIPPINI MARCO	ATUTO CORRESP.OSPED.
- 1 SRAG DI FISIOPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.DAL FORMO PAOLINA	AIUTO CORRESP.OSPED.
- 1 3KMG DI FISIOFKIOLOGIA CAMBIONESI IMATOMI		DOTT.MARCONI LUIGI	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.ARCARO GUIDO	ASSISTENTE MEDICO
FISIOPATOLOGIA APPLICATA	OSP.POLICLINICO	DOTT.ARMELLINI FABIO	ASSISTENTE MEDICO
- I SRAU DI FISIOPATOLOGIA APPLICATA			

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
- SEMEIOTICA MEDICA E TERAPIA MEDICA - 1 DIV. MEDICINA GENERALE	OSP.POLICLINICO	DOTT.COMINACINI LUCIANO DOTT.FRANCIA GIUSEPPE DOTT.FRATTA PASINI ANNA MARIA DOTT.OLIVIERI MARIO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
METODOLOGIA CLINICA - 1 SRAU DI MEDICINA GENERALE	OSP.POLICLINICO	DOTT.RIGO LAURA	ASSISTENTE MEDICO
MALATTIE DEL METABOLISMO - 1 SRAU MALATTIE DEL RICAMBIO	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.BELLAVERE FEDERICO DOTT.CACCIATORI VITTORIO DOTT.ZENERE BEATRICE	ALUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
PATOLOGIA CHIRURGICA - I DIV.DI CHIRURGIA GENERALE	OSP.POLICLINICO	DOTT.GANDOLFI PAOLO DOTT.LIEVORE RENATO DOTT.ROSSI MAURIZIO DOTT.SULPASSO MATTEO DOTT.BIANCHI SANZIO DOTT.LIPARI GIOVANNI DOTT.ZAGO ANTONINO DOTT.ZARDINI CLAUDIO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- 1 SZAG DI CHIRURGIA VASCOLARE	OSP.POLICLINICO	DOTT.PERBELLINI ANTONIO DOTT.ADAMI CARLO ANGELO DOTT.LINO MARCELLO	ALUTO CORRESP. OSPED. ASSISTENTE MEDICO INC. AJUTO CORRESP. OSPED. ASSISTENTE MEDICO

CLINICA CHIRURGICA OS - 1 DIV. DI CHIRURGIA GENERALE	P.POLICLINICO	DOTT.ABRESCIA FABRIZIO (1) DOTT.DELAINI GIANGAETANO DOTT.MODENA STEFANO DOTT.VESENTINI SERGIO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOIT.BENATI GAETANO DOIT.IACONO CALOGERO DOIT.MAINENTE MAURIZIO DOIT.NIFOSI' FILIPPO	ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
CHIRURGIA D'URGENZA - 1 DIV. DI CHIRURGIA (1^)	. CIVILE MAGGIORE	DOTT.GIOVANINETTI GUIDO DOTT.INASPETTATO GIORGIO DOTT.MOITON GIOVANNI DOTT.GUGLIELMI ALFREDO DOTT.LATERZA ERNESTO DOTT.MARCHI LUIGI (1) DOTT.RICCI FRANCESCO DOTT.RODELLA LUCA	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO

⁽¹⁾ IN ASPETTATIVA S.A.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
NEFROCHIRURGIA	OSP. CIVILE MAGGIORE	DOTT. DEAN PAOLO	AIUTO CORRESP.OSPED.
-1 DIV. DI CHIRURGIA (2^)		DOTT.GALANTE OTELLO	Aluto CORRESP. OSPED.
•		DOTT.GALVANI ETTORE	ALUTO CORRESP. OSPED.
		DOTT.MUOLO ANGELO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.TONINI CARLO	AIUIO CORRESP.OSPED.
		DOTT.GULINO SALVATORE (1)	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.LONGO MICHELE	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.PRATI GIANFRANCO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.ZAMPIERI GIANFRANCO	ASSISTENTE MEDICO
SEMEIOTICA CHIRURGICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BRAZZAROLA PAGLO	ASSISTENTE MEDICO
-1 SRAU DI ENDOCRINOCHIRURGIA		DOTT.VERALDI DOMENICO	ASSISTENTE MEDICO
CLINICA OTORINOLARINGOLATRICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BARBON FIORELLA	Aluto corresp.osped.
- 1 DIV. DI OTORINOLARINGOIATRIA		DOTT.SANTONI PAOLO	ALUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.SITIONI WALTER	ALUTO CORRESP.OSPED.
		DOTI.CARNER MARCO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTI.FIORINO FRANCESCO	ASSISTENTE MEDICO
		DOIT.ZAMPIERI PAOLO	ASSISTENTE MEDICO
			1
' .			,

⁽¹⁾ IN ASPETTATIVA S.A.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o , laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
GLINICA OSTETRICO GINECOLOGICA - 1 DIV. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BOUCHE'MANLIO DOTT.MOSCOLO GIANFRANCO DOTT.ZEN LINO DOTT.ZENORINI MARIA TERESA DOTT.ALBIERO ALESSANDRO DOTT.BUONCRISTIANO ANTONELLA DOTT.DUSI MATTEO DOTT.LOMBARDI FIORENZO DOTT.TINELLI VINCENZO	ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
CLINICA PEDIATRICA - 1 DIV. DI PEDIATRIA	OP/OCH	DOTT.ANDREOTTI G.CARLO DOTT.CONSOLARO GAETANO DOTT.DEGANELLO ANTONIO DOTT.MARCELLO DEL MAJNO UMBERTO DOTT.MARRADI PIERLUIGI DOTT.PANNONE GAETANO DOTT.ANTONIAZZI FRANCO DOTT.BALTER RITA DOTT.COLAMARIA VITO DOTT.RICHELLI CARMELA DOTT.SETTE LUCIANO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
- SZAG DI PATOLOGIA NEONATALE	OCM/OP	DOTT.CHIAFFONI GIAN PAOLO	Aluto Corresp.osped.
		DOTT.DAL MORO ALBERTO	AIUTO CORRESP.OSPED.
·		DOTT. HOLESINI MAITE	Aluto Corresp.osped.
	1	DOII.PIZZO PAOLO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.BENINI DANIELA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.DALL'AGNOLA ALBERTO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.FANOS VASSILIOS	ASSISTENTE MEDICO
,		DOTT.PERONI DIEGO	ASSISTENTE MEDICO
CLINICA NEUROLOGICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.FINCATI EMILIANA	AIUTO CORRESP.OSPED.
- 1 DIV.DI NEUROLOGIA		DOTT.ORRICO DANIELE	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.PAMPANIN MARIA	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.BENEDETTI MARIA DONATA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.TONIN PAOLA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTI.ZANETTE GIAMPIETRO	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAG DI NEUROFISIOPATOLOGIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BERTOLASI LAURA	ASSISTENTE MEDICO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		DOTT.POLO ALBERTO	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAG DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	OSP.POLICLINICO	DOTT.BODON CRISTINA	ASSISTENTE MEDICO
•			

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
- 1 SZAG DI NEUROPATOLOGIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.SIMONATI ALESSANDRO DOTT.CAVALLARO TIZIANA DOTT.FERRARI SERGIO	AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
CLINICA DERMATOLOGICA - 1 DIV. DI DERMATOLOGIA	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.LEONI ARRIGO DOTT.PERONI ALBERTO MARIO DOTT.CASTELLANI LUCA DOTT.SCHENA DONATELLA	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
CLINICA OCULISTICA - 1 DIV. DI OCULISTICA	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.BELLUCCI ROBERTO DOTT.MECCA EMANUELA DOTT.MONTI PAOLO DOTT.TOTOLO GIOVANNI DOTT.BRONZATO PAOLO DOTT.DE FRANCO IVANA DOTT.MARCHINI GIORGIO DOTT.MARRAFFA MICHELE DOTT.PERFETTI SERGIO DOTT.SCALA GIACOMO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
•			.'

. Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
CLINICA ODONTOIATRICA - 1 SRAU DI ODONTOIATRIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.CONSOLO.UGO DOTT.FILIPPINI PAOLO DOTT.FRACCARI FLAVIO DOTT.NOCINI PIER FRANCESCO DOTT.BOGINI ANNARITA DOTT.FACCIONI FIORENZO DOTT.FANTI ALESSANDRO DOTT.MENEGAZZI GIANLUCA DOTT.ZERMAN NICOLETTA	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
CLINICA PSICHIATRICA - 1 SRAU DI PSICHIATRIA (3°)	OP/STRUTT.TERR.	DOTT.RICCI ALESSANDRO DOTT.LATTANZI MARCELLO	AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO
PSICOLOGIA MEDICA - 1 SRAU DI PSICOLOGIA MEDICA	OP/STRUTT.TERR.	DOTE AGOSTINE CLAUDIO	ASSISTENTE MEDICO

· Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
RADIOLOGIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BARBI EMILIO	Aluto Corresp.osped.
- 1 SRAU DI RADIOLOGIA		DOTT.BERGAMO ANDREIS IVO ANDREA	AIUTO CORRESP. OSPED.
		DOTT.CAUDANA ROBERTO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.D'ATTOMA NICOLA	AIUTO CORRESP. OSPED.
		DOTT.PORTUESE ANTONELLA .	Aluto Corresp. Osped.
		DOTT.TADDET GIUSEPPE	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTI.BRANCATO BENIAMINO	ASSISTENTE MEDICO
		DOIT.FRANCO FABIO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.MANSUETO GIANCARLO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.MOORE FARAH	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.MORANA GIOVANNI	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.PREGARZ MASSIMO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.ZONTA LORETTA	ASSISTENTE MEDICO
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSP.POLICLINICO	DOIT.CHIZZONI SUSANI ANDREA	AIUTO CORRESP.OSPED.
- 1 SRAU DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (1º)		DOTT.FALSIROLLO GUIDO	Aluto Corresp. OSPED.
		DOTT.FOSSEN DOMENICO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.FRACCAROLI GIOVANNI BATTISTA	AIUTO CORRESP.OSPED.
•		DOTT.MAGRO MATTED	AIUTO CORRESP. OSPED.
		DOTT.MIGLIORANZI RENZO (1)	' AIUTO CORRESP.OSPED.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
segue I SRAU DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE(1º)	OSP.POLICLINICO	DOTT.PACINI LORENZO DOTT.CARLUCCIO SIMONETTA DOTT.CASSINI FORTUNATO DOTT.CONFENTE MARA DOTT.GAROFANO ANDREA DOTT.ISCHIA ALBERTO DOTT.PEDRON MARIA GABRIELLA DOTT.RIGO VITTORIO DOTT.TRAMINI MARIA GIOVANNA	AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAG DI ANESTESIA PER TERAPIA ANTALGICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.POLATI ENRICO	ASSISTENTE MEDICO
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 1 SRAU DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (2º)	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.BORTOLETTO LUIGI DOTT.FRANCHI GIANLUIGI DOTT.GUARIENTO VINCENZO DOTT.MASTROPASQUA DARIO DOTT.ROBERTO TOMMASO DOTT.STANZANI GIOVANNI DOTT.TROPEANO SALVATORE DOTT.ZAMBELLI EMANUELA	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
segue 1 SRAU DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (2º)	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.BTASCO MARIA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.BIASI CLAUDIO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.CETOLI MARINA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.DAL CORSO BRUNO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.GUGLIELMINI STEFANO	ASSISTENTE MEDICO
·		DOTT.LUBLI PATRIZIA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.PINNA ENRICO	ASSISTENTE MEDICO
,		DOTT.TOFFALI FAUSTO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.ZARAMELLA VALERIA	ASSISTENTE MEDICO
CLINICA ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA	OSP.POLICLINICO	DOIT.MANFREDI MARZIO	Aluto Corresp.osped.
- 1 DIV.DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		DOTT.MARCER MASSIMO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.MUSATTI GIOVANNI	ALUTO CORRESP.OSPED.
		DOTI.NOGARIN LIVIO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.RENZ1 BRIVIO LODOVICO	Aluto Corresp. OSPED.
		DOTT.BRAGANTINI ALBERTO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.CASSINI MARCO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.LAVINI FRANCO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTI.MAGNAN BRUNO	ASSISTENTE MEDICO
•		DOTT.SCALVI ANDREA	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SZAG DI CHIRURGIA DELLA MANO	OSP.POLICLINICO	DOTT.CUGOLA LANDINO	AIUTO CORRESP.OSPED.
·		DOTT.CASTALDI GIANFRANCO	ASSISTENTE MEDICO

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
MEDICINA DEL LAVORO - 1 SRAU DI MEDICINA DEL LAVORO NEFROLOGIA MEDICA - 1 DIV.DI NEFROLOGIA MEDICA	OSP.POLICLINICO OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.PERBELLINI LUIGI DOTT.MARAMELLI GRAZIANO DOTT.ROMEO LUCIANO DOTT.LOSCHIAVO CARMELO DOTT.PANZETTA GIOVANNI (1) DOTT.VALVO ENRICO DOTT.FABRIS ANTONIA DOTT.GAMMARO LINDA DOTT.OLORIZZI LAMBERTO	AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- SERVIZIO EMODIALISI	OSP.POLICLINICO	DOTT.TESSITORE NICOLA DOTT.ORTALDA VITTORIO	ASSISTENTE MEDICO AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO
UROLOGIA - 1 DIV. DI UROLOGIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BIANCHI GIAMPAOLO DOTT.COMUNALE LUIGI DOTT.FRANZOLIN NICOLA DOTT.ROVASIO ANNIBALE DOTT.TALLARIGO CARLO DOTT.BALDASSARRE ROBERTO DOTT.CAVALLERI STEFANO DOTT.CURTI PIERPAOLO DOTT.PIANON ROMEO DOTT.SCHIAVONE DIONISIO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO SUPPL. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- 1 SZAG DI DIAGNOSI E TERAPIA ENDOSCOPICA Urologica	OSP.POLICLINICO	DOTT.MALOSSINI GIANNI	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED.

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
ONCOLOGIA MEDICA - 1 DIV. DI ONCOLOGIA MEDICA	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.GRISO CLAUDIA DOTT.BONETTI ANDREA DOTT.FRANCESCHI TIZIANO DOTT.NORTILLI ROLANDO DOTT.OLIANI CRISTINA DOTT.SABBIONI RENATA DOTT.SANTO ANTONIO	AJUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
CARDIOLOGIA - 1 DIV. DI CARDIOLOGIA	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.MANCUSO MARIO DOTT.MARINO PAOLO NICOLA DOTT.NIDASIO GIORGIO DOTT.RIGHETTI BRUNO DOTT.ROSSI LAURA DOTT.ROSSI RODOLFO DOTT.SALAZZARI GIANCARLO DOTT.CARBONIERI EMANUELE DOTT.DESTRO GIANNI DOTT.FRANCESCHINI LORENZO	ASSISTENTE MEDICO ATUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
- 1 SR PER U.C.I.C.	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.GOLIA GIORGIO DOTT.PRIOLI MARIA ANTONIA DOTT.TOMEI RUGGERO DOTT.ZANOLLA LUISA DOTT. MENEGATTI GIULIANA DOTT.PARIS BRUNA DOTT.VASSANELLI CORRADO DOTT.TURRI MARCO DOTT.MORANDO GIORGIO	ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ATUTO CORRESP.OSPED. ATUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE - 1 DIV. DI CARDIOCHIRURGIA con SEZIONE PEDIATRICA	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT. DEL GIGLIO ANTONIO DOTT.FABBRI ALESSANDRO DOTT. PUGLIESE PEPPINO DOTT.TAPPAINER ERNESTO DOTT.GEROSA GINO DOTT.MUNERETTO CLAUDIO DOTT.SILVESTRE GIUSEPPE DOTT.ZANINI MARCELLO DOTT.ZENATI MARCO	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
NEUROCHIRURGIA - 1 DIV. DI NEUROCHIRURGIA (1^) CON UNITA' SPINALE	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT.BUFFATTI PAOLO DOTT.FACCIOLI FRANCO DOTT. GROSSLERCHER JOHANNES DOTT.TURAZZI SERGIO DOTT. VIVENZA CARLO DOTT.BARONE GIOVANNIANTONIO DOTT.NICOLATO ANTONIO DOTT.PINNA GIAMPIETRO DOTT.VITALE MARIO	ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ALUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO
•			

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
CHIMICA E MICROSCOPIA CLINICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BONADONNA GIOVANNI	Aluto CORRESP.OSPED.
- 1 SRAU DI LABORATORIO ANALISI	1	DOIT.FERRARI SILVANA	AIUTO CORRESP.OSPED.
CHIMICO CLINICHE ED EMATOLOGICHE		DOTT.MANZATO FRANCO	AIUTO CORRESP.OSPED.
		DOTT.APRILI FIORENZA	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.BASSI ANTONELLA	ASSISTENTE MEDICO
EMATOLOGIA	OSP.POLICLINICO	DOTT.BENEDETTI FABIO	Aluto Corresp.osped.
- 1 DIV. DI EMATOLOGIA		DOTT. VINANTE FABRIZIO	AIUTO CORRESP.OSPED.
	1	DOTT. VENERI DINO	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.ZANOTTI ROBERTA	ASSISTENTE MEDICO
SCIENZE IMMUNOLOGICHE	OSP.POLICLINICO	DOTT.BOCCAGNI PAOLA	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAU DI IMMUNOLOGIA		DOTT.RAMARLI DUNIA	ASSISTENTE MEDICO
MALATTIE INFETTIVE	OSP.CIVILE MAGGIORE	DOTT. CRUCIANI MARIO	AIUTO CORRESP. OSPED.
- 1 DIV. DI MALATTIE INFETTIVE		DOTI.ROSSI ERNESTO	AIUTO CORRESP.OSPED.
	}	DOTT.SOLBIATI MAURIZIO	AIUTO CORRESP.OSPED.
	1	DOIT.DI PERRI GIOVANNI	ASSISTENTE MEDICO
		DOTT.MALENA MARINA	ASSISTENTE MEDICO
- CENTRO AIDS		DOTT.LUZZATI ROBERTO	AIUTO CORRESP.OSPED.
MEDICINA LEGALE	OSP.POLICLINICO	DOTT.DE LEO DOMENICO	ASSISTENTE MEDICO
- 1 SRAU DI MEDICINA LEGALE		DOTT.TAGLIARO FRANCO	ASSISTENTE MEDICO
E DELLE ASSICURAZIONI			

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE SANITARIO HEDICO DELL'ULSS IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROPRIE DELL'UNIVERSITA'

Istituto o Clinica o Ambulatorio o laboratorio di appartenenza	Ubicazione	Cognome e nome	Qualifica
ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA	OSP.POLICLINICO	DOTT.COLOMBARI ROMANO DOTT.NIGRO MICHELE DOTT.PEA MAURIZIO DOTT.ZAMBONI GIUSEPPE DOTT.LESTANI MAURIZIO DOTT.PIAZZOLA ELENA	AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. AIUTO CORRESP.OSPED. ASSISTENTE MEDICO ASSISTENTE MEDICO





1stituto o Clinica	Ubicazione												Q	U	۱ د	I	F I	С	٨																
o Ambulatorio o Laboratòrio di appartenenza	oorcazione	COAD.	כטרר.	olk.	במעני.	C040.	כסוג.	CAPO	0000	00RD	0 v.1.	IATRICO		MIT.	100	PSICHIATRICO	RICE	ICO C.TRASF.	11CO AK.PAT.	2.2	LABOR.	KK,PAT.	. 1KAS! .	COLPOC.	CARDIDAK.	CARDIOPN.	EIRISTA	TA 10000	COOKU.	COLC.	SPEC.	O SAM.	CAICO		
		CKINICO	CHIKICO C		8100000	PSICOLOGO COAC	PSICOLDGO	OSTETRICA	CAPO SALA	ASS.SAK.COORD	INF.PROF.	INF.PSICHIAIRICO	OSTETRICA	ASSIST.SAKIT	INF.GENERICO	OPER.PSIC	PUERICUL TRICE	CAPO TECNICO	CAPO TECHICO	TECKICO R	_	-	ונכאוכם כ		_	TECNICO (T. AUDIONE TRIST	ORTOTISTA	ASS. SUC. COURT		AUS.5.5.	SOCI	AGENTE	COAD.AMM.	CONNESSO
PATOLOGIA MEDICA	OP																																		
- 1 DIV. DI MEDICINA GENERALE									1		2.8	3			3																l	3		1 1	
CLINICA MEDICA	OP								2		2 (٠			4						1										4 1			2	
- 1 DIV. DI MEDICINA GENERALE -SRAG DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA	A OP								2			2									1										1				
- SRAG DI FISIOPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA	OP OP								1		1	1			1											2					4		1	4	
FISIOPATOLOGIA APPLICATA	OP OP																																		
~ 1 SRAU DI FISIOPATOLOGIA 'APPLICATA			are	ea 01	noge	nea	con	Pat	tolo	gia	Medi	ica	e C	ini	ca M	edio	¢ a								.'										

Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione															Q	U A	L	I	F	I (c /	١																
aboratorio di appartenenza	1	CHIMICO COAD.		BIOLOGO DIR.		BIOL060 COLL.	PSICOLOGO COAD.	PSICOLOGO COLL.	OSTETRICA CAPO	CAPO SALA	OSTETRICA COORD.		INF.PROF. 0 V.I.	INF.PSICHIAIRICO	OSTETRICA	DIETISTA	ASSIST.SANIT.	INF.GENERICO	OPER.PSICHIATRICO		CAPO TECNICO RX	CAPO TECNICO C.TRASF.	CAPO TECNICO AN.PAT.	_	TECNICO AN.PAT.	TECHICO C. TRASF.	_	TECNICO COLPOC.	TECHICO CARDIDAM.	T.AUDIOMETRISTA	UKIUIIISIA	A33.30C.COMD.		מורשי ולרשונת	AUS. SOCIO SAN.	22	ASSIST.ANN.	COAD.AMM.	COMMESSO
SEMETOTICA MEDICA E TERAPIA MEDICA	ОР																																			•	-		
- 1 DIV. MEDICINA GENERALE										1			10	•				3															1	l				1	
METODOLOGIA CLINICA	OP																																						
- 1 SRAU DI MEDICINA GENERALE			are	a or	oge	ėn e	a c	o n	Pat	tol	ogi	a M	ledi	c a	e C	lin	ica	Me	dic	a																			
MALATTIE DEL METABOLISMO	осм																																				•		
- 1 SRAU MALATTIE DEL RICAMBIO																																						1	
PATOLOGIA CHIRURGICA	OP																																						
- 1 DIV. DI CHIRURGIA GENERALE '										1			25	5				6											.'					3	1		1	1	
-1 SZAG DI CHIRURGIA VASCOLARE	OP.									1	l		5	5				2																1	ì				

Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione		 									Q	UΛ	L	I F	I	C A	·				 			<u>_</u> _							
Laboratorio di appartenenza		CHINICO COAD.		BIOLOGO COLL.	PSICOLOGO COAD.	PSICOLOGO COLL.	OSTETRICA CAPO	CAPO SALA Detetotea Coded.	ASS.SAN.COORD.	IMF.PROF. 0 V.I.	INF.PSICHIATRICO	OSTETRICA DIETISTA	ASSIST.SANIT.	INF.GENERICO	OPER.PSICHIAIRICU PUERICULTRICE	CAPO TECNICO RX		CAPO TECNICO AK.PAT.	TECRICO LABOR.		TECNICO C. TRASF.	_	TECNICO CARDIDAM.	I.AUUIUNEIKISIA ORIOITISIA	ASS.SOC.COORD.	ASS.SOC.COLL.	OPER.TECNICO		AUS.SOCIO SAN.		COAD.AMM.	CONNESSO
CLINICA CHIRURGICA	OP													· ·																		
- 1 DIV. DI CHIRURGIA GENERALE								2		37				1													1	3	2	1 1		
CHIRURGIA D'URGENZA	ОСМ																			,												
- 1 DIV. DI CHIRURGIA (1^)								1		29				6														2	δ	4		
•																							·*									

segue Allegato D/B - pag. 4

Istituto o Clinica			<u></u> '											Q	U	۸۱	LI	F	ı c	۸																
o Ambulatorio o Laboratorio di appartenenza	Ubicazione	CHIMICO COAD.			פוטרופים בסעם.	BIOLOGO COLL.	PSICOLOGO COLL.			OSTETRICA COORD.	ISS. SAM. COORD.	.PROF. 0 V.I.	NF. PSICHIATRICO	DSTETRICA	SCIST SANIT.	MF. GEMERICO	OPER.PSICHIATRICO	VERICUL TRICE	O TECNICO RX	TECHTCO AN	CO RX	ECHICO LABOR.	~		TECNICO C.ENOO.		•	ORIOTISTA	.SOC.COORD.	ASS.SOC.COLL.	R. TECNICO	^			COAD, AMM.	CONNESSO
NEFROCHIRURGIA	OCM	E	CHI	018	9 1	910	PSI	150	CAP .	180	ASS	IN.	¥.	120	1 2	, X	96	P P	CAPO	CAPO	TEC	75.	150	TEC	2 1	1 1	2	08.	ASS	ASS	OPER.	AUS	AUS	70 V	COAD	00
- 1 DIV. DI CHIRURGIA (2^)									3			31				7															1	2	5		ì	
SEMEIOTICA CHIRURGICA	ОР																																			
- 1 SRAU DI ENDOCRINOCHIRURGIA																															1				1 1	
																	•																			
																								·						_,						

Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione			 									Q	U A	L.	I F	I	C /	A															
Laboratorio di appartenenza																_		ASF.	¥1.							<u>.</u> :								
		CHINICO COAD.	CHIMICO COLL.		810,060 COLL.	PSICOL 060 COLL.	OSICTRICA CAPO	CAPO SALA	OSTETRICA COORD.	ASS. SAK. COORD.	INF.PROF. 0 V.I.	DSTETRICA	DIETISTA	ASSIST.SAKIT.	INF.GERERICO	OPER. PSICHIAIRICU	CAPO TECNICO RX		CAPO TECKICO AK.P	_	TECKICO LABOR.	TECNICO ANTRAL.	Ü	8	TECHTCO CARDIDAM.	TECNICO GASCRONA	T. AUDIONE TRISTA	ORIGITISTA	ASS. SOC. COLL.	OPER. TECNICO	AUS.S.S.SPEC.	AUS.SOCIO SAN.	AGENIC ICCNICO	COAD. ARR.
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA	OP																																	
- 1 DIV. DI OTORINOLARINGOIATRIA								1		1	1 1				3												2					1	1	1
CLINICA OSTETRICO GINECOLOGICA	OP OP													•	•																			
- 1 DIV. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA							1	1	13		19	,	6		18											1				8	3	1		1 1
CLINICA PEDIATRICA	OP/OCM																																	
- 1 DIV. DI PEDIATRIA								2			23		1		10										.′					6	5 2	6		1 2

Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione				 						Q	U A	L	I F	1	C A															
Laboratorio di appartenenza	00102210110															TRASF.	:														
		CHINICO COAD.	BIOLOGO DIR.	BIOLOGO COAD.	PSICOLOGO COLL.	OSTETRICA CAPO	CAPO SALA	ASS. SAK. COORD.	INF.PROF. 0 V.I.	INF.PSICHIAIRICO	DSTETRICA	ASSIST.SANIT.	INF.GENERICO	PUFRICK TRICE	CAPO TECKICO RK	ن	CAPO TECNICO AK.P.	TECHTCO LABOR.	TECKICO AK.PAT.	_	TECKTCO C.ENGO.	_	TECNICO NEUROFIS.	T. AUDI ONE TRISTA	ASS.SOC.COORD.	ASS.SOC.COLL.	OPER, TECNICO	AUS.S.S.SPEC.	AGENTE TECNICO	ASS.ANM.	COAD, AMM.
- 1 SZAG DI PATOLOGIA NEONATALE	ОР						1		3 1																		1	3	1		
- 1 SZAG DI ASSISTENZA NEONATALE	OP						ı							1 6	i												1	i			
- 1 SZAG DI ASSISTENZA NEONATALE	осм						1		1				3	1 1													1	2			
- 1 SZAG DI PATOLOGIA NEONATALE	осм						1		1 2				1															2	1		
CLINICA NEUROLOGICA	OP OP																														
- 1 DIV. DI NEUROLOGIA							i		1 2				4						1								2	2		3	
- 1 SRAG DI NEUROFISIOPATOLOGIA	ОР								4										2				2				ı		1		
- 1 SRAG DI NEUROPSICHIATRIA , INFANTILE	ОР				1																	.'				····					

aeque Allegato D/B - pag. 7

Astituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione										Qυ	A	L I	F	ı c	A														
Laboratorio di appartenenza	·	 BIDLOGO DIR.	8101060 COLL.	PSICOLOGO COLL.	OSTETRICA CAPO	_	OSTETRICA COORD.	ASS.SAM.COORD.	INF.PSICHIATRICO	OSTETRICA	DIETISTA	ASSIST.SANIT.	OPER.PSICHIATRICO	PUERICUL TRICE	CAPO TECHICO RX	TECKICO AN	TECNICO RX	5	-	TECRICO C. IND.	ខ	TECNICO CARDIDAM.	T. AUDIONETRISTA	ASS. SOC. COORD.	ASS. SOC. COLL.		AUS.S.S.SPEC.	AGENTE TECNICO	ASSIST. AHM.	COMMESSO
- 1 SZAG NEUROPATOLOGIA	OP																						-			1		1	1	
CLINICA DERMATOLOGICA	осм																													
- 1 DIV. DI DERMATOLOGIA						1		1	0			4														3	1 2			1
CLINICA OCULISTICA	OCM																													
- 1 DIV. DI OCULISTICA						1		1	3			1 1											3			1	3			2

Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione		····											Qυ	A	LI	F	1 (- A															
Laboratorio di appartenenza																			ASF.	-141														
		ND.	٠,	: 4		OVD.	. 1703	CAPO	6	A COORD.	. Y. I.	LIRICO				ATRICO	3	:0 RX	3	¥	ABOR.	PAT.	RASF.	C.EMOD.	DIOAM.	ATSI		RD.	۽ نِـ	ئر ج	. YK.	100		
		ן כ	CHIMICO COLL	B10L0G0 C0A	810L0G0 COL	SICOLOGO (_	OSTETRICA		DSTETRICA (F. PSICKI	DSTETRICA	DIETISTA	ISSIST.SANIT INF.GFNFRICO	DPER.PSICHIATRICO	PUERICUL TRICE	_	150	20 TECNICO	ECHICO LA	CNICO AN.	ECN1CO C.	ECM1C0 C.E	_	AUDIONE TRIST	RTOTTISTA	.:	3. SOC. COL	OPEK, IECHICU AUS. S. S. SPEC	SOCIOS	CHTE TECH	ISSIST.ANN.	COMMESSO
		3	5 :	i. B	8	2	2	S	3	S	2 =	=	S	ä	¥	8	2	CAPO	CAPO	CAPO	<u> </u>	1	15.	<u> </u>	1 12	_	8	YS	¥S.	N C	Aus	¥	AS	3 8
CLINICA ODONTOIATRICA	OP OP																																	
- 1 SRAU DI ODONTOIATRIA											1 2	!			9															7	1	2	1	:
CLINICA PSICHIATRICA	OP/STRUTT.TERR																																	
- 1 SRAU DI PSICHIATRIA (3°)									1	1	g	2			1 6														1	2 1			1	
PSICOLOGIA MEDICA	OP/STRUTT.TERR																																	
- 1 SRAU DI PSICOLOGIA MEDICA '							ì				7	7 1			1 2										.'				1				1	

Istituto o Clinica	Ubicazione											Q	U A	L	I F	· I	C /					 										
ó Ambulatorio o Laboratorio di appartenenza		CHIMICO COAD.	CHIMICO COLL.	BIOLOGO DIR.	BIOLUGO COAD.	BIOCOGO COAD.	PSICOLOGO COLL.	CAPO SALA	OSTETRICA COORD.	INF.PROF. O V.I.	INF. PSICHIAIKICU	DIETISTA	ASSIST.SANIT.	INF. GENERICO	OPER.PSICHIATRICO	CAPO TECNICO RX	CAPO TECHICO C.TRASF.	CAPO TECNICO AN.PAT.		TECNICO LABOR.	TECNICO C. IRASF.	IECHICO COLPOC.	10AK.	DISEGNATORE ANATOMICO	I. AUDIONE INISIA	ASS. SOC. COORD.	ASS.SOC.COLL.	OPERATORE TECNICO	AUS.S.S.SPEC.	TE TEC	ASS. AMM.	COAD, AMM.
RADIOLOGIA	ОР																															
- 1 SRAU DI RADIOLOGIA														2		1		3	33					1				10	4		3	7
ANESTESTA E RIANIMAZIONE	OP																															
- 1 SRAU DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (1º)								ì		40				2														1	3	1	ì	
,																																
								 														 								- ia	· · · · · ·	-

.Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione			 			 					Q U	Α	L 1	I F	· I	C /	A														
Laboratorio di appartenenza	obligatione		CHIMICO COLL.	BIOLOGO COLL.	_	_		OSTETRICA COURD.	PROF	_	OSTETRICA	DIETISTA	ASSIST.SANIT.	DEFE DETENTATED	DISEATOR TRICE	CAPO TECNICO RX	TECHTCO	CAPO TECNICO AN.PAT.	_	 TECNICO ANTRAI.	TECNICO C.ENDD.	_	TECNICO CARDIDAM.	T.AUDIOMETRISTA	ORTOTTISTA	ASS.SOC.COLL.	OPER. TECNICO	AUS.S.S.SPEC.	AUS.SOCIO SAN.	AGENTE TECNICO	ASSISTABLE	COMMESSO
ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 1 SRAU DI ANESTESIA E	OCM																															
RIANIMAZIONE (2°)																															1	
CLINICA ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA	OP																															
- 1 DIV. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA							2		40) 1				15													3	7	3			2
																							r									
		<u></u>		 			 													 												

.Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione										Q	U A	L	I F	1	C A															
Laboratorio di appartenenza	obicazione	CHIMICO COAD.	BIOLOGO DIR.	-	BIOLOGO COLL. PSICOLOGO COAD.	PSICOLOGO COLL.		OSTETRICA COORD. ASS.SAM.COORD.	INF.PROF. 0 V.I.	INF.PSICHIATRICO	OSTETRICA	ASSIST.SANIT.	INF. GENERICO	OPER.PSICHIAIKICU PUERICULTRICE	CAPO TECNICO RX	•	CAPO TECNICO AM.PAI.	TECNICO LABOR.	-		TECHTCO COLPOC.	•	T.AUDIONETRISTA	ORTOITISTA	ASS. SOC. COORD.	OPER. TECNICO	AUS.S.S.SPEC.	AUS.SOCIO SAN.		COAD. ANM.	CONNESSO
MEDICINA DEL LAVORO	OP													·•			•														
- 1 SRAU DI MEDICINA DEL LAVORO	<u> </u>	1					1		2				5					1								1		1		2	
NEFROLOGIA MEDICA	осм																														
- 1 DIV. DI NEFROLOGIA MEDICA							1		9				2					ì									2	1		1	
- SERVIZIO EMODIALISI	осм						ì		19				3							1						5	1				
- SERVIZIO EMODIALISI	OP						1		11																		1	2			
UROLOGIA	OP																														
- 1 DIV. DI UROLOGIA							1		21			1	4													1	2	1	1		
- AMBULATORIO DIVISIONALE	ОСМ								1				2																		
-SZAG DI DIAGNOSI E TERAPIA ENDOSCOPICA UROLOGICA	OP						1		2				2													2					

, Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione		 								Q	U A	L	I F	I	C A														
Laboratorio di appartenenza	obicazione									_			9	ર		IRASF.	PAT.					:								
		CHIMICO COAD.		BIOLOGO COLL.	PSICOLOGO COAD.		OSTETRICA COORD.	ASS.SAM.COORD.	INF.PROF. 0 V.I.	OSTETRICA	DIETISTA	ASSIST.SANIT.	INF. GENERICO	OPER. PSICHIAINICO	CAPO TECNICO RX	CAPO TECNICO C.1		TECNICO RX	-	TECNICO C. TRASF.	TECNICO COLPOC.	T. AUDIONETRISTA	ORTOTTISTA	ASS. SOC. COORD.	ASS. SOC. COLL.	AUS. S. S. SPEC.	AUS. SOCIO SAN.	1.4	ASSIST.AMM.	• t.11
ONCOLOGIA MEDICA	ОСМ																													
- 1 DIV. DI ONCOLOGIA MEDICA									11									1							1	l	1			!
CARDIOLOGIA	осм																													
- 1 DIV. DI CARDIOLOGIA						1			30			1	8												!	5 2	3		1 2	2 1
- SRAG DI EMODINAMICA	осн					1			4				1					1									,			
- SR PER U.C.I.C.	осн					1			17																		1			
,						 -																							.,	

. Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione											Q	U	A L	1	F I	C	A	 	 •									
Laboratorio di appartenenza	Ubicazione	CHIMICO COAD.			BIOLOGO COLL.	PSICOLOGO COLL.			OSTETRICA COORD.	ASS.SAN.COORD.	INF. PSICHIATRICO	OSTETRICA	DIETISTA ASSIST.SANIT.	INF.GENERICO	OPER.PSICHIATRICO	PUERICULTRICE	TECHICO	CAPO TECNICO AM.PAT.	TECNICO LABOR.		TECNICO COLPOC.	T. AUDIONETRISTA	ORTOTISTA	ASS. SOC. COORD.	DPER. TECNICO	AUS.S.S.SPEC.	AUS. SOCIO SAN.	AGENTE TECNICO	
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE	осм																												ţ
- 1 DIV. DI CARDIOCHIRURGIA con SEZIONE PEDIATRICA	 							1		1	1																4		2
- SALE OPERATORIE DI CARDIOCHIRURGIA	осм									1	4			6						•	;	7			1	1	4 .		
- CURE INTENSIVE DI CARDIOCHIRURGIA	OCM							1		2	7			1											2		3		
-NEUROCHIRURGIA '	осн																												
- 1 DIV. DI NEUROCHIRURGIA (1^) CON UNITA' SPINALE								1		2	!2			5											1	7	4	ì	1
- 1 GRUPPO OPERATORIO-CURE INTENSIVE -PALESTRA R.F.		P	ers	onal	e in	c 0	mune	cor	11	^Div	/isio	ne o	li Ne	euro	chir	urgi	. a			 									

Istituto o Clinica						-	 					Q	U	ΛL	. I	F	ı c	٨			· • · · · · · ·												
o Ambulatorio o Laboratorio di appartenenza	Ubicazione	CHIMICO COMO.	CHIMICO COLL.	8100,000 018.	810LOGO COAD.	BIOLOGO COLL.	OSTETRICA CAPO		DSTETRICA COORD.	INF.PROF. 0 V.I.	INF.PSICHIAIRICO	OSTETRICA	DIETISTA	INF. GENERICO	OPER_PSICHIATRICO	PUERICULTRICE	CAPO TECNICO RX	¥	TECNICO RX		IECNICO ANTRAS.		TECHTCO COLPOC.	TECHICO CAROTOAM.	T. AUDIONETRISTA		ASS. SOC. COORD.	ASS. SOC. COLL.	OPER. TECNICO	AUS. S. STEC.		ASSIST, AMM.	COAD, AM.
CHINICA E MICROSCOPIA CLINICA - 1 SRAU DI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE ED EMATOLOGICHE	OP	4	1	2	3	1				4				4					4	0								1	1 7	1		3	5
EMATOLOGIA - 1 DIV. DI EMATOLOGIA	OP					1		1		15				. 2						1	1	l							1	2 1		1	1
SCIENZE IMMUNOLOGICHE -1 SRAU DI IMMUNOLOGIA	OP				1	1														6					1				3	1	?	1	
MALATTIE INFETTIVE - 1 DIV. DI MALATTIE INFETTIVE	OCM							1		16				9	ı														1	2	5		1
MEDICINA LEGALE - 1 SRAU DI MEDICINA LEGALE E.DELLE ASSICURAZIONI	OP		1			1														ì	ì		<i>:</i>										2
- 1 SRAG DI RADIOPROTEZIONE MEDICA	OCH						 <u> </u>			1				1																			

' Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione												Q (JA	L :	I F	I	C A]
Laboratorio di appartenenza		CHIMICO COAD. CHIMICO COLL.	B10L060 01R.	_	8101.0G0 COLT. PSICOLOGO COAD.	PSICOLOGO COLL.	OSTETRICA CAPO	CAPO SALA	OSTETRICA COORD.	ASS.SAN.COORD.	INF.PROF. 0 V.1.	OSTETRICA	DIETISTA	ASSIST.SARIT.	INF.GENERICO	PUERICULTRICE	CAPO TECNICO RX	CAPO TECNICO C.TRASF.	 IFCNICO LABOR.	TECNICO AN. PAT.	_	TECNICO C.EMOD.	TECNICO COLPOC.	TECHTO CARBIDAM.	ORTOTISTA	ASS.SOC.COORD.	ASS.SOC.COLL.	OPER. TECNICO	AUS.S.S.SFLL.	AGENTE TECNICO	ASSIST. AHM.	COAD. AMM.	COUNTESSO
SEZIONE DOZZINANTI	OP		-					i		ì	2				2														1 1				
GRUPPO OPERATORIO	OP							3		2	3			1	8													7	5 1	1			
CENTRALE STERILIZZAZIONE	OP										2				1													2	5 1	1	l		
L.U.R.M.	OP																											ı	1				
,					<i>[</i>	Sill Control	soci		<u> </u>										 14:DE	61	<u>sj</u>	OL V	X	/	1	~	•	, N. P. C.	-				
					(in	((3) []2	() 											12				5	7								1	,

Allegato E

PERSONALE NON MEDICO MESSO DALL'ULSS A DISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE DI CUI ALL'ALLEGATO A AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE REGIONE-UNIVERSITA'

Istituto o Clinica o Ambulatorio o	Ubicazione			 							Q	U	A 1	LI	F	1 (: A																
Laboratorio di appartenenza	oorcazione	CHINICO COAD.	BIOLOGO DIK.	PSICOLOGO COAD.	OSTETRICA CAPO	CAPO SALA	OSTETRICA COORD.	ASS.SAK.COORD.	INF.PROF. 0 V.I.	INF. PSICHIAIRICO	OSTETRICA	DIEIISIA	INF.GENERICO	OPER. PSICHIATRICO	PUERICULTRICE	TECKICO	TECKICO	CAPO TECNICO AN.PAT.	TECHTO LABOR			Ç	TECNICO COLPOC.	TECNICO CARDIDAN.	T.AUDIONETRISTA	ORIOTIISTA	ASS.SOC.COORD.	ASS.SUL.CUCE.	AUS.S.S.SPEC.	AUS.SOCIO SAN.		ASSIST.ANN.	COAD. AMM.
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - 1 SRAU DI ISTOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA	OP																	1	1	6		•	4					4	, 1	l			4
						() () () () () () () () () ()		130 KIE	-							-			N.DFC		51	UD			<u></u>	\	^					·	

CON COMPITE DEDATTICE INTEGRATIVE DE QUELLE UNIVERSITARIA

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
MEDICINA GENERALE (1) 1 Divisione	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	. 4	4
PEDIATRIA 1 Divisione	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	4	3
CENTRO MUCOVISCIDOSI 1 SRAU-con attività per 1e malattie respiratorie croniche in età pediatrica	OSP.CIVILE MAGGIORE	, 1	5	4
GERIATRIA 1 Divisione (1^) (2/3) * 1 SRAG di Diabetologia(3) (già Centro Antidiabetico)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1 -	3 2	4 1
GERIATRIA 1 Divisione (2^) (2) * 1 SRAG Malattie Vascolari arteriose centrali e peri- feriche e dell'ipertensio-	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	4	3
ne arteriosa dell'anziano		·	-	-
GERIATRIA ! Divisione (3^) (2)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	4

^{*} Struttura da attivare

^{1) -} così ristrutturata l'attuale divisione di medicina generale dell'OCM. In fase di prima applicazione saranno disponibili 30 p.l.

2) - nel momento in cui la facoltà istituirà la Cattedra di Geriatria, sarà individuata la necessaria struttura

^{2) -} nel momento in cui la Facoltà istituirà la Cattedra di Geriatria, sarà individuata la necessaria struttura assistenziale.

^{3) -} qualora nel corso di vigenza del Piano la la Div.di Geriatria dovesse rimanere vacante del posto di Responsabile, lo SRAG di Diabetologia, già Centro Antidiabetico, verrà aggregato allo SRAU di Malattie del Ricambio.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
	OSP.CIVILE MAGGIORE			_
1 Divisione (4^)(2)		1	4	3
* 1 SRAG di Riabilitazione		-	- [-
Funzionale			}	
* 4 SRAG di Unità Terapeu-	1	-	- 1	~
tiche Geriatriche	[]			
(aggregate alle 4 Divi- sioni)				
1 SZAG di Cure Intensive		-	- 1	-
Geriatriche (20 p.l.) (4)]	
PNEUMOLOGIA	OSP.CIVILE MAGGIORE		,	
1 Divisione		1	2	3
1 SRAG di Fisiopatologia				
Respiratoria		• *	1	-
TBC POLMONARE	OSP.LUNGODEGENZA			
1 SRAU (5/6)		1 ,	1	1
GASTROENTEROLOGIA E ENDO-				
SCOPIA DIGESTIVA	OSP.CIVILE MAGGIORE			
1 Divisione		1 .	5	5
1 SRAG di Fisiopatologia				
Digestiva		-	1	

^{*} Struttura da attivare

^{4) -} aggregata a una Divisione di Geriatria in relazione al Primario che dirige il Dipartimento.

^{5) -} così trasformata l'omonima Divisione.

^{6) -} da trasformare in SZAG a Div. di Pneumologia nel corso di vigenza del Piano.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
GASTROENTEROLOGIA E ENDO- SCÓPIA DIGESTIVA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	. 1	. 1	1
NEUROLOGIA 1 Divisione - compresa Sezione per Ce-	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	4	5
rebropatie Vascolari * 1 SZAG di Alcoologia (10 p.l.)		-	-	-
1 SRAG di Neurofisiopa- tologia		-	2	2
NEUROFISIOLOGIA CLINICA * 1 SRAU - per attività di diagnosi e prevenzione delle in- sufficienze respiratorie nelle malattie neuromuscolari	OCM/OL		-	-
ENDOCRINOLOGIA 1 Divisione (7)	OSP.CIVILE MAGGIORE	. 1	1	2
RADIOTERAPIA 1 Divisione	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	3
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 1 Divisione (8)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	3

^{*} Struttura da attivare

^{7) -} attualmente attivati 15 p.l.

^{8) -} attualmente attivati 20 p.l.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 1 SRAU 1 SRAG di Recupero e Ried. Funzionale - OCM	OSP.LUNGODEGENZA	<u>-</u> -	2	3 -
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 1 SRAU 1 SRAG di Logopedia	OSP.POLICLINICO	1 -	1 -	2 -
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 1 SRAU-ad indirizzo riabi- litativo geriatrico	OSP.CIVILE MAGGIORE	-	-	_
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 1 SRAU (9/10)- per riabili- tazione neurologica dei lesionati midollari	CERRIS	-	_	-

^{*} Struttura da attivare

^{9) -} la Convenzione Attuativa di cui all'8º comma della legge 833/78 stabilirà le modalità ed i tempi di attuazione di tale Servizio in modo da consentire che l'attività dello stesso si esplichi in stretto coordinamento con l'attività delle strutture del Centro Ospedaliero Clinicizzato di Medicina Riabilitativa e Preventiva di Valeggio sul Mincio, al cui sviluppo e consolidamento vanno destinati prioritariamente gli interventi sia finanziari che organizzativi.

^{10) -} da strutturarsi possibilmente come Centro Regionale Specializzato al C.E.R.R.I.S..

segue ALLEGATO F - pag.5

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
CHIRURGIA GENERALE 1 Divisione (I^) * 1 SRAG di Nutrizione En-	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	. 4	3
terale Chirurgica * 1 SRAG di Chirurgia Epa- tobiliare	,		1	-
CHIRURGIA GENERALE	OSP.CIVILE MAGGIORE	-		-
1 Divisione (2[^])* 1 SRAG Rieducazione En- terostomizzati		1	4	3
CHIRURGIA GERIATRICA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE			-
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1 Divisione	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	5	-
	OSP.CIVILE MAGGIORE	- -	-	<u>.</u>
1 Divisione OTORINOLARINGOIATRIA	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	5	6
1 Divisione CHIRURGIA PLASTICA	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	4	3
1 Divisione		1	3	3

^{*} Struttura da attivare

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMAR10	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
CENTRO USTIONI * 1 SRAU (11/12)	OSP.CIVILE MAGGIORE		1	1
LUNGODEGENZA MEDICA 1 Divisione (13)	OSP.LUNGODEGENZA	1	4	. 6
CHIRURGIA MAXILUO-FACCIALE 1 SRAU (14) * 1 SR di Ortodonzia	OSP.CIVILE MAGGIORE	1 -	2	3 -
NEUROCHIRURGIA 1 Divisione (2^) (15/16)-	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	2	3
compresi 6 p.l. collocati nel SR per Cure Intensive				
della Neurochirurgia * 1 SRAG di Neurochirurgia Pediatrica		-	-	-
* 1 SRAG di Diagnosi e Cura Malattie Cerebrovascolari		-	-	-

- * Struttura da attivare
- 11) così trasformata l'omonima SZAG;
- 12) compresa attività di Chirurgia Plastica ricostruttiva delle ustioni;
- 13) così unificate le attuali due Divisioni;
- 14) ~ così trasformata l'omonima Divisione;
- 15) qualora, nel corso di vigenza, anche prorogata, del presente Piano Socio Sanitario venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la titolarità apicale di una delle strutture facenti parte del Dipartimento di Neurochirurgia si procederà alla revisione dell'organizzazione dello stesso e della sua articolazione, per consentire la soppressione di tale struttura o comunque la sua incorporazione o fusione con altra effettivamente operante, garantendo in ogni caso la permanenza di due Divisioni;
- 16) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con altra Divisione di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia, con la SRAU di Neuroradiologia e con 3º SRAU di Anestesia e Rianimazione.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
NEUROCHIRURGIA TRAUMATO- LOGICA * 1 SRAU (15/17)-compresi 3 p.l. collocati nel SR per Cure Intensive della Neurochirurgia	OSP.CIVILE MAGGIORS	-	-	-
URGENZA NEUROCHIRURGICA ED EMERGENZA * 1 SRAU (15/17)-compresi 3 p.1. collocati nel SR per Cure Intensive del- 1 a Neurochirurgia	OSP.CIVILE MAGGIORE	- -		-
NEUROCHIRURGIA DEL MIDOL- LO E DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO * 1 SRAU (15/17)	OSP.CIVILE MAGGIORE	-		-

^{*} Struttura da attivare

^{17) -} i Servizi possono organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con lo SRAU di Neuroradiologia e con il 3º SRAU di Anestesia e Rianimazione.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
CHIRURGIA TORACICA E CARDIOVASCOLARE	OSP.CIVILE MAGGIORE			
1 Divisione (18/19)		1	7	7
1 SR di Cure Intensive Cardiochirurgiche (16 p.l.) (20)		-	-	-
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 SRAU (1º)	OSP.CIVILE MAGGIORE	. 1	8	7
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 SRAU (3º) (21)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	7	7
ACCETTAZIONE E PRONTO SOC- CORSO	OSP.CIVILE MAGGIORE			
1 SRAU - p.l. per astan- teria		1	5 _	5
ACCETTAZIONE E PRONTO SOC- CORSO	OSP.POLICLINICO			
1 SRAU -p.l. per astan- teria		1	6	-

- * Struttura da attivare
- 18) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con la Divisione di Cardiochirurgia e con il 2º SRAU di Anestesia e Rianimazione (OCM) per l'attività di Terapia Intensiva.
- 19) ~ qualora nel corso di vigenza del Piano la Divisione dovesse rimanere vacante del posto di Responsabile, si procederà, in accordo fra Università e ULSS n. 25, all'attivazione di autonoma struttura di Chirurgia Toracica, tenendo conto della situazione organizzativa e gestionale delle attività di Cardiochirurgia.
- 20) con disponibilità di p.l. per la Divisione di Cardiochirurgia.
- 21) il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia e con lo SRAU di Neuroradiologia.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE	OSP.CIVILE MAGGIORE			
ED EMATOLOGICHE			}	
1 SRAU		1	3	4
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE ED EMATOLOGICHE	OSP.LUNGODEGENZA			
* 1 SRAU		-	-	1
ANATOMIA E ISTOLO- GIA PATOLOGICA	OSP.CIVILE MAGGIORE			
1 SRAU		1	3	5
* 1 SRAG di Citologia (22)		•	-	•
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	OSP.CIVILE MAGGIORE			
1 SRAU		1	3	2
TRASFUSIONE	OCM/OP			
1 SRAU (con sezione c/o ULSS n. 24)		1	5	5
1 SR di Laboratorio per Produzione Emoderivati		-	-	-
ed Emocitoaferesi				

^{*} Struttura da attivare

^{22) -} così trasformato l'omonimo SRAU, mai attivato, previsto nel PSSR 1984/1986.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 1 SRAU (1º) 1 SRAG di Angiografia	OSP.CIVILE MAGGIORE	1 -	5 1	6 -
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 1 SRAU (2º)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	4
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 1 SRAU (3°)	OSP.LUNGODEGENZA	y 1	-	-
NEURORADIOLOGIA 1 SRAU (23) - con annesso Centro di Neuroradiologia Inter- venzionale	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	3
PSICHIATRIA 1 SRAU (1°) (24)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	3
PSICHIATRIA 1 SRAU (2°) (24)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	3
PSICHIAIRIA * 1 SRAU (24/25)-da ińse- rire nel Dipartimento del 1º SRAU di Psichiatria	OSP.LUNGODEGENZA	-		

- * Struttura da attivare
- 23) il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia e con 3º SRAU di Anestesia e Rianimazione.
- 24) la Convenzione Attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge 833/78 stabilirà, anche mediante la previsione della stipulazione di particolari protocolli operativi, le modalità di collaborazione ed integrazione delle strutture di assistenza psichiatrica ospedaliera ed universitaria operanti anche nel territorio, al fine di uniformare e coordinare gli interventi ed evitare disparità di trattamenti e di livelli di prestazioni nell'ambito della competenza territoriale dell'ULSS n. 25.

CON COMPITE DEDATTICE INTEGRATIVE DE QUELLE UNIVERSITARE

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
PSICHIATRIA * 1 SRAU (24/25)- da inseri- re nel Dipartimento del 2º SRAU di Psichiatria	OSP.CIVILE MAGGIORE	-	· _	-
UROLOGIA * 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	-		-
ANESTESIA PER TERAPIA ANTALGICA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	1	-
MEDICINA NUCLEARE 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	3	2
CARDIOLOGIA 1 SRAU (26/27)	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	1	2
ENDOSCOPIA RESPIRATORIA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	1	-
MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	-	1

^{*} Struttura da attivare

^{25) -} con attività di Centro di Salute Mentale.

^{26) -} con possibilità di attività di emodinamica presso l'omonimo SRAG della Div.di Cardiologia.

^{27) -} attività cardiologica geriatrica nell'Unità di Cure Intensive Geriatriche.

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO/DIRIGENTE	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED./ COADIUTORE	ASSISTENTE MEDICO/ COLLABORATORE
ALLERGOLOGIA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	-	1
FISICA SANITARIA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	4	2
FARMACIA 1 SRAU	OSP.CIVILE MAGGIORE	1	2	2
FARMACIA 1 SRAU	OSP.POLICLINICO	1	2	2
* 1 SRAG di N.T.P. SOVRINTENDENZA SANITARIA	OSP.CIVILE MAGGIORE	-	-	-
1 SRAU * 1 SRAG di Igiene Ambiental	1	1 -	-	
* 1 SRAG di Statistica Sani- taria Ospedaliera * 1 SRAG di Programmazione		-	-	-
e Gestione Budgets di Reparto				
* 1 SRAG di Bioingegneria 1 SR di Prelievo e Conser- vazione Parti Cadavere		-	-	-


^{*} Struttura da attivare

ELENCO DELLE STRUTTURE DELL'ULSS A DIREZIONE NON UNIVERSITARIA CON COMPITI DIDATTICI INTEGRATIVI DI QUELLI UNIVERSITARI

DENOMINAZIONE .	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
OSSERVATORIO EPIDEMIOLO- GICO DI INFETTIVOLOGIA LE DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE	OSP.CIVILE MAGGIORE			
* 1 SRAU (28) DIREZIONE SANITARIA	OCM/OP/OL	-	1	-
3 SRAU		3	2	4

^{*} Struttura da attivare





^{28) -} con il diretto coordinamento della Sovrintendenza Sanitaria.

CENTRI DI MEDICINA SOCIALE FUNZIONANTI PRESSO LE STRUTTURE DEL COMPLESSO CONVENZIONATO

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	PRIMARIO	AIUTO CORRESPONSABILE OSPED.	ASSISTENTE MEDICO
C.M.S. PER LA DIAGNOSI, LA CURA E LO STUDIO DELLA EMOFILIA (SRAU di Immunoematologia e Irasfusione)	OCH/OP °		-	-
C.M.S. PER LO STUDIO E LA RICERCA DEL DIABETE INFANTILE (Clinica Pediatrica)	OSP.POLICLINICO	-	-	3
C.M.S. DI EUGENETICA E ORTOGENESI (SRAU di Auxologia)	OSP.CIVILE MAGGIORE	- \	-	1
C.M.S. PER LE MALATTIE METABOLI- CHE DEI NEONATI (Clinica Pediatrica)	OSP.POLICLINICO	-	1	1
C.M.S. DI OFTALMOLOGIA SOCIALE (Clinica Oculistica)	OSP.CIVILE MAGGIORE*	-	-	-
				:

O Personale dello SRAU di Immunoematologia e Trasfusione

^{*} Personale della Clinica Oculistica

N.B. - L'organico del personale sanitario medico e non medico potrà essere definito con le future piante organiche o con l'attivazione dei Centri stessi.

CENTRI REGIONALI SPECIALIZZATI

C.R.SPECIALIZZATO PER L'EPIDEMIO-LOGIA E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEL FEGATO E DEL PANCREAS

C.R. SPECIALIZZATO PER LE MALATTIE DELLA TIROIDE

C.R. SPECIALIZZATO PER L'EPIDEMIO-LOGIA E LE MALFORMAZIONI CONGENITE

C.R. SPECIALIZZATO PER LA MEDICINA DELLO SPORT (art.13 L.R. 3.8.1982 n. 25)

C.R. SPECIALIZZATO DI TOSSICOLOGIA

C.R. SPECIALIZZATO PER L'EPIDEMIO-LOGIA E LA PREVENZIONE DI EMATOLOGIA

C.R. SPECIALIZZATO DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA C.R. VENETO DI RICERCA. PREVENZIONE, RIABILITAZIONE ED INSEGNAMENTO PER LA FIBROSI CISTICA (MUCOVISCIDOSI)

C.R.SPECIALIZZATO DI CHIRURGIA EPATICA E PANCREATICA

C.R. SPECIALIZZATO PER LO STUDIO DELLA PREVENZIONE, CURA E RIABI-LITAZIONE DELLE USTIONI

C.R. SPECIALIZZATO PER L'INSUF-FICIENZA RESPIRATORIA CRONICA

C.R. SPECIALIZZATO PER L'AUDIO-FONIATRIA

C.R. SPECIALIZZATO PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE GENETICHE DISMETABOLICHE

C.R. DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
IN CANCEROGENESI AMBIENTALE


C.R. SPECIALIZZATO PER L'EPIDEMIOLOGIA E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI

C.R. DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER L'EPIDEMIOLOGIA E LA PREVENZIONE
DELL'EPILESSIA

C.R. VENETO PER L'EPIDEMIOLOGIA E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DELL'ESOFAGO

C.R. SPECIALIZZATO PER L'EPIDEMIOLOGIA, LO STUDIO E LA PREVENZIONE DELL'OBESITA'





ATTREZZATURE E MATERIALI MESSI DALL'UNIVERSITA' A DISPOSIZIONE DELL'ASSISTENZA

TUTTE LE ATTREZZATURE ED I MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA', IVI COMPRESI QUELLI IN DOTAZIONE DA PARTE DEL C.N.R. DISLOCATI NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DELL'OSPEDALE CIVILE MAGGIORE E OSPEDALE POLICLINICO. SECONDO GLI INVENTARI CONSERVATI PRESSO I COMPETENTI UFFICI DELL'UNIVERSITA' STESSA.

ALLEGATO H

ATTREZZATURE E MATERIALI MESSI DALL'ULSS A DISPOSIZIONE PER FINI DIDATTICI. DI RICERCA E ASSISTENZIALI

TUTTE LE ATTREZZATUTE ED I MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'ULSS n.25 DISLOCATI NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DELL'OSPEDALE CIVILE MAGGIORE, DELL'OSPEDALE POLICLINICO E DELL'OSPEDALE DI LUNGODEGENZA PRESSO LE STRUTTURE DI CUI AGLI ALLEGATI A,C.F ED F/SUB 1,SECONDO GLI INVENTARI CONSERVATI PRESSO I COMPETENTI UFFICI DELL'ULSS STESSA.





ALLEGATO I

ELENCO DEI LOCALI UNIVERSITARI UTILIZZATI PER FUNZIONI COMUNI FRA CUI SONO RIPARTITE LE SPESE DI MANUTENZIONE DI CUI ALL'ARI.17 DELLA CONVENZIONE REGIONE-UNIVERSITA' STIPULATA IL 20.12.1989.

Rilevabili dalle planimetrie conservate presso i competenti uffici.





ORGANICI

Le Parti prendono atto che il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1989-91, approvato con L.R. 20.7.1989, n. 21, comporta un aggiornamento e una riformulazione degli attuali organici, in relazione sia alle previste riorganizzazioni, sia alle attivazioni di nuove strutture. Prendono altresì atto che è in corso di definizione da parte della Giunta Regionale la nuova pianta organica del personale del Presidio Ospedaliero, approvata con deliberazione del Comitato di Gestione dell'ULSS 25 n. 1804 in data 18 luglio 1990 e nella quale è stato tenuto conto delle determinazioni che in materia di standards e parametri del personale sono state dettate dal D.M. 13.9.1988, nonchè dal provvedimento attuativo della Giunta Regionale n. 1933 dell'11.4.1989.

Le Parti concordano, pertanto, sulla necessità di ulteriori e più puntuali precisazioni, che potranno essere definite soltanto allorchè sarà risolto il nuovo assetto degli organici stessi, consequentemente alle decisioni adottate dalla Giunta regionale.





ALLEGATO M

ELENCO DELLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ULSS PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI MEDICI UNIVERSITARI INTEGRATI NELL'ASSISTENZA A TEMPO PIENO

· LE PARTI PRENDONO ATTO CHE I POSTI-LETTO DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDICATI NEL PRESENTE ALLEGATO CORRISPONDONO ALLA PERCENTUALE STABILITA DALLA LETT.A) DEL 7º COMMA DELL'ART.35 DEL D.P.R. 761/1979. ANCHE SE IN MISURA MINORE DEI MASSIMI CONSENTITI.

IN PROPOSITO LE PARTI PRENDONO IMPEGNO AD ATTUARE OGNI POSSIBILE INIZIATIVA PER ADEGUARE IL NUMERO DEI POSTI LETTO ALLA PERCENTUALE MASSIMA DI CUI SOPRA. PER GARANTIRE AI SANITARI INTERESSATI IL DIRITTO ALLA LIBERA ATTIVITA' PROFESSIONALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO CONVENZIONATO O. IN MANCANZA. UTILIZZANDO ANCHE STRUTTURE PRIVATE, AI SENSI DEL 9º COMMA DEL CITATO ARI. 35 DEL D.P.R. 761/1979.

OSPEDALE POLICLINICO

I POSTI LETTO PER ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE SONO DISLOCATI, IN MODO PREVALENTE. ALL'VIII PIANO (SEZIONE POLISPECIALISTICA). AL V PIANO (CLINICA PEDIATRICA). AL IV PIANO (CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA): ALTRE STANZE A DUE LETTI CON SERVIZI USUFRUIBILI ANCHE PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE, SONO DISPONIBILI NELL'AMBITO DELLE VARIE CLINICHE PER UN TOTALE DI 34 STANZE CHE POSSONO ESSERE USATE. INDIFFERENTEMENTE. PER RICOVERO IN 1º CLASSE (UN LETTO PIU' ACCOMPAGNATORE) O IN II^CLASSE (STANZE A DUE LETTI), CON UNA DISPONIBILITA' MEDIA DI PRESENZA DI CIRCA 50 PAZIENTI. PARI CIOE' AL 5% CIRCA DEL NUMERO DEI POSTI-LETTO DELL'OSPEDALE POLICLINICO.

OSPEDALE CIVILE MAGGIORE

I POSTI-LETTO PER ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE SONO PREVALENTEMENTE RAGGRUPPATI NEL PIANO DOZZINANTI DELLE DIVISIONI CHIRURGICHE. AL VI PIANO DEL PADIGLIONE "OSPEDALE GERIATRICO" PER UN TOTALE DI 60 CAMERE CHE VENGONO PREVALENTEMENTE USATE PER I RICOVERI IN 1°CLASSE (SIANZA AD UN LETTO PIU' ACCOMPRASNATORE) O PER RICOVERO IN II°CLASSE (STANZE A DUE LETTI).

LA DISPONIBILITA' QUINDI E' DA CALCOLARSI A CTRCA 90 PAZIENTI. PARI C DELL'OSPEDALE CIVILE MAGGIORE.

CVIRCA DEL NUMERO DEI POSTI-LETTO 🖰

ALLEGATO N/sub A

LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ULSS ASSEGNATI ALL'UNIVERSITA' PER ESCLUSIVO COMPITO DI DIDATTICA E DI RICERCA

- LABORATORIO UNIVERSITARIO DI RICERCA MEDICA
- ISTITUTI BIOLOGICI
 (PER LA PARTE IN USO ALL'ISTITUTO DI IGIENE,
 FARMACOLOGIA, MEDICINA LEGALE)
- AULE DIDATTICHE

 (AULA MAGNA E N. 2 AULETTE CON ANNESSI SERVIZI)

SECONDO PLANIMETRIE IN ATTI

ALLEGATO N/sub B

LOCALI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' ADIBITI A COMPITI ASSISTENZIALI IN GESTIONE ALL'ULSS

- ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA

SECONDO PLANIMETRIE IN ATTI





CORRISPONDENZA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE CLINICHE E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI RICOVERO E CURA CONVENZIONATI AL PERSONALE DELL'ULSS DI PARI FUNZIONI E MANSIONI.

Le Parti prendono atto che la corrispondenza del personale universitario a quello dell'ULSS, ai fini della presente convenzione, è stabilita con Decreto Ministeriale 9.11.1982 (allegato D), pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 347 del 18.12.1982.

In particolare, le corrispondenze funzionali, riferite in concreto e specificatamente ai rapporti ULSS n. 25 - Università degli Studi di Verona, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa:

PERSONALE SANITARIO MEDICO

PERSONALE UNIVERSITARIO

Professore ordinario o straordinario Professore associato Ricercatore o Assistente

PERSONALE DELLA ULSS

Primario ospedaliero

Aiuto corresponsabile ospedaliero

Assistente medico

PERSONALE UNIVERSITARIO

A) PROFESSORE ASSOCIATO

QUALIFICA FUNZIONALE

PERSONALE NON MEDICO *

PERSONALE DELLA ULSS

POSIZIONE FUNZIONALE

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982 tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di: Direttore Chimico, Biologo, ecc.

* Tabella così integrata e aggiornata, giusta deliberazioni 12.4.1989, n. 905 e 10.1.1991, n. 33 del Comitato di Gestione delliurss n. 25.

B) RICERCATORE O FUNZIONARIO TECNICO

- C) COLLABORATORE TECNICO (VII):
 Requisiti ex DPCM 24.9.1981)
 laurea o diploma scuola media II
 grado + 4 anni di servizio
- D) ASSISTENTE TECNICO (VI):
 (Requisito ex DPCM 24.9.1981)
 Diploma di scuola media
 superiore
- E) ASSISTENTE SOCIO SANITARIO (VI):
 (Requisito ex DPCM 24.9.1981) Diploma
 di abilitazione specifica
 - Infermiere Professionale
 - Assistente Sanitario
 - Tecnico di Laboratorio
 - Tecnico di Radiologia

In base all'allegato D al DPCM
9.11.1982 tale qualifica è equivalente
alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 Sanità) di:
Coadiutore Chimico, Biologo
ecc.

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982 tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di:
Assistente Chimico, Biologo, ecc.

Tale qualifica funzionale viene equiparata, in relazione alle specifiche professionalità, all'operatore professionale 1 Cat.Collaboratore (Tecnico Laboratorio, ecc.)

Tale qualifica funzionale
viene equiparata in relazione alle specifiche professionalità, all'operatore professionale 1 Cat.Collaboratore (Tecnico Laboratorio, ecc.)

- F) OPERATORE AMMINISTRATIVO (Y)

 E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
 (Requisito ex DPCM 24.9.1981)

 Istruzione secondaria I grado
 + qualifica professionale
- G) OPERATORE SOCIO-SANITARIO

- H) OPERATORE TECNICO (Y)

 (Requisito ex OPCM 24.9.1981)

 Istruzione secondaria I grado

 + qualifica professionale
- 1) AGENTE SOCIO-SANITARIO

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982, tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di: Assistente Amministrativo

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982, tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di : Infermiere Generico

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982, tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di: Operatore Tecn.Coordinatore

In base all'allegato D al
DPCM 9.11.1982, tale
qualifica è equivalente alla
posizione funzionale di:
Operatore Jecnico addetto all'assistenza

- L) AGENTE AMMINISTRATIVO (IY)
 (Requisito ex DPCM 24.9.1981)
 Istruzione secondaria I grado
- M) AGENTE TECNICO (IV)
 (Requisito ex DPCM 24.9.1981)
 Istruzione secondaria di I grado

M) BIDELLO (III)
(Requisito ex DPCM 24.9.1981)
Scuola "dell'obbligo"

In base all'allegato O al DPCM 9.11.1982, tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di:
Coadiutore Amministrativo

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982 tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di: Operatore Tecnico

In base all'allegato D al DPCM 9.11.1982, tale qualifica è equivalente alla posizione funzionale (ex DPR 761/79 - Sanità) di : Commesso.





 $\hbox{\it NJ.LEGATO P-pag. 1} \\ \hbox{\it Programma di attivazione delle strutture indicate con asterisco negli allegati $\Lambda-C-F$ }$

DENOHINAZIONE (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Scrvizio)	FORMULA ORGANIZZATIVA	UBICAZIONE	FASE DI ATTIVAZIONE
ALCOOLOGIA (aggregata a Divisione di Neurologia)	SZAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1 ·
ARTROSCOPIA (aggregato a Divisione di Ortopedia e Traumatologia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
BIOINGEGNERIA (aggregato a SRAU di Sovrintendenza Sanitaria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
CENTRO USTIONI (compresa attività di Chirurgia Plastica ricostruttiva delle ustioni)	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
CENTRO MALATTIE TRASMISSIBILI SESSUALMENTE (Centro della Clinica Dermatologica)	CENTRO	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
CHIRURGIA ENDOSCOPICA D'URGENZA (aggregato a l'Divisione Clinicizzata di Chirurgia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
CHIRURGIA GERIAIRICA	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
CITOLOGIA (aggregato a SRAU di Istologia e Anatomia Patologica)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
DIABETOLOGIA (aggregato a SRAU di Malattie del Ricambio)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
DIAGNOSI E TERAPIA AIDS (aggregato a Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
EMODIALISI PER NEFROLOGIA MEDICA	SR	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
ISIOPATOLOGIA CUTANEA (aggregato a Clinica Dermatologica)	SRAG -	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1

segue AJ.LEGATO P - pag. 2 Programma di attivazione delle strutture indicate con asterisco negli allegati Λ - C - F

DENONINAZIONE (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	FORMULA ORGANIZZATIVA	UBICAZIONE	FASE DI
ORTODONZIA (espletato da SRAU di Chirurgia Maxillo-Facciale)	SR	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
OSSERVATORIO EPIDENIOLOGICO DI INFETTIVOLOGIA E DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
PATOLOGIA NEONATALE (aggregata a Clinica Pediatrica)	SZAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
PRELIEVO E CONSERVAZIONE PARTI DI CADAVERE (espletato da SRAU di Sovrintendenza Sanitaria)	SR	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BUDGETS DI REPARTO (aggregato a SRAU di Sovrintendenza Sanitaria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (aggregato a SRAU di Recupero e Rieducazione Funzionale)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
SERVIZIO DI PSICHIATRIA I° (con attività di salute mentale)	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
SERVIZIO DI PSICHIATRIA 2º (con attività di salute mentale)	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	ı
STATISTICA SANITARIA OSPEDALIERA (aggregato a SRAU di Sovrintendenza Sanitaria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
URGENZA NEUROCHIRURGICA ED EMERGENZA	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
UROLOG1A	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
U.T.A.G. n. l (aggregato a Dipartimento di Geriatria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	1
ANGIOGRAFIA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1

segue AJ.LEGATO P - pag. 3 Programma di attivazione delle strutture indicate con asterisco negli allegati Λ - C - F

DENOHINAZIONE (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Sarvizio)	FORMULA ORGANIZZATIVA	UBICAZIONE	FASE DI ATTIVAZIONE
CHIRURGIA DELLA MANO	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
CHIRURGIA EPATOPANCREATICA (aggregata a Clinica Chirurgica)	SZAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
CHIRURGIA GERIATRICA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
CHIRURGIA PEDIATRICA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
CHIRURGIA PROCTOLOGICA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
CITOLOGIA (aggregato a Istituto di Anatomia Patologica)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO AI FINI FORENSI (espletato dall'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni)	SR	OSPEDALE POLICITNICO	1
FISICA PER TECNOLOGIE BIOMEDICHE	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
FISIOPATOLOGIA APPLICATA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
IMMUNOISTOCHIMICA (aggregato a Istituto di Anatomia Patologica)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
LABORATORIO DI PATOLOGIA GENETICA E PRENATALE (aggregato a Istituto di Chimica e Microscopia Clinica)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
MEDICINA GENERALE (insegnamento di METODOLOGIA CLINICA)	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
MICROBIOLOGIA .	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO .	1
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE (aggregato a SRAU di Farmacia)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	1

segue ALLEGATO P - pag. 4 Programma di attivazione delle strutture indicate con asterisco negli allegati Λ - C - F

DENOHINAZIONE (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Sarvizio)	FORMULA ORGANIZZATIVA	UBICAZIONE	FASE DI ATTIVAZIONE
ORTODONZIA (espletato da Clinica Odontoiatrica)	SR	OSPEDALE POLICLINICO	1 .
ORTOPEDÍA E TRAUMATOLOGIA GERIATRICA (aggregato a Clinica Ortopedica)	SZAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
PATOLOGIA OSTETRICO GINECOLOGICA (aggregata a Clinica Ostetrico-Ginecologica)	SZAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
PSICOTERAPIA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
REUMATOLOGIA (aggregata a Patologia Medica)	SZAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	1
TRAPIANTO DEL MIDOLLO EMOPOIETICO (aggregato a Divisione Clinicizzata di Ematologia)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	1
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE ED EMATOLOGICHE	SRAU	OSPEDALE DI LUNGODEGENZA	1
CENTRO PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI (aggregato a Divisione Clinicizzata di Cardiologia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
CHIRURGIA EPATOBILIARE (aggregato a 1^Divisione di Chirurgia Generale)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
CHIRURGIA STEREOTASSICA (aggregato a 1^Divisione di Neurochirurgia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
DIAGNOSI E CURA MALATTIE CEREBROVASCOLARI (aggregato a 2^Divisione di Neurochirurgia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
MALATTIE VASCOLARI ARTERIOSE CENTRALI E PERIFERICHE E DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA DELL'ANZIANO (aggregato a 2^Divisione di Geriatria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2

segue ALEGATO P - pag. 5 Programma di attivazione delle strutture indicate con asterisco negli allegati Λ - C - F

DENOHINAZIONE (Istituto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Servizio)	FORMULA ORGANIZZATIVA	UBICAZIONE	FASE DI ATTIVAZIONE
NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA (aggregato a 2ºDivisione di Neurochirurgia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
NUTRIZIONE ENTERALE CHIRURGICA (aggregato a l'Divisione di Chirurgia Generale)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
RECUPERO E RILDUCAZIONE FUNZIONALE ger.	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
AGGREGATO A 4^Divisione di Geriatria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
RIEDUCAZIONE ENTEROSTOMIZZATI aggregato a 2^Divisione di Chirurgia Generale)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
RAUMATOLOGIA COLONNA VERTEBRALE aggregato a l'Divisione di Neurochirurgia)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	2
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GERIATRICA	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	2
PATOLOGIA DEL METABOLISMO MINERALE aggregato a Semeiotica Medica e Terapia Medica)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	2
IGIENE AMBIENTALE (aggregato a SRAU di Sovrintendenza Sanitaria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	3
MALATTIE DEL MIDOLLO E DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	3
NEUROCHIRURGIA TRAUMATOLOGICA	SRAU	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	3
U.I.A.G. n. 2 (aggregato a Dipartimento di Geriatria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIÓRE	3
U.T.A.G. n. 3 (aggregato a Dipartimento di Geriatria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	3
U.T.A.G. n. 4 (aggregato a Dipartimento di Geriatria)	SRAG	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	3

segue ALLEGATO P $_-$ pag. δ Programma di attivazione delle strutture indicate con asterisco negli allegati Λ - C - F

DENOHINAZIONE (Istítuto o Clinica o Ambulatorio o Laboratorio o Sarvizio)	FORMULA ORGANIZZATIVA	UBICAZIONE	FASE DI ATTIVAZIONE
ANESTESIA E RIANIMAZIONE (2º Servizio)	SRAU	OSPEDALE POLICLINICO	3
DIABETOLOGIA PEDIATRICA (aggregato a Clinica Pediatrica)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	3
NEFROLOGIA PEDIATRICA (espletato da Clinica Pediatrica)	SR	OSPEDALE POLICLINICO	3
URODINAMICA (aggregato a Divisione Clinicizzata di Urologia)	SRAG	OSPEDALE POLICLINICO	3
ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LA PREVENZIONE E ASSISTENZA DELLE INSUFFICIENZE RESPIRATORIE NELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI (aggregato a 2º SRAU di Anestesia e Rianimazione - O.C.M.)	SRAG	OSPEDALE DI LUNGODEGENZA	3
NEUROFISIOLOGIA CLINICA	SRAU	OSPEDALE DI LUNGODEGENZA	3
PREVENZIONE E ASSISTENZA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA NELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI (aggregato a Clinica Neurologica - in collegamento con SRAG di Anestesia e Rianimazione per la Prevenzione e Assistenza delle Insufficienze Respiratorie nelle malattie neuromuscolari)	SRAG	OSPEDALE DI LUNGODEGENZA	3
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	SRAU	CERRIS	3
T.S. T.	SOCIO SANTO	IS NO. VINCOS	

CONVENZIONE

REGIONE DEL VENETO E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

STIPULATA IL 20 DICEMBRE 1989

Pcr 9 giugno 1989, n. 913.

Convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona per gli anni 1989/1991.

Il Consiglio regionale

Vista la nota del Presidente della Giunta regionale datata 14 marzo 1989, prot. n. 29/Cr, con la quale si invita il Consiglio regionale ad approvare la convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona, relativa alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Udita la relazione della quinta commissione consiliare, relatore il consigliere Felice Dal Sasso;

Premesso che in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le Regioni e le Università stipulano convenzioni per realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali;

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con dm 12 maggio 1986;

Tenuta presente la vigente normativa statale e regionale relativa al Servizio sanitario nazionale;

Preso atto della proposta di convenzione composta di n. 18 articoli e relativi allegati;

Visto l'art. 9 dello statuto della Regione Veneto; Con votazione palese.

delibera

di approvare la convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante.

ALLEGATO

Convenzione tra la Regione Veneto e l'Università degli studi di Verona per gli anni 1989/1991

Art. 1

Convenzione e programmazione sanitaria

- 1. La Regione del Veneto e l'Università degli studi di Verona, fermo restando il concorso anche di altre facoltà e istituti universitari nell'azione di consultazione prevista dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità alle rispettive funzioni istituzionali, riconoscono che:
- l'attività didattica e di ricerca svolta dalle facoltà di medicina è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale delle stesse;
- la facoltà di medicina concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e

regionale di cui alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

- 2. La Regione e l'Università convengono:
- che l'Università stessa, come sede primaria della ricerca scientifica, sia sentita in sede di programmazione dei progetti-obiettivo e della ricerca sanitaria finalizzata e partecipi alla realizzazione di quanto sopra utilizzando fondi a tal fine destinati secondo le indicazioni e le modalità del piano sanitario nazionale e del piano sanitario regionale;
- che nel quadro del procedimento di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 l'Università, per i corsi di laurea e per le scuole, relativi al settore sanitario, al fine di formulare le proprie proposte, prenda accordi preventivi con la Regione;
- che nella determinazione del numero dei posti aggiuntivi di cui al quinto comma dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, l'Università deve attenersi alle indicazioni previamente concordate con la Regione del Veneto, nell'ambito della programmazione regionale;
- che l'attività didattica e di ricerca svolta dalla facoltà di medicina è da considerarsi inscindibilmente connessa con l'attività di promozione sanitaria globalmente intesa nei suoi momenti di prevenzione, cura e riabilitazione, in quanto le strutture del Ssn costituiscono uno strumento essenziale anche per la completa realizzazione delle finalità istituzionali della facoltà di medicina:
- che ciò comporta di conseguenza anche il pieno coinvolgimento della facoltà di medicina nella realizzazione, sia degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sia delle strutture a questa connesse;
- che l'Università di Verona mette a disposizione il proprio patrimonio bibliografico medico e la Regione si impegna a finanziare la realizzazione di iniziative atte a consentime lo sviluppo in coordinamento con il patrimonio bibliografico delle ulss interessate anche attraverso una rete di informatizzazione che consenta di collegare la biblioteca universitaria con le analoghe strutture dislocate nel territorio, promuovendo pure la integrazione reciproca delle iniziative culturali.

Art. 2

Concorso nel settore assistenziale della facoltà di medicina

- 1. La facoltà di medicina concorre alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale con le strutture proprie indicate nell'allegato A e con le unità operative a direzione universitaria nelle strutture dell'Ulss n. 25 di cui all'allegato B e nelle strutture di altre Ulss di cui agli allegati D ed E.
- 2. Tali allegati corrispondono alle indicazioni del Pssr.
- 3. In particolare per quanto riguarda l'all. A), le parti prendono atto che in esso sono inseriti anche gli insegnamenti non clinici della facoltà di medicina.

- 4. La convenzione attuativa di cui all'8" comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 stabilirà le modalità di partecipazione di tali insegnamenti all'attività del complesso Ospedale-Università, nonché all'attività dell'Ulss n. 25 per i fini del Ssn.
- 5. Per quanto riguarda l'allegato D, le parti prendono atto che in esso sono inserite le strutture appartenenti all'Ulss n. 33 nello stabilimento ospedaliero di Valeggio sul Mincio. In tali strutture è stata data attivazione a un ospedale clinicizzato di medicina riabilitativa e preventiva, la cui attività assistenziale deve ritenersi strettamente connessa con l'attività assistenziale espletata presso il pressidio ospedaliero dell'Ulss n. 25.
- 6. Di conseguenza le parti concordano che alla stipulazione della convenzione tra l'Università di Verona e l'Ulss n. 33, ai sensi dell'8" comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, partecipi anche l'Ulss n. 25 al fine di consentire il coordinamento e l'indirizzo unitario delle attività assistenziali di cui al comma precedente, nonché l'effettiva collaborazione operativa tra le strutture assistenziali dell'Ulss n. 33 presso l'ospedale di Valeggio sul Mincio e quelle dell'Ulss n. 25 presso il presidio ospedaliero della stessa.

Ап. 3

Strutture o unità operative delle Ulss da utilizzare a fini didattici integrativi

- 1. Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extraospedaliere dell'Ulss n. 25, nonché dell'Ulss n. 33 e n. 8 a direzione non universitaria utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria sono elencate rispettivamente negli allegati C, D ed E, nel rispetto del limite di cui all'art. 39, comma quarto, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 2. Il personale ospedaliero laureato e l'altro personale laureato delle anzidette strutture da utilizzare ai fini della didattica integrativa verrà indicato in apposito allegato alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.
- 3. La individuazione delle strutture e unità operative ospedaliere ed extraospedaliere delle Ulss n. 25, n. 33 e n. 8, da utilizzare ai fini didattici da includere negli allegati B, C, D ed E, viene effettuata sulla base delle indicazioni della commissione di esperti di cui all'art. 39, comma quinto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle richieste del consiglio di facoltà di medicina e sentite le Ulss interessate nel rispetto dei requisitì di idoneità fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 39, comma terzo, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 4. Le strutture della facoltà di medicina e quelle delle Ulss n. 25, n. 33 e n. 8 indicate negli allegati A, B, C, D ed E sono riconosciute strutture multizonali.
- 5. Le predette strutture costituiscono il complesso convenzionato Ospedale-Università.
- 6. Gli allegati di cui sopra, nei quali sono individuate le divisioni e i servizi di diagnosi e cura a direzione ospedaliera e a direzione universitaria, corrispondono alle previsioni del piano sanitario regionale e, pertanto, non potranno essere modificati se non di comune accordo fra le parti e con le procedure di mòdifica del piano stesso.

- 7. Le parti prendono pure atto che alcune delle divisioni e servizi di diagnosi e cura indicati nel precedente comma non sono ancora attivati e funzionanti. Essi vengono indicati negli allegati con asterisco.
- 8. La convenzione attuativa di cui al comma 8 dell'art. 39 della legge n. 833/1978, stabilirà le modalità e i tempi con i quali, in aderenza agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e alle indicazioni del piano sanitario regionale, si procederà alla attivazione delle divisioni e servizi di cui sopra, fissandone pure i tempi e l'organizzazione anche in riferimento a quanto stabilito nel successivo articolo 5.
- 9. La Regione, sentite le proposte dell'Università e dell'Ulss, si riserva la facoltà di autorizzare l'affidamento della direzione di divisioni o servizi ospedalieri a professore universitario, di l' fascia, straordinario o ordinario; o di 2' fascia in possesso di idoneità primariale, titolare dell'insegnamento della materia corrispondente o affine.
- 10. L'affidamento, che deve essere motivato da specifiche esigenze clinico-assistenziali e di ordine didattico, determina la clinicizzazione temporanea e condizionata della struttura che forma oggetto dell'accordo e non comporta soppressione di posti nel corrispondente organico dell'Ulss.
- 11. L'affidamento al singolo docente universitario cesserà soltanto nel caso di cambiamento del titolare dell'insegnamento stesso. La cessazione dell'affidamento comporterà anche la cessazione della clinicizzazione della struttura. In tal caso saranno comunque messe a disposizione dell'università le dotazioni necessarie per l'espletamento delle attività relative alle scuole di specializzazione funzionanti.
- 12. Le divisioni e i servizi ospedalieri affidati con responsabilità primariali a medici ospedalieri di ruolo, qualora questi ultimi nel corso della convenzione siano nominati professori universitari di ruolo della materia, ordinari o associati, vengono affidati agli stessi con i medesimi effetti di cui ai commi precedenti.
- 13. Il passaggio dalla direzione ospedaliera a quella universitaria di divisioni e servizi non comporta modificazioni organizzative, né delle discipline o specializzazioni che le riguardano.
- 14. La convenzione attuativa di cui al comma 8 dell'art. 39 della legge n. 833/1978, stabilirà le modalità per procedere all'attivazione degli affidamenti di cui ai precedenti commi, i quali dovranno essere oggetto di accordi attuativi tra le Ulss interessate e l'Università, nonché di un regolamento, approntato di volta in volta, nel quale saranno indicate, sia le modalità con le quali il personale universitario svolgerà attività di assistenza, sia le modalità con le quali il personale sanitario ospedaliero della struttura verrà integrato nell'attività propria della didattica e della ricerca.
- 15. Le divisioni e servizi ospedalieri che, all'entrata in vigore della presente convenzione, risultano affidati alla direzione di professori universitari associati, restano affidati agli stessi, sempreché i competenti Organi Accademici consentano l'attribuzione delle funzioni superiori ai sensi dell'art. 102 del dpr n. 382/1980 e successive modifiche.

Psichiatria

- l. La Regione e l'Università convengono che nell'ambito della programmazione regionale deve essere assicurata l'utilizzazione dei servizi territoriali extraospedalieri e dei servizi con degenza relativi alla salute mentale di cui all'art. 34 della legge n. 833/1978, necessari per i fini didattici e di ricerca dell'Università, come indicati negli allegati B e C.
- 2. Le unità operative di salute mentale a direzione universitaria rientrano tra le strutture indicate all'art. 34 della legge n. 833/1978 e regolamentate dalle relative leggi regionali.

Art. 5

Dipartimenti

- 1. L'organizzazione dipartimentale per l'assistenza e quella per la ricerca scientifica e didattica sono rispettivamente disciplinate dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dalla legge regionale di attuazione dello stesso e dall'art. 83 all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche, fatta salva la possibilità di istituire, d'intesa tra Regione, Università, Ulss n. 25 e Ulss n. 33, per quest'ultima limitatamente al Centro Ospedaliero Clinicizzato di Medicina Riabilitativa e Preventiva, forme di collaborazione per finalità complessive assistenziali, di ricerca e didattica.
- 2. Allo scopo quindi di attuare una effettiva integrazione tra strutture universitarie e strutture dell'Ulss per le attività di assistenza, didattiche e di ricerca, nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, l'Università, l'Ulss n. 25 e l'Ulss n. 33, per quest'ultima sempre limitatamente al predetto Centro ospedaliero, potranno stabilire, nel quadro legislativo regionale, precise modalità per dar vita a organismi di tipo dipartimentale nei quali confluiscano unità a direzione universitaria e unità a direzione non universitaria, per realizzare, nei settori affini, indirizzi unitari e utilizzazione coordinata di personale e di mezzi.
- 3. Gli organismi di tipo dipartimentale, saranno considerati come entità funzionali per la collaborazione tra Università, Ulss n. 25 e Ulss n. 33 e articolati secondo programmi concordati e coordinati tendenti a unificare assistenza, didattica e ricerca.
- 4. La convenzione attuativa di cui sopra dovrà anche concretamente individuare modalità per lo sviluppo di programmi di lavoro comune, sia attraverso l'attività di dipartimenti istituzionalizzati, sia mediante il coordinamento temporaneo dell'attività di strutture dipartimentali e non dipartimentali facenti parte del complesso Ospedale-Università, con strutture territoriali ed extraospedaliere nell'ambito dell'Ulss n. 25 e nell'ambito dell'Ulss n. 33 presso il Presidio Ospedaliero di Valeggio sul Mincio per i seguenti fini:
- a) la ricerca finalizzata e applicativa, in rapporto all'assistenza
- b) l'indagine epidemiologica

 c) attività assistenziali implicanti innovazioni organizzative, diagnostiche, terapeutiche e che necessitino di collaborazioni molteplici.

Art. 6

Apporto all'insegnamento del personale laureato dell'Ulss

- I. La Regione e l'Universitá convengono che l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato delle strutture convenzionate e nel limite del numero che verrà stabilito nella convenzionale attuativa, si realizza a domanda degli interessati, tenuto conto della specifica qualificazione del predetto personale sul piano didattico, in relazione anche alle particolari caratteristiche delle strutture in cui tale personale presta assistenza, mediante il conferimento di contratti di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa di quella universitaria, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.
- 2. L'apporto all'insegnamento di cui al precedente comma si realizza secondo l'esigenza di affidamento di funzioni didattiche integrative di quelle universitarie tenendo anche conto, per quanto concerne le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali inerenti al settore sanitario, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162.
- 3. In particolare, tali funzioni didattiche integrative potranno svolgersi:

nell'ambito dei corsi di laurea:

- mediante lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali;
- mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica, quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattica:

nell'ambito dei corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali:

- mediante lo svolgimento di un corso di insegnamento organico;
- mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica quali esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattica.
- 4. L'Università si impegna, nel definire le scuole di specializzazione dell'area sanitaria, a tener conto anche delle esigenze espresse dalla Regione, e a stabilire il numero degli specializzandi da ammettere a tali scuole, in accordo con la Regione stessa, sentita la commissione paritetica di cui al quinto comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, tenendo conto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
- 5. La commissione di cui sopra terrà conto, nella formulazione delle proposte, delle indicazioni del piano sanitario regionale e di quelle della presente convenzione in ordine alle strutture da adibire alle scuole di cui sopra; dovrà pure tener conto delle vigenti normative Cee.

- 6. La convenzione attuativa di cui all'8" comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, stabilirà norme atte a consentire l'iscrizione alle scuole di cui sopra del personale medico appartenente alle strutture convenzionate in modo da rendere effettivamente operante la riserva di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del dpr 10-3-1982 n. 162.
- 7. Per quanto riguarda le scuole dirette a fini speciali, l'Università si impegna a recepire le richieste che la Regione, sentita la commissione paritetica di cui al V comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978, formulerà anche in relazione alle necessità della preparazione professionale delle qualifiche non mediche del personale del Ssn.
 - 8. Nell'ambito dei corsi di perfezionamento:
- la Regione e l'Università si impegnano a promuovere, nei limiti delle proprie competenze, ogni opportuna iniziativa affinché nel territorio della Regione sia facilitata l'istituzione e l'attività di scuole tendenti alla formazione e alla riqualificazione del personale delle unità locali socio-sanitarie.
- Per la sperimentazione di nuove attività didattiche:
 la Regione e l'Università si impegnano a favorire ogni iniziativa della facoltà di medicina e dell'Ulss n. 25 tendente ad attuare la sperimentazione di nuove attività didattiche, ai sensi dell'art. 92 del dpr n. 382/1980 e successive modifiche.
- 10. I contratti di insegnamento hanno di regola durata triennale, salva la possibilità di contratti biennali o annuali quando si determinino necessità di sostituzione nel corso del triennio. La loro scadenza è, in ogni caso, contestuale a quella della convenzione. Essi sono stipulati dal rettore sulla base di specifiche delibere del consiglio di facoltà, nel quadro del programma delle attività didattiche dei singoli corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, e disciplinano tempi e modalità dello svolgimento della didattica affidata al professore a contratto.
- 11. I consigli dei corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta cui partecipano tutti coloro ai quali sono affidati compiti didattici, coordinano i programmi e indicano le sedi e il calendario di svolgimento delle attività dei rispettivi corsi.

Personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

- 1. I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico universitario assume, sono quelli previsti dagli artt. 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, fatte salve le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.
- La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 dovrà stabilire gli orga-

- nici del personale medico, sia universitario che ospedaliero, delle divisioni e servizi di diagnosi e cura delle strutture a direzione universitaria e ospedaliera, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- la dotazione organica minima di aiuti e assistenti addetti alle divisioni e servizi di diagnosi e cura del complesso ospedale-università dovrà fare riferimento alle norme di cui al dpr n. 128/1969 e successive modificazioni e integrazioni;
- per le strutture a direzione universitaria l'organico universitario o misto dovrà essere, a norma di legge, stabilito in modo che il complessivo impegno orario per l'assistenza risulti pari all'impegno orario complessivo delle corrispondenti o affini strutture a direzione ospedaliera;
- 3) la dotazione organica di personale medico universitario verrà stabilita tenendo conto che il medico universitario sarà tenuto a dedicare alla assistenza 14 ore alla settimana, se a tempo definito, e 18 ore alla settimana, se a tempo pieno.
- 3. L'Università garantisce alla Regione, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti, che il personale medico universitario dell'unità operativa a direzione universitaria, globalmente considerato, presti attività assistenziale per un numero di ore pari a quello assicurato da una corrispondente unità operativa dipendente dalla unità locale socio-sanitaria n. 25 calcolate sul presupposto di un organico di personale medico a tempo definito.
- 4. L'Università si impegna a garantire che il personale medico universitario, nell'unità operativa a direzione universitaria, presti l'attività assistenziale con le modalità che verranno concordate con la direzione del presidio ospedaliero.
- 5. Le necessità di impegno orario per l'assistenza, anche in relazione alle eventuali ore straordinarie, verranno annualmente stabilite dalla direzione del presidio ospedaliero, sentiti i responsabili delle singole strutture.
- 6. Nelle unità a direzione universitaria, nelle quali l'organico universitario o misto è pari o inferiore all'organico minimo ospedaliero previsto, i singoli medici universitari non potranno essere adibiti a mansioni che nel loro insieme comportino un numero di ore lavorative superiore a quello richiesto a medici ospedalieri di pari funzioni, come stabilito al superiore punto 2 del comma II.
- 7. L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche,
 di ricerca e assistenziali è globalmente considerato come
 impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno e a
 tempo definito, la cui opzione va esercitata con le modalità previste nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.
- 8. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 stabilirà le modalità con le quali, all'inizio di ogni anno, verranno fissate, in accordo tra la soprintendenza sanitaria del presidio ospedaliero e i responsabili delle singole unità operative a direzione universitaria, le fasce orarie nelle quali quotidianamente il

personale medico universitario e ospedaliero operante nelle strutture medesime deve essere presente per espletare attività di assistenza.

- 9. Dell'osservanza degli orari di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, globalmente considerate, i medici universitari, in relazione al proprio stato giuridico, dovranno rispondere alla direzione delle unità di appartenenza, la quale dovrà prevedere il controllo orario dell'attività assistenziale con le modalità stabilite dall'ordinamento universitario.
- 10. In ogni caso la documentazione riguardante gli orari di servizio effettuati dovrà, mensilmente, essere trasmessa all'Ulss con il visto della direzione dell'unità di appartenenza.
- 11. Ove la durata oraria delle prestazioni mensili rese da un singolo medico universitario, risultasse, ingiustificatamente, inferiore a quella stabilita dal precedente comma 2, l'Ulss corrisponderà l'indennità prevista dall'art. 31 del dpr n. 761/1979 in misura proporzionalmente ridotta, ferma restando la facoltà, riconosciuta all'Ulss medesima, di richiedere la sostituzione del medico inadempiente con altro di uguale qualifica.
- 12. L'eventuale fabbisogno di lavoro straordinario sarà valutato globalmente e in via preventiva per ogni singolo istituto, clinica o servizio, sentite le rispettive direzioni, a seconda delle necessità assistenziali; la retribuzione corrispondente sarà ripartita tra i medici in ragione delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato da ciascuno e da calcolarsi oltre l'orario di servizio, intendendosi per tale orario quello comprensivo di ogni attività assistenziale, didattica e di ricerca, globalmente quantificabile rispettivamente in 27 e 36 ore settimanali, ai sensi delle normative di legge e contrattuali vigenti.
- 13. L'Unità locale socio-sanitaria n. 25, in conformità alle intese raggiunte tra Regione e Università con la presente convenzione, dovrà predisporre adeguate strutture per consentire l'esercizio, nell'ambito delle strutture convenzionate, delle attività libero professionali anche ai medici universitari, in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761. Tali strutture e le idonee fasce orarie di servizio, anche del personale non medico, verranno individuate nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.
- 14. Al personale universitario e al personale ospedaliero si applicano le norme relative al rispettivo stato giuridico e di conseguenza alle singole amministrazioni stipulanti sono riservati tutti i provvedimenti di competenza discendenti da tale normativa.
- 15. Tuttavia, al fine di stabilire i provvedimenti congiunti da adottare in caso di violazione delle norme previste dalla presente convenzione con esclusivo riguardo agli obblighi che gravano sul personale universitario che presta attività assistenziale e che di conseguenza assume, ai sensi dell'art. 31 del dpr n. 761/1979, gli stessi doveri e diritti del corrispondente personale del ruolo sanitario regionale, le parti convengono che la convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 dovrà prevedere l'istituzione di una apposita commissione

- paritetica permanente, composta da tre rappresentanti dell'Università e da tre rappresentanti dell'Ulss interessata, con il compito di proporre i provvedimenti di cui sopra.
- 16. La stessa convenzione attuativa regolamenterà l'attività di detta commissione e le sue specifiche competenze, prevedendo anche l'adozione congiunta, da parte del magnifico rettore e del presidente dell'Ulss interessata, degli eventuali provvedimenti d'urgenza da sottoporre comunque al successivo parere della commissione stessa.
- 17. Ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle ulss è quella risultante dall'allegato D dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9-11-1982 n. 83.
- 18. La convenzione attuativa di cui all'8" comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 fisserà le modalità con le quali verranno stabilitì i singoli livelli retributivi previsti dalla normativa in vigore per il personale non medico del servizio sanitario nazionale da attribuire al personale universitario non medico.

Art. 8

Sostituzione temporanea

- 1. Nell'ambito di unità operative a direzione universitaria con organico medico esclusivamente universitario, la sostituzione temporanea, in caso di assenza o impedimento del titolare nell'esercizio delle funzioni nella posizione apicale, avviene sulla base delle relative disposizioni dell'ordinamento universitario.
- 2. Nelle stesse strutture a organico misto, la sostituzione temporanea, ai fini assistenziali, avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 7 comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128. La graduatoria prevista nel successivo comma ottavo del citato art. 7 è disposta tra Università e Ulss.

Art. 9

Personale non medico

- I. La Regione e l'Università convengono che l'Unità locale socio-sanitaria assicuri il personale non medico necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture convenzionate.
- 2. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche, oltre che assistenziali, sarà fornito dall'Università e dall'Ulss proporzionalmente all'entità e alla natura dei compiti da determinarsi nella convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

Art. 10

Attività assistenziali disciplinate da particolari istituti normativi aventi carattere economico

1. La Regione e l'Università convengono che nelle strutture e unità operative a direzione universitaria convenzionate, rientrano anche le attività ambulatoriali, nonché quelle di pre-dimissione protetta.

- 2. All'attività ambulatoriale e a quella comunque assistenziale prestata dal personale sanitario universitario si applicano gli stessi particolari istituti normativi aventi carattere economico relativi alla medesima attività svolta nelle strutture ospedaliere, negli ambulatori, poliambulatori e laboratori dipendenti dall'Ulss.
- 3. I relativi proventi sono riscossi dall'Ulss sulla base dell'apposito tariffario e utilizzati secondo quanto previsto per le strutture ospedaliere e per gli ambulatori e laboratori dell'Ulss.
- 4. Gli eventuali compensi dovuti al personale medico e non medico universitario per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale del ruolo regionale, sono dall'Ulss trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione agli aventi diritto.

Attività per conto terzi

- l. L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla legislazione universitaria e non rientranti tra quelle previste nel precedente articolo, svolte nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate, debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla presente convenzione.
- 2. A tale fine esse sono comunicate per conoscenza all'Ulss di competenza.
- 3. I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'amministrazione universitaria sulla base del regolamento previsto dall'art. 66, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.

Art. 12

Personale, attrezzature e materiale

- I. Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale, è indicato nominativamente per singola struttura e per qualifica, in un apposito allegato alla convenzione attuativa, di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.
- 2. Fatta salva l'autonomia dell'Università per quanto attiene l'organizzazione didattica e scientifica anche in ordine alla ripartizione dei compiti didattici del personale docente, l'allegato di cui al precedente comma, è suscettibile di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, solo nel caso di nuove nomine di personale universitario in sostituzione di altro personale universitario già incluso nell'allegato di cui sopra nel rispetto e nei limiti delle vigenti norme di equiparazione e nel caso di assegnazione da parte della Regione con le modalità previste dalla vigente legislazione di nuovi posti, avvenuta in base a criteri di programmazione stabiliti nei piani sanitari nazionali e regionali o nei piani di sviluppo dell'Università di cui

- all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica II luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.
- 3. È altresi suscettibile di automatica integrazione ove, in base all'art. 39 comma sesto, punto secondo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si procederà, d'intesa tra Regione e Università, sentita l'Ulss n. 25 per esigenze didattiche e di ricerca alla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi, che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza, secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 3.
- 4. Tutte le altre variazioni di organico, relative a personale ospedaliero e a personale universitario addetto all'assistenza dovranno essere approvate, a norma di legge, dalla Regione, su proposta congiunta dell'Ulss n. 25 e dell'Università.
- 5. La nomina da parte dell'Università del personale sanitario universitario in funzioni inerenti la didattica e la ricerca non comporta automatica attribuzione allo stesso di corrispondenti funzioni assistenziali.
- 6. Tali funzioni potranno essere attribuite solo se previste e istituzionalizzate nella struttura cui il sanitario viene assegnato.
- 7. Il personale messo a disposizione dall'Ulss è indicato in appositi allegati alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.
- 8. Tali allegati sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, in corrispondenza di modificazioni di stato giuridico del personale stesso o di nuove nomine di personale sanitario medico e non medico del ruolo regionale, in sostituzione di altro personale compreso negli elenchi o di spostamenti dovuti a esigenze di mobilità interna del Presidio, fatta salva, in ogni caso, l'attribuzione di funzioni didattiche integrative ai sensi del penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modifiche.
- 9. L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature e il materiale che saranno indicati in appositi allegati alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.
- 10. L'Ulss n. 25 mette a disposizione per i fini didattici, di ricerca e assistenziali le attrezzature e i materiali di cui all'apposito allegato alla convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978.

Art. 13

Trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

1. Il trattamento economico del personale universitario medico e non medico, addetto all'assistenza, indicato
nell'allegato di cui al primo comma del precedente art. 12
è regolato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, dall'art. 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e
successive modifiche e dal decreto-legge 28 maggio 1981
n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio
1981, n. 391.

- 2. La Regione si impegna, in sede di riparto tra le Unità locali socio-sanitarie della quota di fondo sanitario nazionale a essa assegnata, ad attribuire all'Ulss le somme che devono essere impiegate per il finanziamento delle strutture convenzionate secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.
- 3. La Regione si impegna, inoltre, a corrispondere all'Ulss, mensilmente, le somme che, tramite l'Università, debbono essere assegnate:
- al personale universitario medico e non medico operante nelle strutture convenzionate, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo comma;
- al personale universitario medico e non medico per il lavoro straordinario derivante da esigenze del servizio assistenziale, nonché per le altre spettanze previste per il personale corrispondente dell'Unità locale socio-sanitaria.
- 4. Tali somme sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico del personale del ruolo regionale di pari mansioni, funzioni e anzianità quali risultano dall'accordo nazionale unico ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonché in corrispondenza delle modifiche dell'allegato previsto dal primo comma del precedente art. 12.
- 5. Di conseguenza la convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 dovrà prevedere precise modalità per la corresponsione da parte dell'Ulss, a carico dei fondi assegnati dalla Regione, all'Università della somma necessaria a consentire all'Università stessa il pagamento dei medici universitari integrati nell'assistenza e nominativamente indicati nell'allegato previsto al 1° comma del precedente art. 12, in modo da garantire agli stessi, per l'attività assistenziale, una retribuzione complessiva pari al trattamento economico globale del personale medico ospedaliero di pari funzioni, anzianità e con il medesimo tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno e tempo definito).
- 6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui sopra le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari e il personale medico del servizio sanitario nazionale, sono stabilite come segue, ai sensi dello art. 102 del dpr n. 382/1980 e successive modifiche:
- il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
- il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
- l'assistente ordinario del ruolo a esaurimento e i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
- 7. In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste negli allegati A, B, D ed E della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto all'allegato D dello schema tipo di cui al dm 9 novembre 1982, ai professori associati, agli assistenti e ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle sopra indicate.

Direzione sanitaria

- 1. La responsabilità sanitaria delle strutture e delle unità operative convenzionate, per quanto attiene ai profili igienico-organizzativi, compete al direttore o dirigente sanitario dell'Ulss competente per territorio, ai sensi del dpr 20 dicembre 1979 n. 761 e della legislazione regionale che disciplina l'ordinamento delle Ulss, per quanto riguarda le strutture territoriali.
- 2. Per le strutture costituenti il complesso ospedaleuniversità la responsabilità sanitaria compete al responsabile del presidio ospedaliero, ai sensi dell'art. 19 della Ir n. 13/1980 e successive modificazioni e integrazioni. Nello svolgimento dei suoi compiti di direzione questi è coadiuvato dai direttori sanitari dei singoli stabilimenti ospedalieri facenti parte del complesso.
- 3. Verranno stabiliti accordi tra le parti per la partecipazione del personale universitario agli organismi di consulenza tecnica previsti dalla legge regionale sulla organizzazione delle Ulss in armonia con l'art. 15, comma 12, punto I) della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Nell'ambito di tali organismi potranno svilupparsi intese per l'adozione di protocolli finalizzati al miglioramento dell'assistenza e alla utilizzazione razionale delle risorse.
- 4. Il responsabile sanitario di cui al precedente primo comma per l'espletamento dei propri compiti, potrà avvalersi di tutte le competenze presenti nell'Università secondo modalità da definirsi nelle convenzioni attuative.

Art. 15

Gestione

- l. La gestione dell'assistenza nelle strutture proprie della facoltà di medicina è affidata all'Ulss competente per territorio.
- 2. I rapporti tra Università e Unità locale socio-sanitaria, secondo le utilizzazioni delle strutture previste negli allegati A, B, C, D ed E sono regolati nelle convenzioni attuative, da stipularsi entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente convenzione, in conformità a quanto in questa previsto e in relazione alle materie indicate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 129.

Art. 16

Ripartizione spese arredamento, funzionamento indennità varie

- 1. La Regione e l'Università convengono che l'amministrazione dell'Ulss assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione relative alle strutture convenzionate.
- 2. In particolare l'Ulss provvederà, per le strutture proprie dell'Università gestite dall'Ulss stessa in regime di convenzione, a coprire le spese:
- a) di arredamento, di attrezzature, di manutenzione e di quanto altro occorre per l'assistenza nelle sale di degenza, nonché per gli ambulatori e i laboratori;

- b) di fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature per i compiti assistenziali;
- c) di arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale sanitario universitario e ai sanitari stessi per l'esercizio dell'attività assistenziale;
- d) di manutenzione, ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche messe a disposizione dell'Università per esclusivi scopi assistenziali.
- Le apparecchiature che si rendono utili per la didattica e la ricerca, oltre che per l'attività assistenziale, sono fornite a spese di entrambe le amministrazioni.
- 4. La spesa necessaria sia per l'acquisto che per la manutenzione e l'impiego di queste apparecchiature sarà ripartita proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego.
- 5. Le apparecchiature utilizzate dall'Università a fini assistenziali e acquistate dall'Ulss restano di proprietà dell'Ulss medesima.
- 6. Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali l'amministrazione dell'Ulss corrisponderà a quella universitaria una indennità periodica pari a una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi all'ammortamento di mutui eventualmente contratti per la costruzione dell'immobile.
- 7. Per i locali delle strutture e dei presidi dell'Unità locale socio-sanitaria, assegnati in regime di convenzione all'Università per esclusivi scopi di didattica e di ricerca, l'Amministrazione universitaria corrisponderà all'Ulss medesima una indennità periodica pari a una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi all'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziare la costruzione dell'immobile.
- 8. La corresponsione della quota per interessi relativi all'ammortamento di cui ai precedenti commi sesto e settimo del presente articolo non comprende gli interessi di mora e non pregiudica in alcun modo i diritti di proprietà di ciascuno dei due enti sui rispettivi immobili.
- 9. La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art. 39 della legge n. 833/1978 stabilirà le modalità per rendere effettivo quanto stabilito nel presente articolo, soprattutto in relazione alla fissazione delle percentuali di intervento da porre a carico dell'Università e dell'Ulss.

Ripartizione spese di manutenzione

- 1. La Regione e l'Università convengono che:
- la spesa per la manutenzione ordinaria, per il funzionamento e per i servizi delle strutture proprie dell'Università date in gestione all'Ulss in quanto adibite a compiti assistenziali è a carico dell'Ulss medesima. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria è da includersi anche il servizio di pulizia;
- la spesa per la manutenzione straordinaria delle stesse strutture è a carico dell'Università e dell'Ulss, secondo quote da fissarsi con i criteri stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo;

- la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per il funzionamento delle strutture proprie dell'Ulss usate dal personale universitario ai fini assistenziali e da quello dipendente dall'Ulss è a carico dell'Ulss stessa;
- la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali universitari utilizzati per funzioni comuni è ripartita tra le amministrazioni contraenti secondo quote da fissarsi con i criteri stabiliti dall'ultimo comma del presente articolo;
- i lavori di edilizia che comportino ristrutturazioni di locali e di impianti senza aumenti volumetrici sono a carico dell'Ulss qualora trattisi di miglioramenti per finalità assistenziali e dell'amministrazione universitaria
 se interessino settori di esclusivo indirizzo didattico e
 di ricerca.
- 2. Le amministrazioni Universitaria e dell'Unità locale socio-sanitaria, al fine di ottenere lo snellimento delle
 procedure e la uniformità degli interventi per la utilizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
 nonché per gli interventi previsti nel precedente art. 16, si
 avvarranno di apposite commissioni tecniche consultive
 paritetiche da nominarsi di comune accordo dalle due amministrazioni, secondo le modalità che verranno stabilite
 nella convenzione attuativa di cui all'8°comma dell'art. 39
 della legge n. 833/1978.
- 3. La stessa convenzione attuativa di cui sopra stabilirà, in particolare, le modalità di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria delle strutture proprie dell'Università date in gestione all'Ulss, stabilendosi sin d'ora che tale ripartizione non potrà essere inferiore al 75% delle spese stesse da porre a carico dell'Ulss e potrà variare in riferimento alla specificità delle destinazioni assistenziali. Una apposita commissione tecnica paritetica individuerà le quote da porre a carico di ciascun ente stipulante, nonché l'ente cui spetterà di volta in volta l'esecuzione dei lavori.

Art. 18

Norma finale

- 1. La durata della presente convenzione è di tre anni ed è prorogata per uguale durata se non intervenga disdetta da una delle parti sei mesi prima della scadenza.
- 2. Ogni successiva modificazione della presente convenzione in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni, va attuata d'intesa tra Regione e Università sentita l'Unità locale socio-sanitaria interessata
- 3. In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula della convenzione, nonché della mancata intesa di cui al precedente comma, ogni decisione è demandata ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentiti, in ogni caso, il Consiglio sanitario nazionale e il consiglio universitario nazionale.

4. La presente convenzione sa parte integrante del piano sanitario regionale, ai sensi del terzo comma dell'art.
39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. A essa seguirà la
stipulazione della convenzione prevista dall'8° comma
dell'art. 39 della legge n. 833/1978 la quale regolamenterà
oltre che l'attuazione, alla stessa demandata, degli istituti
previsti dalla legge e dalla presente convenzione, anche
l'attuazione di ogni altro istituto normativo ed economico
riguardante in particolare l'attività ambulatoriale, l'aggiornamento professionale, l'uso e l'adeguamento delle attrezzature e quanto altro ritenuto opportuno per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, prevedendo, ove necessario, l'eventuale erogazione da parte
dell'Ulss interessata di somme sorsettarie a savore
dell'Università.

(seguono allegati)

ALLEGATO A

ELENCO DELLE STRUTTURE PROPRIE DELLA FACOLTA" DI MEDICINA

Le parti prendono atto che nel presente allegato sono inscriti anche gli insegnamenti non clinici della facoltà di Medicina.

La convenzione attuativa di cui all'8° comma dell'art.39 della legge 833/1978 stabilirà le modalità di partecipazione di tali insegnamenti all'attività del Complesso Ospedale - Università, nonchè all'attività dell'Ulss A. 25 e del le altre Unità Sanitario ficcionale.

Detti insegnamenti, esclusi quelli di fisica Medica. Microbiologia e Virologia e Anatomia e Istologia Patologica, non avranno specifiche ed autonome funzioni assistenziali dirette, ma potrono partecipare alle attività dipartimentali previste dall'art.5 della presente convenzione, nonché alle attività di laboratorio mediante specifiche convenzioni da stipularsi tra l'Università e le Unità Sanitario Locali interessate in riferimento a singole prestationi assistenzia li per le quali potrà essere previsto il pagamento secondo tariffe concordate.

in sede di partecipazione alle attività dipartimentali, al personale sanitario delle strutture elencate nel presen te allegato potrà essere riconosciuta l'indennità prevista dall'art.31 del D.P.R. 761/1979, sulla base delle effettive manaioni svolte nell'ambito del dipartimento stesso.

CENOMINAZIONE DELL'INSEGNMENTO	STRUTTURA ASSISTENZIALE	UBICAZIONE	NOTE	
CALKICA E PROPEDEUTICA BIGACOLCA		tättinit etofogici		
FISICA MEDICA	m 1 SRAU di Fisica per legnologie Siocediche Af	•.		
BIOCOCIA - COOLOCIA		•		
ARASSASS ABARU ESTASSAS			A Company	
AICHOSTOCIA (FERGLOGIA 12)				
CALAICA BIOLOGICA	•		And the second of the second o	
ATSOLOGIA EO ERREIOLOGIA		.		
PATOLOGIA GENERALE	,		and the second of the second o	
FESCOLOGIS (HERes			2	
CENTICA (3)				
AMATORIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	1 SAAU di Istologia e Ametonia Patologica (Ct	•	M I SRAG di Citologia	
			M I SRAG di locunoistochioles	
			and the second s	
	-		The state of the s	

SONTE E

STRUTTURA DA ATTIVARE

- (1) attività di Patologia Ultrastrutturale da regolamentare secondo la normativa sopraindicata
- (2) attività assistenziale nell'ambito dell'Ospedale Policlinico (v. ALL-8)
- (3) attività di Genetica Molecolare da regolamentare secondo la normativa sopraindicata

Sostituisce pag. 6036 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

Allegato 3

ALLEGATO B

ELENCO DELLE UNITA OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA IN STRUTTURE DELLA ULSS N. 25

Le para prendono atto cho, anche in conseguenza dell'inserimento noi presente allegato di nuove strutture clinicizzate (motoate con la sigla CL), nonché di nuove strutture affidate si sensi di quanto disposto dal commi 9° e seguenti dell'ari. Il della presente convenzione (indicate con la sigla AF), che vengono a lar parte del Complesso Convenzionato, sarà necessario procodere a ristrutturazioni organizzative di ropara e servizi del Complesso stesso e delle degenze espedaliere, onde contenere gli onen di gostione garantendo nel contempo qualificati livelti di prestationi.

La Convenzione attuativa di cui all'0° comma dell'art. 39 detà Legge 833/1978 stabilità le ristrutturazioni organizzative di cui sopra, nonché i conseguent criteri gestionali in applicazione de quanto stabilità, in relazione all'istruzione dei dipartementi, dall'art. 5 della presente convenzione, nonché in applicazione delle disposizioni contrenute netta (ett. a) - 2° comma - dell'art. 10 della legge 23.10.1985, N. 595, che prevedono la ristruturazione della degenze-ospedaliera anche in deroga a quanto previsto degli artt. 36 e seguent della Legge 12.2.1968, N. 132 e dal D.P.R. n.d. 128 e 129/1969.

Le ristruturazioni organizzative di cui sopra saranno istituzionalizzata con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare,

(deffilusedumento)	STRUTTURA ASSISTEMZIALE	POST		USICAZIONI	моте
NEMACOLOGÍA	1 SRAU di Farmacologia Medica	٠.	CL	Ospedale Policiinico	
ATOLOGIA MEDICA	1 DIV. di Medicina Generale	40	CL	* •	a 1 SZAG di Reumatología (1) (5 p.l.)
INICA MEDICA	1 DIV. di Medicine Generale	53	CL		1 SRAG di Gastroenterologia a Endoscopia Digestiva (Z) 1 SRAG di Fisiopatologia Digestiva 1 SRAG di Fisiopatologia Cardiorespir. 1 SZAG di Dietetica e Nutriz. Clinica (3) (6 p.i.)
INICA PEDICA	m 1 SRAU di Medicina Generale	33	æ.		
HEIOTICA HEDICA E TERAPIA HEDICA	1 DIV. di Medicina Generale	30	٤Ļ	• •	m 1 SRAG di Patologia del Metabolismo Minerale
SIGPATOLOGIA APPLICATA	e 1 SRAU di Fiziopetotogia Applicata	30	CL	, * *	
LATTIE DEL METABOLISMO	f SRAU di Malattle del Ricambio (4)	30	AF	Ospedale Civile Magg	ore con p.1. di T.1. Metaboliche
TOLOGÍA CHIRURGICA	1 DIV. di Chirurgia Generate	50	CL	. Ospedale Policlinico	1 SZAG di Chirurgia Vescolare (20 p.l.)
INICA CHIRURGICA	1 DIV. di Chirurgia Generale	50	CL		e 1 SZAG di Chirurgia Epato-Pancreatica (15 p.L.)
ATOMIA CHIRURGICA	w 1 SRAU di Chirurgia Proctologica	12	CL		
CRURGIA SPERIMENTALE	m 1 SRAU di Chirurgia Geriatrica	15	CL		
GRURGIA PEDIATRICA	m 1 SRAU di Chirurgia Pediatrica (5)	15	CL		
TRURGIA DIURGENZA	1 DIV. di Chirurgia Generale (3°)	43	AF	Ospedale Civile Hagg	ore con funzioni di Chir. d'Urgenza æ 1 SRAG di Chirurgia Endoscopica d'urgenza
FROCHTRURGTA	1 DIV. di Chirurgia Generale (4°) (6)	43	A.F		Compreso Centro frapianti Renali e Dialisi per 1.R:
MEIOTICA CHIRURGICA	1 SRAU di Endocrinochirurgia	15	cı	Ospedalė Policiinico	
INICA OTORINGLARINGOIATRICA	1 DIV. di Otorinotaringolatria	35	CL.		
INICA OSTETRICO GINECOLOGICA	1 DIV. di Ostetricia e Ginecologia	64	ĊĻ		. 1 SZAG di Patologia Ostetrico Girecol. (7) (10 p.l.)
INICA PEDIATRICA	1 DIV. di Pedietria	30	CL	Osp.Pot./Osp.Clv.Heg	1 SZAG di Assistenta Meonatale (30 culle) O.C.M. 1 SZAG di Patologia Meonatale (15 pl di cui 8 C.1. e 2 0.) Osp. e 1 SZAG di Patologia Meonatale (15 p.l.) O.C.M.
• •					1 SR di Fisiopatologia Cardiorespiratoria Cap. Pol. 1 SRAG di Genetica Hedica (8) Cap. Pol.
	•				e 1 SR di Nefrologia Pediatrica Osp. Pot.
		-			a 1 SRAG di Diabetologia Pediatrice Dsp. Pol.
					•
URCPSICHIATRIA INFANTILE	& 1 SRAU di Neuropsichiatria Inf. (9)	13	EL	Ospedete Policiinica	
DIATRIA SOCIALE E PUERICULTURA	e i SRAU di Endocrinologia Ped.	เอ	¢r_	• •	

Sostituisce pag. 6037 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

** ALLEGATO B

CENTRACIONE (dell'insegnamento)	STRUTTURA ASSISTENZIALS	12170	URTEAZIEME	MOTE
······································			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•			
THIRE MEUROLOGICA	1 DIY, di Meurologia	50 D	Ospedale Polici inico	1 SIRG Of Heurofis Impazovogia
7 H) C 4 H C 4 H C 5 H	. 517, - 710, 510, 11	<i>3</i> 0 LA	OSPONIE POLYCLISTON	3 SRAS di Heurepsichiaerie Uni.
				m 3 SRAG di Prevenzione a Assistanza Insuff. Respir.
				reite Asistrie meuron. (195 1 SING di Reuromatologie (195 XID pullo
INICA DERMATOLOGICA	1 DTV. di Sermatologia	30 £1	Ospedelo Eivilo Maggloro	& Compress Centre #.7.3.
,				a 1 SRAC di Tatopetologia Eutenee
INICA COULISTICA	1 DIV. di Coulistica	45 CL	•	Compreed 5 p.4. per Centro Profilessi e
				Terepia delle Affetimi Actiniche
INICA COONTOIATRICA	1 SRAU di Odonzeleria	15 CL	Ospedale Palicilaice	s 1 SR di Ontodongia
INICA PSICHIARICA	1 SAMU di Palchiatria (3°) (12)	16 CL	Usp.Fel./Struct.Territ.	
ICOLOGIA MEDICA	1 SRAU al Pelcologia Medica	- a	• •	
FCOTERAPIA	m 1 SRAU di Pelcoterapia	£u	Ospedela Policitatico	
DICLOGIA	1 SRAU și Redicioșin	G.	. , , ' .	
DIOLOGIA	m 1 SEAU di Anglografia (173)	cı	• •	PP + + P C +
ESTESTA E RIANIMAZIONE	i SRAU di Anestasia e Rianiauz, (1°)	13 a.		1 SRAG di Arestesie per Verspis Artalgica
ESTESTA E MIANIMAZIONE	w 1 SAAU ali Anestesia e Rianimez. (2°)	4	* *	
ESTESIA E RIANIMAZIOME	1 SAAU di Anestesia e Elanimaz,(2º3414/2)	AF AF	Ospedala Elvila Maggiera	Con uso di posti tetto nelle Cura Intensive Estdiochimurgiche a i SRAG di Anestesia e Rienimazione per Prev. e Xa- miazinza Insuff. Respir.nolle satettia Wauromusco- teri - Osp. Lungodegenza (8 p.1.)
INICA CRTOPEDICO-TRAUMATOL.	1 DIY. di Ortopedia è frametologia	55 CL	Ospedale Policilaico	1 SZAG di Diagnosi e Terapia delle Scoliosi (16 p.i. 1 SZAG di Chirurgia delle mano (15) (16 p.i.
	•			w 3 STAG of Ortopedia a Traumazologia Ger. (15) (16 p.l.
DICINA BEL LAVORO	1 SRAU di Medicina del Lavora (16)	26 CL	• •	
SEICOLOGIA INDUSTRIALE	e i SRAU di Tossicologie Industr. (17)	CL		, a + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
FROLOGIA MEDICA	1 DIV, di Hefrologia Hadica (18)	30 M	Depedale Civile Maggiore	1 SR DIALISI (12 p.4.) Dap. Pol. 1 SR DIALISI (20-2-2 p.1.) G.C.M.
CLOC1A	1 DIY, di Brelogia	40 AF	Depedate Paticinico	a 1 STAG di Urodinanica
	•			1 SZAG di Diagnesi e Terepia Endoscopica Urotogica (15 p.l.)
. :				
COLOGIA MEDICA	1 DIV. di Oncologia Madica	30(19) AF	Ospadele Civits Meggiors	
ID IOLOGIA	1 DIV, di Cardiologia	40 AF		1 SRAG di Emplinante
	<u> </u>	8	,	e 1 SRAG di Centre per la lotte contro le Helettie Cerdioveso
				1 SR per U.C.I.C. (20 p.1, dl cui 8 C.I. e 12 Semint.)
IRURGIA CARDIOVASCOLARE	1 DIV. di Cordinchirurgia (20/21) con Sex, Pediatrica	35(22) CL	•	1 St di Cura Intensive Condiction. (23) (16 p.
JROCH I RURGI A	1 DIV. di Meurochirungia (179 (24/25) con Unità Spinale	46 AF	•	rurgia a 6 p.1. in Sez. di Terapia intesiva per Unità Spinale
UROCH I RURGEA		46 AF	•	Compresi à p.i. collocati nel St di Gure Intensive della Heur rungta e 5 p.i. in Sez. di Terapia Intenive per Unità Spinele e 1 SRAG di Traumetologia della Colorna vertabrale e 1 SRAG di Chirungia Stereotassica

Sostituisce pag. 6038 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

				*** ALLEGATO B	
GENUMINAZIONE (Gell'Insegnamento)	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POST: LETTO	SHOTZYZIEN	этом	
CHIMICA E MICROSCOPIA CLIMICA	1 SRAU di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche ed Emetologiche	a	Capedale Policlinico	a 1 SRAG di Laboratorio di Fatologia Genetica e Prenat	al e
EMATOLOGIA SCIENZE IMMUNOLOGICHE	1 DIV. dl Emetologia	30(27) AF		e 1 SRAG di Trapiante di Ridollo Emposierico	
HICKOSTOLOGIA	1 SRAU di Immotogia e 1 SRAU di Nicrobial, e Virologia(28)	CL	•	con Centra Regionals per Diagnosi AIDS	
MALATTIE INFETTIVE MEDICINA LEGALE	1 DIV. di Malattie Infettive	40 AF	Ospedate Civile Maggiore	m 1 SRAG di Disgnosi e Terapia AIDS	
ACTION CELACE	1 SRAU di Medicina Legale e della Assicurazioni	CL	Ospedale Policiinice	con Centre di Medicine delle Catastroff	
TG:ENEX-		(1	•.	1 SRAS di Radioprotezione Medica Q.C.M. W 1 SR di Diagnostica di Leboratoria ai fini forenal	

HOTE

E STRUTTURA DA ATTIVARE

- (1) gib prevista nel PSSR 1254/1286 e non attivata
- (2) de trasformare in SRAU nel corso di vigente del Piano
- (3) cost trasformato l'omonimo SRAG
- (4) La Convenzione Attuativa di cui all'8° comma dell'art, 30 della Legge 833/78 stabilirà i tempi e ie modelità con le quali verrà affettuato il graduale trasferimente della strutture, in mode de consentire che esso severge entro il tempo strettamente necessaria per l'esecuzione del lavori di risistenazione degli spati da adibire alla stessa e nel rispetto, peraltro, dei tempi previsti dalla Legge per l'attuatione della nuova organizzazione didattica della facoltà di Medicina, prevista della tabella XVIII e l'espletamento dell'attività didettica delle Scuole di Specialità afferenti alla Cattedre
- (5) così trasformato l'omonimo SZAG
- (5) cos) trasformate l'omonime Div. di Mefrologia Chirurgica
- (7) cost trasformeto l'omonimo SRAG
- (3) nell'ambito del Centro Regionale per la Studio delle Epideminiogia della malformazioni compenita
- (9) così trasformato l'omonimo SRAG
- (10) in collegamento con SRAG di Anestesia e Rianimezione per la Prevenzione e Assistenza della Insufficienze Respiratorie nelle Malattie Neuromuscolari c/o Osp. Lungodegenza
- (11) cost trasformeto l'omonimo SEAU
- (12) la Convenzione Attuativa di cui sil'8° comme dell'art. 39 della Legge 833/78 stabilirà, anche mediante la previsione della stipulazione di particolari protocolti operativi, le modelità di collaborazione ed integrazione delle strutture di assistenze paichiatrica ospedaliere ed collaborazione ed integrazione delle strutture di assistenze paichiatrica ospedaliere ed universitarie operanti anche nel territorio, al fine di uniformere e coordinere gli interventi ed evitare disperità di trattamenti e di livetti di prestazioni nell'ambito della competanza
- (13) cost tresformete l'omonimo SEAG
- (14) il servizio può organizzarsi in Dipertimento con la Div. di Chirurgia foracica e Cardiovascalere e con la Divisione di Cardiochirurgia per l'attività di Terapia Intensiva
- (15) de tresformere in SRAU nei corso di vigenza dei Piero (16) cost trasformeta L'omonime Divisione
- (17) cost trasformeto L'ommimo SRAG
- (18) assume le competenza dielitiche già attribuite alla Biv. di Mefrologia Chirurgice, trasformate in Div. di Chirurgia Generale (6"), salvo quelle relative ai Trapianti Renell (19) attuatmente attivati 15 pl.
- (20) la Divisione può organizzaral in dipertisente con la Div. di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare e con 2º3RAU di Anestesia e Rianimazione (C.C.N.) per l'attività di Torapia inteneiva (21) ('attività di rianimezione post-opareteria dell'istitute Universitarie di Cardiochirurgia verrà commune espietata de quest'ultimo nel posti letto ed esse esclusivamente destinati nel reparto di
- (22) attuelmente attiveti 20 pl.
- (23) con disponibilità di pi, per la Div. di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare
- (26) la Divisione pub organizzardi in Dipertimente con L'altra Divisione di Heurochirurgia, gli SAAU di Heurochirurgie, con SRAU di Heurorediologia e con 3º SRAU di Amestesia e Rianimagione
- (25) Oustors, net corse di vigenze, anche prorogate, dei presente Piano Socio Senitario venisso a Anneare, per qualciasi motivo, la titolarità apicale di una delle Strutture facenti parte del Dipartimento di Hourochirurgio si procederà alla revisione dell'organizzazione dello stesso e della sue articelazione, per comemtire la soppressione di tale struttura o comunque la sue incorporazione o fusione con altra effettivamente operante, garantendo in ogni caso la permanenza di dua Divisioni (26) con riserve di 6 p.i. per 2º Divisione di Heurschirurgia, di 3 p.i. per SEAU di Hourschirurgia Traumatologica e di 3 p.i. per SEAU di Urganza Heurochirurgica ed Emergenza (27) ettualmente attivati 20 pl.
- (28) l'attività didettica è avolta in struttura propria della faceltà di Medicina (v.All.A)

Questo insegnamenta non ovrà specifiche ed autoname funzioni essistenziali dirette, ea patrà pertecipare elle attività dipartimentali di cui all'ert. S, secondo modelità che returns attability neils Convergent attactive of out all'8" come delivers. 39 delix Logge-UNI/1978.

Sostituisce pag. 6039 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE STRUTTURE ED UNITA: OPERATIVE OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'ULSS N. 25 A DIREZ'ONE NON UNIVERSITARIA UTILIZZATE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA FACOLTA: DI MEDICINA

Le parti prendono atto che, anche in conseguenza dell'inserimento nel presente allegato di nuove strutture che vençono a far perte del Complesso Convenzionato, sarà necessario procedere a ristrutturazioni organizzative di reparti e servizi cei Complesso stesso e delle degenze ospodaliere, ande contenere gli oneri di gestione garantendo nel contempo qualificati tivelli di prostazioni.

La Convenzione attuativa di cui attita comma dell'art, 39 della Legge 833/1978 stabilità le ristrutturazioni organizzative di cui sopre, nonchè i conseguenti critori gestionati in applicazione di quanto stabilito, in relezione all'istituzione dei dipartimenti, dall'art, 5 della prosente convenzione, nonchè in applicazione delle disposizioni contenute nella lett. a) - 2° comma il dell'art, 10 della legge 23.10.1985, N. 595, che prevedono la ristrutturazione delle degenze ospedaliere anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti della Legge 12.2.1968, N. 132 e dai O.P.R. n.ri 128 e 129/1969.

Le ristruturazioni organizzative di cui sopra saranno istituzionalizzate con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la compotente Commissione Conssiare.

Budi saki moped	STRUTTURA ASSISTENZIALE	POSTI	UBICAZIONE	NOTE
MEDICINA GENERALE	1 DIVISIONE	50 (1)	Ospedale Civile Haggiore	•
PEDIATRIA	1 DIVISIONE	30		
CENTRO MUCOVISCIDOSI	1 SRAU	25		con attività per le melattie respiratorie croniche in età pediatrica
GERIATRIA	1 DIVISIONE (1°) (2/3)		• . •	m 1 SRAG di Diabetologia (3) (già Contro Antidiabetico)
GERTATRIA	1 DIVISIONE (2") (2)	> 230 ′	•	m I SRAG Melattle Vascolari erteriose centrali e periferiche e dell'ipertensione arteriosa dell'anziano
GERIATRIA	1 DIVISIONE (3") (2)	•		***************************************
GERIATRIA	1 DIVISIONE (4^) (2)		B . #	m 1 SRAG di Riebititzzione Funzionate m 6 SRAG di Unità Terapeutiche Geriatriche (eggregate alle 6 Divisioni) 1 SZAG di Cure Intensive Geriatriche (4) (20 p.1
PHELMOLOGIA	1 DIVISIONE	45		1 SRAG di Fisiopatologia Respiratoria
TEC POLHOWARE	1 SRAU (5/6)	20	Ospedala Lungodegenza	
SASTROENTEROLOGIA E ENCOSCOPIA DIGESTIVA	1 DIAIRIONE	45 .	Ospedale Civile Maggiore	1 SRAG di Fisiopatologia Digestiva
GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1 SSAU	··· ;	•	
NEUROLOGIA	1 DIVISIONE	50	M N	compress Sex. per Cerebropatie Vescol. m 1 SZAG di Alcologie (10 p.L
NEUROFISIOLOGIA CLINICA	m 1 SRAU		Ospedale Civile Maggiore	i SRAG di Neurofialcoatologia per attività di diagnosi e prevenzione delle insufficienze respiratorie nelle melattie neuromuscolori
ENDOCRINOLOGIA	1 DIVISIONE	30 (7)	Ospedala Civile Maggiore	***************************************
RADIOTERAPIA	1 DIVISIONE	30		•
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	1 DIVISIONE	32 (3)	, .	•
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	1 SRAU	35	Ospedale Lungodegenza	m 1 SRAG di Recupero e Rieducazione Funz
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	1 5140	•••	Ospedate Policlinico	1 SRAG di Logopedia
AECUPERO E'RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	a 1 SRAU	•••	Ospedale Civile Maggiore	ad indirizzo riabilitativo geriatrico
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	• 1 SRAU (9/10)	20	C.E.R.R.1.S.	per riabilitazione Meurologica dei Lesionati Midollari
CHIRURGIA GENERALE	1 DIVISIONE (11)	40	Ospedate Civile Maggiore	m 1 SRAG Rieducazione Enterostomizzati m 1 SRAG di Chirurgia Epeto-biliere
CHIRUNGIA GENERALE	1 DIVISIONE (2")	. 40	в н	m 1 SRAG di Hutrizione Enterele Chirurgica
CHIRURGIA GERIATRICA	m 1 SRAU	10		***************************************
PRTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1 DIVISIONE	45		m 1 SRAG di Artroscopia
STETRICIÀ E GINECOLOGIA	1 DIVISIONE	70	и п	
TOP INGLARINGOTATRIA	1 DIVISIONE	45		
HIRURGIA PLASTICA	1 DIVISIONE	35	1	
ENTRO USTIONI	m 1 SRAU (11/12)	-33	• 1:	•
UNGCOEGENZA MEDICA	1 DIVISIONE (13)	r.	spedate Lungodegenza	

Sostituisce pag. 6040 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989.

seque ALLEGATO C

					<u> </u>	· ·
SHOTSANIMORE	STRUTTURA ALATSPETETER		-	POST1 LETTO	UBICAZIONE	MOTE
•						
•		·			• .	
			٠,		*	
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	1 SRAU	(14)		15	Ospedate Civile Maggiore	m 1 SR di Ortodongia
NEUROCHI RURGI A	1 DIVISIONE (21)	(15/16)		42		Compresi 6 p.L. callocati nel SR per Cure Intensive del la Neurochirurgia e 1 SRAG di Meurochirurgia Pediatrica
HEUROCHIRURGIA TRAUMATOLOGICA	a 1 SRAU	(15/17)		12		m 1 SRAG di Diagnosi e Curs Helattie Cerebrovasc. Compresi 3 p.l. collocati nel SR per Cure Intensive del
URGENZA NEUROCHIRURGICA ED	e 1 SRAU	(15/17)		12	•	Le Neurochirurgia Compresi 3 p.l. collocati nel SR per Cure intensive del
EMERGENZA MEUROCHIRURGIA DEL MIDDILO E DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	e 1 SRAU	(15/17)		10-	•	la Neurochirurgia
CHIRURGIA TURACICA E CARDIOVASCOLARE				55		1 St of Cure Intensive Condinable 2201
AVESTESTA E RIAHIMAZIONE		(18/19)		15		1 SR df Cure Intensive Cerdiochir. (20) (16 p.l.)
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1 SRAU (1°) 1 SRAU (3°)	(21)		•••		
ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO	1 SRAU	(41)		8		p.t. di Astanteria
ACCETTAZIONE EMPRONTO SOCCORSO	1 SRAU			8	Ospedate Policiinico	p.i. di Astanteria
LAB. AMALIST CHIMICO CLIMICHE ED EMATOL,	UAR2 1			•••	Ospedate Civile Maggiore	
LAS. AMALISI CHIMICO ÇLINICHE 20 EMATOL.	a 1 SRAU				Ospedate Lungodegenza	•
ANATORIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	1 SRAU				Ospedale Civile Maggiore	e 1 SRAG di Citologia (22)
MICROSICLOGIA E VIRCLOGIA	1 SRAU			•••	и и	
TRASFUSIONS	1 SRAU			•••	Osp.Pol./Osp.Civ.Magg.	con Sez. c/o Ulas n. 24
• 1						1 SR di Lab. per Produzione Emoderivati ed Emocitoaferesi.
FADIOLOGIA DIACNOSTICA	1 SRAU (1*)				Occadala Civila Hanaiara	S core at tentaments
RADIOLOGIA GIAGNOSTICA	1 SRAU (2")				Ospedale Civile Maggiore	1 SRAG di Angiografia
RADICUCCIA DIACHOSTICA	1 SRAU (3*)			•••	Onnadal a Limendamana	
HEURORAD I DECIGIA	1 SRAU	(23)		•••	Ospedale Lungodegenza Ospedale Civile Maggiore	
			-		Ospedate Livite Maggiore	con annessa Centra di Meuroradiologia Intervenzionale
PSICHIATRIA ,	1 SRAU (1°)	(24)		16	* * ·	
PSICHIATRIA	1 'SRAU (2°)	(24)		16	* *	
PSICHIATRIA	= 1 SRAU	(24/25)		•••	Ospedale Lungodegenza	Da inserire nel Dipertimento del I* SRAU di Paichiatria
ASSTATATA	e 1 SRAU	(24/25)		•	Ospedale Civile Maggiore	Da inserire nel Dipertimento del 11º 5ºAU di Paichiatria .
URCLOCIA	e 1 SRAU			20	* *	
ANESTESIA PER TERAPIA ANTALGICA	1 SRAU			4	. н	
MEDICINA NUCLEARE	1 SRAU			•••	м о	
CARDICLOGIA	1 SRAU	(26/27)		10		
ENDOSCOPIA RESPIRATORIA	SRAU					
MEDICINA E TRAUMATOLOGÍA DELLO SPORT	1 SRAU			15		
ALLERGOLOGIA	1 SRAU	-		· ·		**
FISICA SANITARIA	1 SRAU					
FARMACIA	1 SRAU					
FARMACIA -	1 SRAU				Ospedala Policiinico	# 1 SRAG df W.T.P.
	-					

Sostituisco pag. 6041 del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 28/7/1989

			100	•	
			:		10700 ALLEGATO C
- GROSSAWINGHEO	STRUTTURA ASSISTENZIALE		POSTI LETTO	UBICAZIONE	MOIE
		<u>.</u>			
SOPRINTENDENZA SANITARIA	1 SRAU			Ospedale Civile Maggiore	m 1 SRAG di Igiene Ambientale m 1 SRAG di Statistica Sanitaria Ospedaliera m 1 SRAG di Programmazione e Gestione Budgets di Reperto m 1 SRAG di Bioingegneria 1 SR di Prelievo e Conservazione Parti Cadavere
OSSERVATORIO EPIDENTOLOGICO DI INFETTIVOL. E DI PEDICINA PRE- VENTIVA PER IL PERSONALE	m 1 SRAU (28)	•		и и	
DIREZIONE SANITARIA	3 SRAU	•		Osp.Civ.Hagg./Osp.Policl. Ospedale Lungodegenza	

STRUTTURA DA ATTIVARE

- così ristrutturata l'attuale Divisione di Medicina Generale dell'O.C.M. In fase di prima applicazione saranno disponibili 30 p.1.
- (2) nel momento in cui la facoltà istituirà la Cattedra di Geriatria, sarà individuata la necessaria struttura assistenziale.
- (3) qualora nel corso di vigenza del Piano la L" Divisione di Geriatria dovessa rimonera vacante del posto di Responsabile, la SRAG di Diabetologia, già Centro Antidiabetico, verrà antrecato allo SRAU di Malattie del Ricambio.
- (4) aggregata a una Div. di Geriatria in relatione al Primario che dirige il Dipartimento
- (5) così trasformata l'omonima Divisione
- (b) da trasformare in SIAG a Civ. di Pneumologia nel corso di vigenza del Piano
- (7) attualmente attivati 15 pl.
- (2) jattualmente attivati 20 pl.
- (7) la Convenzione Attuativa di cui all'8" dell'art. 37 della Leggo 833/78 stabilirà le modalità ed i tempi di attuazione di tale Servizio in modo da consentire che l'attività dello stesso si esplichi in stretto coordinamento con l'attività della strutture del Centro Especazioro Clinicizzato di Medicina Riabilitativa e Preventiva di Valeggio sul Mincio, al cui sviluppo e consolidamento vanno destinati prioritariamente gil interventi sia finanziari che erganizzativi
- (10) de strutturarsi possibilmente come Centro Regionale Specializzato al C.E.R.R.L.S.
- (11) cost trasformato L'omonimo SZAG
- (12) comprese attività di chirurgia plastica ricostruttiva delle ustioni
- (13) così unificate le attuati due Divisioni
- (14) così tresformata l'omonima Divisione
- (15) qualora, nel corso di vigenza, anche prorogata, dei presente Piano Socio Sanitario venisse a mancare, per qualsiasi motivo, la titolarità apicale di una delle strutture facenti parte del Dipartimento di Neurochirurgia si procederà alla revisione dell'organizzazione della stesso e della sua articolazione, per consentire la soppressione di tale struttura o comunque la sua incorporazione o fusione con altra effettivamente operante, garantendo in ogni caso la permanenza di due Divisioni.
- (16) la Divisione può organizzarsi in Dipartimento con l'altra Divisione di Neurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia, con lo SRAU di Neuroradiologia e con (11° SRAU di Anestesia e Rianimazione
- (17) i Servizi possono organizzarsi in Dipertimento con le due Divisioni di Neurochirurgia, con lo SRAU di Neuroradiologia e con il IIII° SRAU di Anestesia e Rianimazione
- (18) la Divisione può organizzarai in Dipertimento con la Divisione di Cardiochirurgia e con il Tr SRAU di Anestesia e Rienimazione (O.C.M.) per l'attività di Terapia Intensiva
- (10) quatora nel corso di vigenza del Piano la Divisione dovesse rimanere vacante del posto di Responsabile, si procederà, in accordo fra Università e Ulsa n. 25, all'attivazione di autonoma struttura di Chirurgia Toracica, tenendo conto della situazione organizzativa e. gestionale della attività di cardiochirurgia.
- (20) con disponibilità di pi, per la Divisione di Cardiochirurgia
- (21) il Servizio può organizzarsi in Dipartimento con le due Divisioni di Meurochirurgia, con gli SRAU di Neurochirurgia e con le SRAU di Neuroradiologie
- (22) così trasformato ('omonimo SRAU, mei attivato, previsto mel PSSR 1984/1986
- (23) il Servizio può organizzarei in Dipertimento con le due Divisioni di "Heurochirurgia, con gli SRAU di Heurochirurgia e con 111° SRAU di Amestesia e Rianimazione
- (24) la Convenziane Attuativa di cui sil·8º comma dell'art. 39 della Legge 833/78 stabilirà, anche mediante la previsione della stipulazione di perticolari protocolli operativi, la modalità di collaborazione ed integrazione della strutture di assistenza palchiatrica ospedaliera ed universitario operanti anche nel territorio, al fine di uniformere e coordinare gli interventi ed avitara disparità di trattamenti e di livelti di prestazioni nall'ambito della competenza territoriale dell'utisa 25.
- (25) con attività di Centro di Salute Hentale
- (26) con possibilità di strività di emodinamica presso l'omonimo SRAG. della Div. di Cardiologia
- .(27) attività cardiologica geriatrica nell'unità di Cure intensive. Geriatriche
- (28) can il diretto coordinamento della Soprintendenza Sanitaria

ALLEGATO D

ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE IN STRUTTURE DELLA ULSS N. 33

ue parti stabiliscono che, essendo lo Stabilisento ospedaliero di Valeggio sul Mincio atrutturata come "Centro Ospedaliero Clinicizzato di Medicina Riabilitativa a Preventiva", tutte le Divisioni ed i Servizi in esso compresi debbono essere esclusivamente indirizzati a questo fine.

te parti stabiliscono pure che, tutte le Divisioni; i Servizi Autoroni od aggregati, sis a direzione universitaria che a direzione ospedaliera, dovranno operare in collegamento con i rimpettivi latitutti Universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona. Detta Divisibali e Servizi possono pure organizzarsi in Dipertimento tra di loro e con altri Servizi allo scopo di rendeno osogenoso od afficace l'approccio risbilitativo, pur nel rimpetto della singola specialità. A questa organizzazione di tipo dipertimentale concorreranno non soltonto gli latituti universitari di pertinenza, sa anciva strutture e servizi della Ulas n...33 e n. 25, secondo la norma stabilità nella convenzione trilatarale prerinta all'art. 5 della convenzione. La stessa convenzione trilatarale atabilità la strutturazioni organizzativa della degenze ospedaliere ed i consequenti critari gestionali anche in applicazione della disponizioni contenute nella lettera a) - secondo cossa - dell'art. 10 della legge 23.10.1965, n. 595, alte prevedono la ristrutturazione della degenze ospedaliere anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 3G a seguenti della legge 12.2.1960, n. 132 e dai D.P.R. n.ri 128 a 129/1969.

Le parti prendono infine atto che nel complosso è anche disponibile un adeguato numero di posti letto per l'attività di Day Hospital, che dovrà rappresentare uno dei principali metodi organizzativi di gostione dell'assistenza nel Centro stesso.

TLANTINGS TLANTINGS	POST! LETTO		3HOTZASTAU	note		
1 000. di Riabilitazione Ortopedica 6.	30	ct.	Ospedala di Valeggia	coo annessa Contro per lo Studio, Preventione e Cors delle Malattia Scholatriche dell'otà evolativa		
1 017. di Misbilitatione Gastrocatarol.	30 (1)	a.	•	IN 1 SAMS di Finiopotologia Cigentivo IN 1 SAMS di Altoplogia can competenza prichistrita		
# 1 JIY. di Risbilitazione e di Prevenzione per la fatologia Yascol.(Z)	30(1)	a		#1 SRAG di l'isiopatologia faspicatoria (2)		
# 1 Cir. di disbilitazione Cardiologica	30(1)					
W 1 5914 di Risbilitazione Aespiratoria	13					
B i 317, di Biabilitazione Azuralogica	30(1)	CL		M 1 58AG di Rourofisiopatologia		
B) \$229 di Rieducatione funzionale (4)		019.				
; trus di Andintogio (5)		-	-			
: SPAU di Chimica e Ricromcopia Climica		cı	•	tom ammesso Centro per lo Studio delle Iranbosi		
# : 50sy di fizionstalogia Cordiocircolat. (6)						

10 E

S struttura da attivare

- (1) di cui 15 pl. di tipo post chirorgico
- (2) coul trasferente l'attuale SRAU
- (J) nell'arco di vigenza del fiano il Servizio verrà aggregato all'attivanda SRAU di Riabilitazione Respiratoria
- (4) cest trasformate l'attuale SRAG.
- (5) così trasferoate l'attuale SRAG aggregate a struttura dell'Ospedale di Villafranca
- (5) swelgerà la proprie attività in coordinamento com la DIV. di Risbilitazione Cardiologica

MLLEGATO E

ELENCO DELLE UNITA' OPERATIVE A DIREZIONE UNIVERSITARIA IN STRUTTURE DELLA ULSS H. 3

25k0mbra(10k6 Caekfirnsegnamen(ab	STRUTTIMA STRUTTIMA	rosts (fifa		VOICALIONE	nott
CHIPUPGIA SUSTITUTIVA (DET TRAPIARII D'ORSANO	Olt. di Chirurgia Generale	60	۲L	Ospadale Civils	
TISIGPATGLOGIA CARGIOCIACO-	l DIT. di Cardiologia	40	4.1	••	I SR di Cordinamica I SR di Cordinlogio I SR di U.C.I.C. { 70 pl. di avi 8 per C.I. v 12 Semint.}
			-	·	
			-		
	•				
					•

CONYENZIONE TRA LA REGIONE YENETO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI YERONA PER GLI ANNI 1989/1991

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Le parti, prendende atte della necessità di chiarire il contenuto di alcune norme della Convenzione al fine di una loro corretta interpretazione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) In riserimento a quanto previsto dai commi 8° o seguenti dell'art, 3, si precisa che gli affidamenti di strutture ospedaliere a personale universitario debbono ritenersi del tutto eccezionali e motivati da particolari esigenze sia didattiche che assistenziali. Nel corso della validità della presente Convenzione essi verranno autorizzati dalla Regione solo se sugli stessi sarà intervenuto l'accordo delle Amministrazioni interessate, salvo quelli esplicitamente previsti negli attuali allegati e cioè, la Divisione di Metodologia Clinica (Medicina Generale) da affidarsi al prof. Vettore ed il Servizio di Fisica per Tecnologie Biomediche da affidarsi al prof. Fenzi.

La Convenzione attuativa di cui al comma 8° dell'art. 39 della legge 833/1978 dovrà regolamentare espuicitamente le modalità e le procedure da osservare per rendere operativi gli accordi di cui sopra.

- 2) In particolzre, in riferimento al comma 10° del sopracitato art. 3, che stabilisce la clinicizzazione temporanea e condizionata delle strutture affidate, si precisa che tale clinicizzazione si riferisce alla necessità che l'Università possa adibirvi, almeno in parte e provvisoriamente cioè limitatamente alla durata dell'affidamento proprio personale sia docente che non docente. Resta quindi esclusa qualsiasi ipotesi di trasformazione istituzionale della struttura, che resta ospedaliera a tutti gli effetti, anche se temporaneamente deve essere posta in grado di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa universitaria e disciplinati dalla presente Convenzione.
- 3) In riferimento a quanto stabilito dall'art. 8, le parti prendono atto che tale articolo corrisponde esattamente all'art. 8 dello schema di Convenzione tipo approvato con D.M. 9.11.1982 che deve essere obbligatoriamente riportato nella presente Convenzione.

Le parti concordano tuttavia che la Convenzione attuativa di cui al comma 8° dell'art. 39 della legge 833/1978 stabilirà adeguate modalità per dare corso a quanto previsto al comma 2° del citato art. 5 in aderenza alle attuali normative anche contrattuali che regolano la materia.

4) Le parti prendono atto che nelle strutture ospedaliere del territorio regionale opera personale sanitario iscritto alle Scuole universitarie di specializzazione. Onde consentire a tale personale la frequenza obbligatoria a dette Scuole, l'Università si impegna ad attivare eventuali accordi con le Unità Locali Socio Sanitarie interessate, affinche possa essere riconosciuta valida come tirocinio pratico l'attività svolta dagli specializzandi presso i re-

parti di appartenenza.

Gli accordi di cui sopra potranno essere attuati solo se le strutture verranno ritenute idoneo ai sensi del DM 9.11.1982 e saranno oggetto di particolare convenzione che verra approvata dalla Regione.

3.5.1989